

## **PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL TICINO**



## **STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

**Ottobre 2021**

Dott. arch. Monica Perroni

Dott. agr. Camilla Scalabrini

*(aggiornamento dello studio redatto nel 2008 dal gruppo*

*Dott. Biol. Gerolamo Boffino, Dott. arch. Monica Perroni, Geom. Lorena Ravizzoni)*



1.	PREMESSA .....	4
2.	QUADRO NORMATIVO .....	5
2.1.	PIANO D’AREA – STRUMENTI E LIVELLI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI.....	5
2.2.	VALUTAZIONE D’INCIDENZA – SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO .....	6
3.	CARATTERISTICHE DELLA ZSC – ZPS IT 1150001 Valle del Ticino.....	8
3.1.	SCHEDA SITO NATURA 2000 .....	8
3.2.	HABITAT .....	18
3.3.	Piante vascolari .....	21
3.4.	Mammiferi .....	21
3.5.	Rettili.....	21
3.6.	Anfibi.....	22
3.7.	Pesci .....	25
3.8.	INVERTEBRATI .....	27
3.9.	UCCELLI .....	27
3.10.	ALTRI STUDI.....	29
3.10.1.	Pedofauna.....	29
3.10.2.	Lepidotteri ropaloceri (farfalle diurne) .....	32
3.10.3.	Lepidotteri eteroceri (farfalle notturne) .....	36
3.10.4.	Inquinamento luminoso .....	36
3.10.5.	Vulnerabilità dell’acquifero .....	38
3.10.6.	Qualità dell’aria .....	42
4.	RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000 .....	43
5.	PIANO D’AREA.....	51
5.1.	FINALITA’ E CONTENUTI.....	51
5.2.	CARATTERISTICHE – ZONIZZAZIONE E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE .....	52
6.	OBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, NAZIONALE, REGIONALE.....	61
7.	CARATTERIZZAZIONE DELLE INCIDENZE POTENZIALI DEI SINGOLI COMPONENTI DEL PIANO D’AREA SUL SISTEMA AMBIENTALE DELLA ZSC-ZPS .....	63
7.1.	PREMESSA.....	63
7.2.	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	65
7.3.	TITOLO II – REGIME DI PROTEZIONE E AZZONAMENTO .....	65

7.3.1.	Divieti e norme generali .....	65
7.3.2.	Riserva Naturale Speciale .....	66
7.3.3.	Zona Agricola Speciale .....	68
7.3.4.	Zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico .....	70
7.3.5.	Zone agricole e forestali .....	73
7.3.6.	Zone di fruizione articolata e puntuale .....	77
7.3.7.	Zone di riqualificazione ambientale .....	78
7.3.8.	Zone con attività produttive.....	81
7.4.	TITOLO III – politiche e norme di settore .....	84
7.4.1.	Sostenibilità ambientale.....	84
7.4.2.	Tutela delle risorse idriche .....	86
7.4.3.	Tutela e valorizzazione dell'agricoltura .....	89
7.4.4.	Valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio .....	91
7.4.5.	Tutela della qualità dell'aria e protezione dall'inquinamento acustico.....	97
7.4.6.	Abbattimento dell'inquinamento ottico e luminoso .....	98
7.4.7.	Infrastrutture, viabilità minore e parcheggi, impianti.....	98
7.4.8.	Disciplina della circolazione.....	99
7.5.	CONCLUSIONI – Caratterizzazione impatti potenziali .....	100
8.	CONCLUSIONI FINALI .....	102

## 1. PREMESSA

---

Il presente Studio di valutazione di incidenza costituisce un aggiornamento dello Studio redatto nell'anno 2009 dal gruppo di lavoro costituito da:

- Dott. Gerolamo Boffino - Funzionario tecnico dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore (Ordine Nazionale Biologi n. 005578)
- Arch. Monica Perroni - Funzionario Tecnico dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore (Ordine degli Architetti – Provincia Novara e VCO N. 1135)
- Geom. Lorena Ravizzoni - Funzionario tecnico dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

In relazione al proseguimento dell'iter per la Revisione del Piano d'Area, lo studio di valutazione di incidenza è stato aggiornato tenendo conto dei contenuti e dei principi esposti nel Piano d'Area, con riferimento alla L.R. n. 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" artt. 43 e 44.

## 2. QUADRO NORMATIVO

---

### 2.1. PIANO D'AREA – STRUMENTI E LIVELLI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della L.R. 4 giugno 1975, n. 43, è stato istituito, con L.R. 21 agosto 1978 n. 53, il Parco Naturale della Valle del Ticino, con le seguenti finalità e obiettivi:

- tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesistiche della Valle del Ticino;
- organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali;
- difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque del Ticino, al fine di migliorare le loro condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;
- ricostituire l'unità ambientale e paesistica, coordinando gli interventi sul territorio di pertinenza piemontese con quelli sul territorio di pertinenza lombarda;
- operare per la difesa e salvaguardia dell'impresa agricola, per il razionale utilizzo di tutta la zona ed il recupero delle terre incolte e a vocazione agricola in armonia con i piani agricoli di zona;
- regolamentare i tagli boschivi onde favorire la riqualificazione dei boschi esistenti.

L'istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino avvenuta con L.R. 53 del 21/08/1978 è stata confermata dall'art. 10 della L.R. n. 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", con la denominazione di "Parco naturale del Ticino" (parco naturale a gestione regionale).

La nuova L.R. 19/2009 individua per le aree protette delle finalità di carattere generale:

- a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;
- b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;
- c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;
- d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;
- e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

Nei parchi naturali il testo unico prevede, inoltre, le seguenti finalità:

- 1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;
- 2) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;
- 3) valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico;
- 4) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che

realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali.

Ai sensi della legge quadro in materia di aree protette, n. 394 del 6 dicembre 1991, gli strumenti di attuazione delle finalità delle aree protette sono il “Piano Pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili” ed il “Piano per il Parco” che, per le aree istituite a Parco Naturale, coincide con il “Piano d’Area”, strumento fondamentale per la tutela e la valorizzazione dell’area protetta.

La L.R. n. 19/2009 prevede per le aree naturali protette classificate parco naturale la redazione di un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all’articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

All’interno del territorio del Parco, ai fini della tutela idrogeologica e della difesa del suolo, vige il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), redatto dall’Autorità di bacino del fiume Po, che si coordina con il PGRA (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni) predisposto in attuazione del D.lgs 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta “Direttiva Alluvioni”). Il nuovo Piano d’area recepisce la normativa e i limiti all’utilizzo del territorio con particolare riferimento alle fasce A e B.

Al fine della zonizzazione del Piano d’area, a seguito di un confronto con i tecnici della Regione Piemonte e gli estensori dei Piani geologici allegati ai PRG comunali, i rischi idrogeologici del territorio sono stati recepiti sovraordinando le fasce PAI alla classificazione 7/LAP (circolare P.G.R. 8.05.1996, n. 7/LAP, emanata dalla Regione Piemonte).

## **2.2. VALUTAZIONE D’INCIDENZA – SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO**

D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e s.m.i.

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Suppl. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997

Allegato G (previsto dall’art. 5, comma 4)

### **CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI**

#### **1. Caratteristiche dei piani e progetti**

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarità con altri piani e/o progetti;
- all’uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all’inquinamento e disturbi ambientali;

- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate.

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale:

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER.

D.P.G.R. n. 16/R del 16 novembre 2001

Regolamento regionale recante:

"Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza".

B.U. n. 47 del 21 novembre 2001

D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

G.U. n. 124 del 30 maggio 2003

D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007

Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Aggiornamento e definizione del nuovo sistema regionale dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

B.U. n. 42 del 18 ottobre 2007

L.R. n. 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"

(B.U. 2 luglio 2009, 2° suppl. al n. 26)

Art. 43 "Valutazione di incidenza di interventi, attività e progetti"

ART. 44 "Valutazione di incidenza di piani e programmi"

e allegati:

B) Valutazione di Incidenza - Linee guida per lo sviluppo del procedimento,

C) Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97,

D) Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97.

### 3. CARATTERISTICHE DELLA ZSC – ZPS IT 1150001 Valle del Ticino

Il territorio del Parco Naturale della Valle del Ticino coincide con quello della ZSC-ZPS ed ha una superficie di 6.590 ettari.

La ZSC-ZPS è stata istituita per la presenza di habitat e specie animali e vegetali compresi negli allegati I, II e IV della Direttiva “Habitat” e per la presenza di una ricca ornitofauna con numerose specie comprese nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli”.

#### 3.1. SCHEDA SITO NATURA 2000



#### NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),  
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),  
Sites of Community Importance (SCI) and  
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT1150001  
SITENAME Valle del Ticino

#### TABLE OF CONTENTS

- [1. SITE IDENTIFICATION](#)
- [2. SITE LOCATION](#)
- [3. ECOLOGICAL INFORMATION](#)
- [4. SITE DESCRIPTION](#)
- [5. SITE PROTECTION STATUS](#)
- [6. SITE MANAGEMENT](#)
- [7. MAP OF THE SITE](#)

#### 1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type	1.2 Site code	<a href="#">Back to top</a>
C	IT1150001	

#### 1.3 Site name

Valle del Ticino
------------------

1.4 First Compilation date	1.5 Update date
1995-12	2017-12

#### 1.6 Respondent:

<b>Name/Organisation:</b>	Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio - Settore Biodiversità e Aree Naturali
<b>Address:</b>	Via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino
<b>Email:</b>	biodiversita@regione.piemonte.it

#### 1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:	2006-10
National legal reference of SPA designation	D.G.R. n.76-2950 del 22/05/2006
Date site proposed as SCI:	1995-09
Date site confirmed as SCI:	No data
Date site designated as SAC:	2017-05

National legal reference of SAC designation:

DM 26/05/2017 - G.U. 135 del 13-06-2017

## 2. SITE LOCATION

[Back to top](#)

### 2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude  
8.728109

Latitude  
45.499026

### 2.2 Area [ha]:

6597.0

### 2.3 Marine area [%]

0.0

### 2.4 Sitelength [km]:

0.0

### 2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code

Region Name

ITC1

Piemonte

### 2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.0  
%)

## 3. ECOLOGICAL INFORMATION

[Back to top](#)

### 3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types						Site assessment			
Code	PF	NP	Cover [ha]	Cave [number]	Data quality	A B C D	A B C		
						Representativity	Relative Surface	Conservation	Global
2330			5.0		G	A	A	B	B
3150			131.94			B	C	B	B
3240			13.19			B	C	B	B
3260			6.6			B	C	B	C
3270			6.6			A	C	B	B

4030			5.0		G	B		C	B	B
6210			9.9		G	B		C	B	C
6210	X		4.34		G	B		C	B	C
6430			131.94			B		C	B	B
6510			303.46			B		C	B	B
9160			1133.0		G	A		C	B	B
91E0			571.0		G	B		C	B	A
91F0			225.0		G	B		C	B	B
9260			104.0		G	C		C	B	C

- **PF:** for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
- **NP:** in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
- **Cover:** decimal values can be entered
- **Caves:** for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

## 1.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 12/43/EEC and site evaluation for them

Species				Population in the site						Site assessment				
G	Code	Scientific Name	S	NP	T	Size		Unit	Cat.	D.qual.	A B C D		A B C	
						Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	G
F	1100	<a href="#">Acidosees naccardi</a>			p				V	DD	D			
B	A229	<a href="#">Alcedo atthis</a>			r				P	DD	C	A	C	B
B	A229	<a href="#">Alcedo atthis</a>			w				P	DD	C	A	C	B
B	A229	<a href="#">Alcedo atthis</a>			p				P	DD	C	A	C	B
B	A052	<a href="#">Anas crecca</a>			c				P	DD	D			
B	A050	<a href="#">Anas penelope</a>			c				P	DD	D			
B	A039	<a href="#">Anser fabalis</a>			c				P	DD	D			
B	A029	<a href="#">Ardea purpurea</a>			c				P	DD	C	A	C	B
B	A024	<a href="#">Ardeola ralloidea</a>			c				P	DD	D			
I	1092	<a href="#">Austropotamobius pallipes</a>			p				P	DD	C	B	C	C
B	A060	<a href="#">Aythya nyroca</a>			w				R	DD	C	B	C	B
F	1138	<a href="#">Barbus meridionalis</a>			p				V	DD	D			

F	1137	<a href="#">Barbus plebeus</a>		p			C	DD	C	B	C	A
B	A021	<a href="#">Botaurus stellaris</a>		w			P	DD	C	B	C	B
B	A224	<a href="#">Caprimulgus europaeus</a>		r			C	DD	C	A	C	B
B	A197	<a href="#">Chilodactylus niger</a>		c			P	DD	D			
F	1140	<a href="#">Chondrostoma soetta</a>		p			R	DD	D			
B	A030	<a href="#">Ciconia nigra</a>		c			P	DD	C	A	C	B
B	A081	<a href="#">Circus aeruginosus</a>		c			P	DD	C	A	C	B
B	A082	<a href="#">Circus cyaneus</a>		r			P	DD	C	A	C	B
F	5304	<a href="#">Cobitis bilineata</a>		p			C	DD	C	B	C	C
F	1163	<a href="#">Cottus gobio</a>		p			P	DD	C	B	C	B
B	A027	<a href="#">Egretta alba</a>		w			P	DD	C	A	C	B
B	A026	<a href="#">Egretta garzetta</a>		w			P	DD	C	A	C	B
B	A026	<a href="#">Egretta garzetta</a>		r			P	DD	C	A	C	B
B	A026	<a href="#">Egretta garzetta</a>		p			P	DD	C	A	C	B
B	A026	<a href="#">Egretta garzetta</a>		c			P	DD	C	A	C	B
B	A379	<a href="#">Emberiza hortulana</a>		r			P	DD	C	B	C	B
B	A098	<a href="#">Falco columbarius</a>		w			P	DD	C	A	C	B
B	A095	<a href="#">Falco naumanni</a>		c			R	DD	D			
B	A099	<a href="#">Falco subbuteo</a>		r			P	DD	D			
B	A097	<a href="#">Falco vespertinus</a>		c			P	DD	C	A	C	B
B	A097	<a href="#">Falco vespertinus</a>		r			P	DD	C	A	C	B
B	A321	<a href="#">Ficedula albicollis</a>		w			P	DD	C	A	C	B
B	A131	<a href="#">Himantopus himantopus</a>		c			P	DD	C	A	C	B
B	A022	<a href="#">Ixobrychus minutus</a>		r			P	DD	C	A	C	B
F	6152	<a href="#">Lampetra zanandreae</a>		p			P	DD	C	B	C	B
B	A338	<a href="#">Lanius collurio</a>		r			P	DD	C	C	C	B
B	A338	<a href="#">Lanius collurio</a>		c			P	DD	C	C	C	B
B	A340	<a href="#">Lanius excubitor</a>		c			P	DD	D			
B	A339	<a href="#">Lanius minor</a>		c			P	DD	D			
I	1083	<a href="#">Lucanus cervus</a>		p			P	DD	C	B	C	B
B	A246	<a href="#">Lullula arborea</a>		w			P	DD	D			
I	1060	<a href="#">Lycaena dispar</a>		p			P	DD	B	B	C	B
B	A073	<a href="#">Miltus minor</a>		r			C	DD	C	A	C	B
B	A023	<a href="#">Nycticorax nycticorax</a>		r			P	DD	C	A	C	B
I	1037	<a href="#">Ophiogomphus cecilia</a>		p			P	DD	C	B	C	B
I	1041	<a href="#">Oxygastra curtisii</a>		p			P	DD	C	B	C	B
B	A094	<a href="#">Pandion haliaetus</a>		c			P	DD	D			
		<a href="#">Pelobates fuscus</a>										

A	1199	<a href="#">Insubricus</a>			p				P	DD	A	A	A	B
B	A072	<a href="#">Permis aplivorus</a>			c				P	DD	C	A	C	B
B	A072	<a href="#">Permis aplivorus</a>			r				P	DD	C	A	C	B
B	A151	<a href="#">Philomachus pugnax</a>			c				P	DD	D			
B	A005	<a href="#">Podiceps cristatus</a>			p				P	DD	C	B	C	B
F	5962	<a href="#">Protochondrostoma ganai</a>			p				R	DD	C	B	C	C
B	A118	<a href="#">Rallus aquaticus</a>			p				P	DD	C	B	C	B
A	1215	<a href="#">Rana latastei</a>			p				P	DD	B	A	A	A
F	1114	<a href="#">Rutilus rutilus</a>			p				R	DD	D			
F	1991	<a href="#">Sabanejewia laryata</a>			p				V	DD	D			
F	1107	<a href="#">Salmo marmoratus</a>			p				V	DD	D			
B	A195	<a href="#">Sterna albifrons</a>			c				P	DD	D			
B	A195	<a href="#">Sterna albifrons</a>			r				P	DD	D			
B	A193	<a href="#">Sterna hirundo</a>			r				P	DD	C	A	C	B
B	A193	<a href="#">Sterna hirundo</a>			c				P	DD	C	A	C	B
F	5331	<a href="#">Telestus muticallus</a>			p				C	DD	C	B	C	A
B	A166	<a href="#">Tringa glareola</a>			c				P	DD	D			
A	1167	<a href="#">Triturus carnifex</a>			p				P	DD	C	B	C	B
I	1016	<a href="#">Vertigo mouliniana</a>			p				P	DD	B	C	C	C

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Type:** p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see [reference portal](#))
- **Abundance categories (Cat.):** C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

### 3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species					Population in the site				Motivation					
Group	CODE	Scientific Name	S	NP	Size		Unit	Cat.	Species Annex		Other categories			
					Min	Max		C R V P	IV	V	A	B	C	D
R		<a href="#">Anguis fragilis</a>			0			P					X	
M		<a href="#">Apodemus agrarius</a>			0			P						X
I		<a href="#">Branthia hecate</a>			0			P					X	

A		<a href="#">Bufo bufo</a>		0		P				X	
A	1201	<a href="#">Bufo viridis</a>		0		P	X				
R	1284	<a href="#">Coluber viridiflavus</a>		0		P				X	
I		<a href="#">Cupido argolades</a>		0		P					X
I		<a href="#">Cymindia axillaris</a>		0		P					X
M		<a href="#">Dama dama</a>		0		P				X	
I		<a href="#">Dendrophilus punctatus</a>		0		P					X
R	1281	<a href="#">Elaphe longissima</a>		0		P	X				
M	1327	<a href="#">Eptesicus serotinus</a>		0		P	X				
M		<a href="#">Erinaceus europaeus</a>		0		P				X	
P		<a href="#">Gagea pratensis (Pers.) Dumort.</a>		0		P					X
P		<a href="#">Gladolus imbricatus L.</a>		0		P					X
M		<a href="#">Gila gila</a>		0		P				X	
I		<a href="#">Gnatonchus schmidti</a>		0		P					X
I		<a href="#">Gomphus flavipes</a>		0		P				X	
I	1026	<a href="#">Helix pomatia</a>		0		P		X			
I		<a href="#">Heteropterus morpheus</a>		0		P			X		
I	1034	<a href="#">Hirudo medicinalis</a>		0		P		X			
P		<a href="#">Hottonia palustris L.</a>		0		P			X		
A		<a href="#">Hydia intermedia</a>		0		P				X	
P		<a href="#">Iris albirica L.</a>		0		P			X		
R		<a href="#">Lacerta bilineata</a>		0		P				X	
M		<a href="#">Lepus europaeus</a>		0		P				X	
P	1725	<a href="#">Lindernia procumbens</a>		0		C	X				
I	1058	<a href="#">Maculinea arion</a>		0		P	X				
M		<a href="#">Martes foina</a>		0		P				X	
I		<a href="#">Masoreus wetterhalli</a>		0		P					X
M		<a href="#">Meles meles</a>		0		P				X	

I		<a href="#">Mellicta britomarta</a>		0		P					X	
M		<a href="#">Micromys minutus</a>		0		P			X			
M		<a href="#">Microtus arvalis</a>		0		P						X
M		<a href="#">Microtus savii</a>		0		P				X		
M	1341	<a href="#">Musccardinus avellanarius</a>		0		P	X					
M		<a href="#">Mustela nivalis</a>		0		P					X	
M	1358	<a href="#">Mustela putorius</a>		0		P		X				
R		<a href="#">Natrix natrix</a>		0		P					X	
R	1292	<a href="#">Natrix tessellata</a>		0		P	X					
M		<a href="#">Neomys fodiens</a>		0		P					X	
P		<a href="#">Osmunda regalis L.</a>		0		P						X
M	2016	<a href="#">Pipistrellus kuhli</a>		0		P	X					
M	1309	<a href="#">Pipistrellus pipistrellus</a>		0		P	X					
M	1326	<a href="#">Plecotus auritus</a>		0		P	X					
R	1256	<a href="#">Podarcis muralis</a>		0		P	X					
A	1209	<a href="#">Rana dalmatina</a>		0		P	X					
A	1210	<a href="#">Rana esculenta</a>		0		P		X				
A	1207	<a href="#">Rana lessonae</a>		0		P	X					
M		<a href="#">Sclurus vulgaris</a>		0		P					X	
M		<a href="#">Sorex araneus</a>		0		P					X	
M		<a href="#">Sorex minutus</a>		0		P					X	
I		<a href="#">Syntomus foveatus</a>		0		P						X
A		<a href="#">Triturus vulgaris</a>		0		P					X	
I	1033	<a href="#">Uta stansburiana</a>		0		P		X				
P		<a href="#">Vallisneria spiralis L.</a>		0		P						X
I	1053	<a href="#">Zerynthia polyxena</a>		0		P	X					

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **CODE:** for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used

in addition to the scientific name

- **S**: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP**: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Unit**: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see [reference portal](#))
- **Cat.**: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
- **Motivation categories**: **IV, V**: Annex Species (Habitats Directive), **A**: National Red List data; **B**: Endemics; **C**: International Conventions; **D**: other reasons

## 4. SITE DESCRIPTION

[Back to top](#)

### 4.1 General site character

Habitat class	% Cover
N16	46.0
N17	6.0
N06	4.0
N09	5.0
N20	2.0
N08	1.0
N23	3.0
N13	1.0
N15	25.0
N12	1.0
N10	5.0
N19	1.0
Total Habitat Cover	100

#### Other Site Characteristics

Ampia valle fluviale con presenza di boschi ripariali, ampi greti e differenti ambienti acquatici ben conservati sia di acque correnti che stagnanti.

### 4.2 Quality and importance

Buona qualità, in genere, delle acque del fiume, di elevata valenza come corridoio ecologico. Presenza di lanche con interessante flora idrofila e ricchissimi popolamenti avifaunistici. Greti a vegetazione xerofila con alcune specie rare e lembi discretamente conservati di bosco planiziale con partecipazione, su terrazzi, di cerro e orniello. Discesa a quote planiziali di specie montane. E' presente una delle erpetocenosi più complete del Piemonte.

### 4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts			
Rank	Threats and pressures [code]	Pollution (optional) [code]	inside/outside [i o b]
L	J02.06.01		i
L	D01.04		i
H	I01		i
L	F03.01.01		i

Positive Impacts			
Rank	Activities, management [code]	Pollution (optional) [code]	inside/outside [i o b]
H	B02.05		i

L	D02.01.01		i
L	D04.01		b
L	J02.06.04		i
M	H04.03		i
L	D01.02		i

Rank: H = high, M = medium, L = low

Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,

T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions

i = inside, o = outside, b = both

#### 4.4 Ownership (optional)

Type	[%]	
Public	National/Federal	0
	State/Province	0
	Local/Municipal	0
	Any Public	11
Joint or Co-Ownership	0	
Private	89	
Unknown	0	
sum	100	

#### 4.5 Documentation

Barattelli C., 2000 ? Studio di una unità di paesaggio fluviale all'interno del Parco del Ticino (tra Cameri e Turbigo) secondo i principi di ecologia del paesaggio. Tesi di Laurea. Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; Barbieri F., Fasola M., Pazzuconi A., 1975 - Censimento della popolazione di uccelli nidificanti in un bosco ripariale del Ticino. Riv. ital. Orn.; Boano G., Sindaco R., 1992 - Distribuzione e status di *Rana latastei* in Piemonte. Quad. Civ. Staz. Idrobiol.; Fasola M., Gariboldi A., 1987 - Il Colino della Virginia, *Colinus virginianus*, in Italia. Riv. Ital. Ornit.; Fomeris G., Merati F., Pascale M., Perosino G. C., 2005 ? Materiali e metodi per i campionamenti e monitoraggi dell'ittiofauna. Determinazione della qualità delle comunità ittiche: indice ittico nel bacino occidentale del Po. Regione Piemonte. Direzione Pianificazione risorse idriche; Fortina R., Marocco R., 1994 - Distribuzione del Pelobate insubrico, *Pelobates fuscus* insubricus Cornalia, in Piemonte. Riv. Piem. St. Nat. 15: 117-126; Galeotti P., 1981 - Gli uccelli del Parco del Ticino; GPSO, 1982/1995 - Resoconto ornitologico per la Regione Piemonte - Valle d'Aosta. Riv. Piem. St. Nat. N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15; I.P.L.A., 1988 ? Piano di Assestamento forestale Parco Naturale Valle del Ticino. Regione Piemonte, Assessorato alla Programmazione Economica e alla Pianificazione del Territorio. (redatto); Mingozzi T., Boano G., Pulcher C. e collab., 1988 - Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Vald'Aosta 1980 ? 1984. (Monografie VIII) Mus. Reg. Scienze Nat., Torino; Monzini V., 1986 - Reperti inediti nel Parco del Ticino. Boll. Soc. Ent. Ital. Genova; Pescarolo R., 1985 - Alcuni interessanti coleotteri del Piemonte. Riv. Piem. St. Nat., 6: 261-268; Pescarolo R., 1990 - Ricerche sui coleotteri della Valle del Ticino. Riv. Piem. St. Nat., 11: 81-104; Pescarolo R., 1991 - Alcuni interessanti coleotteri del Piemonte. Riv. Piem. St. Nat., 12: 39-46; Regione Piemonte, Assessorato alla Programmazione Economica e alla Pianificazione del Territorio, 1988 - Piano dell'Area Parco Naturale della Valle Ticino; Regione Piemonte, Assessorato Caccia e Pesca, 1991 - Carta ittica relativa al territorio della regione piemontese; Regione Piemonte. Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche, 2004 ? Rilievi ittiofauna per Carta Ittica Regionale.

## 5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

[Back to top](#)

### 5.1 Designation types at national and regional level:

Code	Cover [%]
IT31	8.0
IT04	99.0

Code	Cover [%]
IT35	11.0

Code	Cover [%]
IT13	7.0

### 5.2 Relation of the described site with other sites:

designated at national or regional level:

Type code	Site name	Type	Cover [%]
IT13	Vincolo idrogeologico	*	7.0
IT31	Valle del Ticino - Casone Montelame	-	4.0
IT04	Parco naturale del Ticino	*	99.0
IT99	Zona militare Bellinzago - Cameri	/	3.0
IT95	Azienda Agriturismo-Venatoria San Martino	/	3.0
IT31	Valle del Ticino - Langosco	-	4.0
IT35	Galassini	*	11.0
IT95	Azienda Agriturismo-Venatoria Romentino Est	/	4.0
IT95	Azienda Agriturismo-Venatoria Galiate	/	1.0
IT22	Bomago - Cameri	/	2.0

designated at international level:

Type	Site name	Type	Cover [%]
biosphere	Valle del Ticino	*	99.0

### 5.3 Site designation (optional)

## 6. SITE MANAGEMENT

[Back to top](#)

### 6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:	Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore
Address:	Villa Picchetta - 28062 Cameri NO
Email:	info@parcoticinolagomaggiore.it

### 6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

<input type="checkbox"/>	Yes
<input checked="" type="checkbox"/>	No, but in preparation
<input type="checkbox"/>	No

### 6.3 Conservation measures (optional)

## 7. MAP OF THE SITES

[Back to top](#)

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes  No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

094, 095, 117, 118 1:10000 Gauss-Boaga — CTR Piemonte 1:10.000 (Fuso 32 – sistema di riferimento UTM WGS84) – Sezioni: 094080, 094120, 095090, 094160, 095130, 117010, 117050, 117090, 117100, 117140, 117150, 138020, 138030

### 3.2. HABITAT

#### **2330 – Praterie aperte a *Corynephorus* e *Agrostis* su dossi sabbiosi interni**

Habitat costituito da praterie secche acidofile ricche di licheni su dossi e/o depositi sabbiosi fluvio-glaciali della Pianura Padana occidentale.

#### **3150 – “Laghi e stagni eutrofici naturali con vegetazione sommersa e galleggiante del *Magnopotamion* e *Hydrocharition*”**

Si tratta di cenosi di erbe radicate sul fondo, liberamente natanti o sommerse in acque ferme eutrofiche, spesso torbide, di stagni e lanche. Spesso associate con canneti di *Phragmites australis*, cenosi a *Typha latifolia*, arbusteti di *Salix cinerea*, boschi paludosi di *Alnus glutinosa*.

La tendenza è quella di un naturale interrimento per progressiva estensione del canneto.

#### **3240 - “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*”**

Habitat che si sviluppa lungo la massima parte dei fiumi e torrenti alpini con una certa portata e letti poco incassati. In pianura è un habitat frammentato e spesso associato con alneti.

Si tratta di cenosi instabili a causa delle ricorrenti piene con erosioni ed inghiainamenti.

#### **3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*”**

Habitat tipico delle zone di pianura nell’area dei fontanili. Si tratta di popolamenti discontinui, flottanti, emergenti o più spesso sommersi di specie erbacee radicanti sul fondo di acque pure e fredde, oligotrofiche, lentamente scorrenti.

#### **3270 – Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.**

Habitat costituito da comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, periodicamente inondate e ricche di nitrati dei fiumi di pianura e della fascia submontana, con vegetazione annuale nitrofila pioniera delle alleanze *Chenopodion rubri* p.p. e *Bidention* p.p.. L’azione del fiume impedisce lo sviluppo verso vegetazioni di greto dominate da specie erbacee biennali o perenni.

#### **4030 – Lande secche europee**

Vegetazione basso-arbustiva acidofila generalmente dominata da *Calluna vulgaris* (brughiera), spesso ricca in specie dei generi *Vaccinium*, *Genista*, *Erica* e/o di *Ulex europaeus*, presente nella Pianura Padana e nelle regioni centro-settentrionali del versante occidentale della Penisola, dal piano basale a quello submontano-montano.

Salvo casi particolari, le brughiere tendono a evolvere più o meno rapidamente verso comunità forestali, conservandosi solo con il periodico passaggio del fuoco o con il pascolo.

**6210 - “Formazioni erbose secche seminaturali e facie coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) “. Habitat prioritario se rappresenta un sito importante per orchidee**

Pur non essendo calciofile, possono essere inquadrati in questa categoria le formazioni dei pratelli xerici alluvionale del *Diplachnion* (*Helianthemo-Caricetum liparocarpici*) e dello *Xerobromion*.

Questo habitat è rappresentato da praterie con radi arbusti in ambienti particolarmente xerici colonizzate da formazioni vegetali pioniere.

Un tempo oggetto di sfalcio e pascolo sono ormai abbandonate da tempo.

Nella Valle del Ticino si sono formate in seguito alla divagazione fluviale su greti ciottolosi abbandonati dal fiume.

Questi pratelli aridi sono a rischio di scomparsa a causa delle sistemazioni idrauliche che limitano la divagazione fluviale, impedendo la formazione di nuovi ambienti, mentre le vecchie formazioni hanno la tendenza ad una lentissima ma inevitabile evoluzione verso formazioni vegetali più complesse.

Il mantenimento di questi siti richiederebbe in alcuni casi l'eliminazione degli alberi e degli arbusti invadenti.

La biodiversità vegetale in queste zone è molto elevata, tuttavia questo habitat è prioritario solo se rappresenta un sito importante per le orchidee in base ad almeno uno dei seguenti criteri:

è presente un ricco contingente di specie

è presente una popolazione di una specie non molto comune sul territorio nazionale

sono presenti una o più specie di orchidee rare, molto rare od eccezionali sul territorio nazionale.

**6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megafornie idrofile**

Comunità di alte erbe a foglie grandi (megafornie), igrofile e nitrofile che si sviluppano, in prevalenza, al margine dei corsi d'acqua e di boschi igro-mesofili. Possono derivare dall'abbandono di prati umidi falciati, ma più spesso rappresentano comunità naturali di orlo boschivo.

**6510 – “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)”**

Habitat localizzato su porzioni marginali della bassa e alta pianura, da 100 a 500 metri di quota.

Sono praterie a copertura totale di suoli alluvionali pianeggianti, tendenti a pH neutro con drenaggio variabile.

Nelle zone pianeggianti, se abbandonati, tendono a banalizzarsi e, piuttosto rapidamente, ad essere invasi da infestanti, quindi ad evolvere verso le cenosi forestali dalle quali derivano.

**9160 – “Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*”**

Caratterizzato dalla presenza di Farnia, Carpino bianco, Rovere, Tiglio cordato, Frassino, Ciliegio selvatico, Acero campestre, Robinia, Orniello.

Le unità fitosociologiche associate sono: *Carpinion* e subordinatamente elementi del *Quercetalia robori-petrae* e *Quercetalia pubescenti-petrae*.

Si tratta di fustaie talvolta estese, ma più spesso lembi relittuali di boschi mesofili tipici della pianura con infiltrazione di specie naturalizzate. I suoli sono alluvionali recenti e antichi (terrazzi fluvioglaciali) con substrati sabbiosi, ciottolosi ben drenati.

**91E0 - Habitat prioritario "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* a (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)"**

Caratterizzato dalla presenza di Ontano nero, Frassino maggiore, Salice bianco, Pioppo nero, Pioppo bianco in sottotipi diversi.

Le unità fitosociologiche associate sono: *Salicion albae*, *Alno-Padion*, *Alnion glutinosae*, *Alnion incanae*.

Si tratta di boschi più o meno strettamente legati ai corsi d'acqua. I vari tipi forestali si insediano a seconda della profondità della falda e del tipo di suolo (sabbioso, ciottoloso, asfittico, ecc.).

In pianura questo habitat è associato o in contatto con greti nudi, relitti di querceti di farnia, robinieti, pioppeti artificiali e seminativi.

**91F0 - "Foreste miste riparie dei grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus augustifolia* (*Ulmion minoris*)"**

Si tratta di lembi residui di un variegato mosaico vegetazionale costituito da diverse tipologie: Pioppeto di Pioppo nero, Pioppeto di Pioppo bianco, Saliceto di Salice bianco, Alneto di Ontano nero, Querco-Carpineto della bassa pianura sottotipo golenale.

Sono boschi ad alto fusto o ceduo composto lungo gli alvei fluviali, soggetti a più o meno regolari esondazioni.

La conservazione è in generale mediocre in Piemonte a causa delle regimazioni idrauliche e dell'invasione di specie esotiche quali Robinia e Ciliegio tardivo.

**9260 - «Foreste di *Castanea sativa*»**

Si tratta di boschi fitti cedui semplici monospecifici, boschi a struttura irregolare oppure fustaie rade. Sono associati con querceti di rovere, betuleti e querceti di cerro e roverella.

La tendenza è quella di formare boschi misti plurispecifici e disetanei a causa dell'abbandono delle cure colturali.

### 3.3. PIANTE VASCOLARI

*Lindernia procumbens* è una piccola pianta annua dei suoli umidi, fangosi e paludosi della pianura.

Si tratta di una specie rara e quasi ovunque scomparsa a causa delle bonifiche.

Le conferme della sua presenza in area Parco sono poco numerose e non recenti.

*Myosotis rehsteineri* è una pianta ad ampia diffusione europea ma fortemente minacciata dagli interventi antropici sulle rive dei corsi d'acqua. Cresce lungo le rive del Ticino e delle risorgive formando tappeti azzurri durante la fioritura.

### 3.4. MAMMIFERI

***Lutra lutra***: la Lontra è un mammifero acquatico per eccellenza, presente lungo fiumi, laghi e paludi, con abbondanza di pesce, poco disturbati e con le rive in ottime condizioni di naturalità.

Il Parco del Ticino Piemontese ha avviato nel 1988 il "Progetto Lontra" che si prefigge come scopo lo studio della Lontra in cattività finalizzato alla reintroduzione della specie nella Valle del Ticino.

Uno Studio di Fattibilità della Reintroduzione, che ha interesse l'intero territorio del Parco Piemontese e Lombardo, ha valutato tramite la determinazione dei fattori limitanti la sopravvivenza della Lontra quali disponibilità alimentari, inquinamento delle acque, copertura vegetale delle rive dei corsi d'acqua, disponibilità di siti adatti per la costruzione di tane, disturbo antropico, l'idoneità ambientale del Ticino e dei corsi d'acqua secondari. Questo studio ha sino ad ora confermato che la Valle del Ticino presenta caratteristiche ambientali molto favorevoli ad ospitare una popolazione di Lontre.

Alcuni esemplari di Lontre sono stati liberati, a scopo sperimentale, nel 2000-2002; gli animali si sono ben adattati all'ambiente.

***Eptesicus serotinus*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Pipistrellus kuhlii*** : chiroterteri antropofili frequentano anche i centri abitati, le colonie riproduttive si trovano prevalentemente in cavità ed interstizi di edifici. Sono specie ampiamente diffuse in Piemonte.

### 3.5. RETTILI

***Lacerta (viridis) bilineata*** : IL Ramarro occidentale è una lucertola di grandi dimensioni (fino a 130 cm) che presenta quasi sempre tonalità verdi nella colorazione. Vive in ambienti soleggiate, con ricca vegetazione erbacea ed arbustiva, ma si può trovare anche in zone aride, lungo le rive dei corsi d'acqua, ai margini del bosco e lungo massicciate stradali.

Il Ramarro è ancora ampiamente diffuso in Piemonte, anche se nelle zone intensamente coltivate è diventato raro a causa della sottrazione di habitat.

***Podarcis muralis*** : la Lucertola muraiola è un rettile di piccole dimensioni (fino a 70 cm), diffusissimo in tutto il Piemonte, anche nelle zone abitate.

***Hierophis (= Coluber) viridiflavus*** : il Biacco è un serpente di dimensioni notevoli (fino a 160 cm) che presenta una caratteristica colorazione gialla e nera. E' il serpente più diffuso in Piemonte, frequenta ambienti disparati anche molto antropizzati.

***Elaphe longissima*** : il Saettone comune raggiunge dimensioni notevoli (fino a 160 cm) ed ha una caratteristica colorazione verdastra o beige. Predilige habitat aperti con vegetazione arborea o arbustiva. Serpente agilissimo si arrampica facilmente sugli alberi e cespugli.

***Natrix tessellata***: la Natrice tassellata predilige le lanche ed i corsi d'acqua con sponde naturali. E' una specie piuttosto localizzata e sempre più rara in Piemonte a causa della distruzione degli habitat ripariali.

### 3.6. ANFIBI

Il Parco del Ticino, in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, ha effettuato tra il marzo 2004 e l'agosto 2006 il progetto "Censimento dei siti riproduttivi di Anfibi presenti nel Parco Naturale Valle del Ticino Piemontese".

La raccolta dati ha permesso di accertare la presenza nel territorio del Parco di 10 taxa di Anfibi:

1) *Rana dalmatina*; 2) *Rana latastei*; 3) *Rana kl. esculenta*; 4) *Rana lessonae*; 5) *Hyla intermedia*; 6) *Bufo bufo*; 7) *Bufo viridis*; 8) *Pelobates fuscus insubricus*; 9) *Triturus carnifex*; 10) *Triturus vulgaris meridionalis*.

I dati più interessanti emersi dal censimento riguardano *Rana latastei* e *Triturus carnifex*, specie di elevato interesse conservazionistico. La rana di Lataste risulta estremamente rara in Piemonte, con popolazioni spesso esigue e isolate. A differenza di quanto accade nel resto del territorio regionale, nel Parco del Ticino questa specie risulta estremamente diffusa e spesso anche la specie più abbondante (risulta presente in 45 siti su 77). Questo testimonia come il Parco presenti ancora un elevato numero di ambienti adatti alla sopravvivenza di questo taxon, relativamente ben conservati.

Il tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*), invece, risulta estremamente raro nel Parco (solo tre siti riproduttivi accertati). Questa specie, insieme a *Pelobates fuscus insubricus*, è quindi uno dei taxon più a rischio di estinzione nel territorio del Parco e richiede urgenti misure di tutela.

Lo stato conservazionistico e la distribuzione del pelobate fosco sono ben noti e oggetto di studio nell'ambito di un progetto Life e di Progetti Regionali, durante il censimento non è stato rinvenuto nessun nuovo sito oltre a quelli già conosciuti nella zona di Cameri.

Il Rospo smeraldino (*Bufo viridis*) e la Raganella italiana (*Hyla intermedia*) sono risultate specie relativamente abbondanti negli ambienti di risaia, ma rari nel resto del territorio esaminato: ciò sottolinea l'importanza delle colture risicole in quanto importanti siti riproduttivi per molte specie eliofile.

Le altre specie presenti, la rana dalmatina (*Rana dalmatina*), le "rane verdi" (*Rana kl. esculenta* e *Rana lessonae*), il tritone punteggiato (*Triturus vulgaris meridionalis*) e il rospo comune (*Bufo bufo*), sono risultate abbondanti e diffuse uniformemente nel territorio del Parco. Pur non essendo gravemente minacciate a breve periodo, queste specie sono in costante declino principalmente per la scomparsa dei siti idonei, l'isolamento delle popolazioni e l'introduzione di pesci.

Infine, alcune specie potenzialmente presenti (*Salamandra salamandra* e *Rana temporaria*) finora non sono state confermate.

A seguire sono riassunti i dati raccolti per le singole specie.

*Triturus carnifex*: il tritone crestato italiano in Piemonte è diffuso principalmente nelle aree di pianura e di bassa collina. Verso ovest il suo areale diventa frammentato e si riduce a poche popolazioni isolate.

Nel Parco del Ticino il tritone crestato è risultato estremamente raro: i pochi siti riproduttivi sono costituiti da una risaia nei dintorni di Cameri e due canali irrigui nei comuni di Bellinzago N.se e Oleggio.

*Triturus vulgaris meridionalis*: (specie non compresa nella scheda sito) l'areale del Tritone punteggiato italiano in Piemonte coincide in linea di massima con quello di *Triturus carnifex*: si rinviene in pianura, in collina e sull'Appennino. Colonizza raramente le risaie ed è quindi assente da gran parte delle pianure coltivate nelle province di Vercelli e Novara.

Nel Parco del Ticino il tritone punteggiato risulta più diffuso rispetto a *Triturus carnifex*. Questa specie più piccola e adattabile, infatti, è in grado di colonizzare stagni di esigue dimensioni e di tollerare temperature dell'acqua più basse. Questo gli permette di riprodursi in molte delle pozze sparse lungo la fascia di boschi ripariali del Ticino. Nessuna popolazione è stata rinvenuta a nord di Bellinzago Novarese: il minor numero di zone umide e la forte escursione idrica che caratterizza questo tratto fluviale rendono particolarmente difficile la sopravvivenza delle specie più esigenti. Non si esclude, però, che ulteriori ricerche possano portare al rinvenimento di popolazioni relitte.

*Pelobates fuscus insubricus*: il Pelobate fosco è una specie largamente diffusa in tutta l'Europa centro-orientale. In Italia è presente con la sottospecie *P.f. insubricus* il cui areale potenziale è esteso da est a ovest lungo tutta la Pianura Padana; purtroppo ormai esistono solo più una decina di popolazioni residue principalmente nel Nord-Ovest: pianura a sud di Torino, Eporediese, pianura novarese, Lomellina, colline del Varesotto e pianura cremonese. Segnalazioni sporadiche riguardano le province di Mantova, Ferrara, Ravenna, Venezia e Pordenone.

Nel territorio del Parco del Ticino Piemontese esistono due popolazioni residue nei dintorni di Villa Picchetta di Cameri. I siti riproduttivi sono costituiti da risaie. La loro trasformazione in monoculture e la pratica delle periodiche "asciutte" hanno contribuito in maniera consistente alla scomparsa della maggior parte delle popolazioni.

*Bufo bufo*: (specie non compresa nella scheda Natura 2000) il Rospo comune è diffuso in Piemonte dalle quote più basse fino a 1700 m di quota, ma è più abbondante nelle zone planiziali e collinari.

Nel Parco il rospo comune è stato osservato lungo tutto il tratto fluviale esaminato, benché presente con popolazioni a volte esigue. Nella maggior parte dei casi i siti riproduttivi sono costituiti da ampie lanche non troppo ombreggiate. È una specie ad elevata capacità di adattamento e relativamente abbondante nel territorio del Parco.

*Bufo viridis*: il Rospo smeraldino in Italia è ampiamente diffuso, sia sul continente che sulle isole. In Piemonte è presente principalmente nelle aree planiziali, dove spesso frequenta i terreni alluvionali lungo i principali corsi d'acqua. Il limite occidentale della specie è situato lungo le aree prealpine occidentali. Si può ipotizzare che le popolazioni piemontesi fossero esclusive degli ambienti golenali e che si sarebbe espanso nel resto della pianura solo dopo l'intervento antropico di abbattimento della foresta padana.

Nel Parco del Ticino le principali popolazioni utilizzano le risaie come sito riproduttivo. Questa specie, che predilige le pozze calde e ben soleggiate, è completamente assente dai boschi planiziali

e dalle fresche lanche del Ticino. Per questo motivo, pur essendo abbastanza diffuso a livello regionale, risulta raro nel Parco dove frequenta unicamente le risaie nei dintorni di Villa Picchetta.

Piccole popolazioni potrebbero essere distribuite anche lungo i ghiaietti alluvionali in prossimità del fiume, dove utilizzerebbero come siti riproduttivi le numerose pozze laterali. Il carattere estremamente temporaneo di questi siti, che compaiono e scompaiono ad ogni piena del fiume, ha reso difficoltoso un censimento dettagliato e ha probabilmente causato una sottostima del reale numero di popolazioni.

*Hyla (arborea) intermedia*: la Raganella italiana è un endemismo italiano ed è stata recentemente differenziata da *Hyla arborea*. Nel territorio piemontese la raganella italiana è distribuita principalmente nelle aree di pianura e bassa collina. In questa regione la specie non sembra particolarmente minacciata, ma è in regresso nelle aree fortemente antropizzate.

Nel Parco del Ticino questa specie si riproduce principalmente nelle risaie. L'area con le popolazioni più abbondanti è costituita dal complesso di risaie nei dintorni di villa Picchetta. Nel restante tratto fluviale *Hyla intermedia* è risultata presente solo con sporadiche e spesso esigue popolazioni.

La raganella italiana risulta dunque relativamente poco abbondante nel Parco del Ticino: le numerose lanche fluviali e risorgive che caratterizzano le zone umide del Ticino, infatti, sono spesso fresche e ombreggiate, poco adatte alla raganella italiana che predilige siti riproduttivi ben soleggiati e con temperature dell'acqua elevate.

*Rana dalmatina*: in Italia la Rana dalmatina è presente in tutta la penisola; sugli Appennini raggiunge regolarmente i 1000-1200 m di quota mentre a Nord colonizza principalmente le basse e medie quote.

In Piemonte risulta una delle specie di anfibio più diffuse, riuscendo a sopravvivere a condizioni di xericità relativamente elevate. A livello regionale la rana dalmatina manca o è molto scarsa in ampie aree lungo il Po.

Nel territorio del Parco la rana dalmatina è risultata ubiquitaria. Spesso la si trova in sintopia con *Rana latastei*, anche se rispetto a quest'ultima tende a evitare le acque correnti e poco soleggiate.

*Rana latastei*: La rana di Lataste è presente in Italia e diffusa principalmente nel bacino padano-veneto.

In Piemonte è prevalentemente distribuita a nord del Po, raggiungendo ad Ovest la pianura Cuneo-torinese: in questa regione *Rana latastei* è abbondante unicamente lungo la Valle del Ticino, mentre le popolazioni presenti sul resto del territorio piemontese risultano estremamente esigue e isolate.

Nel Parco del Ticino *Rana latastei* è risultata estremamente diffusa nella parte centro-meridionale del tratto fluviale, risultando spesso anche la specie più abbondante. Invece, è risultata assente dal tratto settentrionale: non è stata rinvenuta nessuna popolazione a nord del comune di Oleggio. Il Parco del Ticino costituisce l'area con il maggior numero di popolazioni di tutto il Piemonte. Questo elevato numero di popolazioni è principalmente dovuto alla persistenza di ampie fasce di boschi planiziali umidi relativamente ben conservati, che costituiscono l'habitat ottimale per la specie.

*Rana lessonae*: Rana di Lessona

*Rana klepton esculenta*: *Rana esculenta*

Il “complesso” *lessonae-esculenta* (o L-E) comprende una vera specie, la rana di Lessonae (*Rana lessonae*), e il suo klepton (o parassita sessuale), la rana esculenta (*Rana kl. esculenta*). Poiché *Rana esculenta* (la specie ibrida) non è in grado di generare autonomamente prole vitale, è presente unicamente in popolazioni miste.

*Rana lessonae* e *Rana kl. esculenta* appartengono al gruppo delle “rane verdi”; essendo difficilmente distinguibili dal punto di vista morfologico, in questo censimento sono state trattate congiuntamente.

In Italia le due specie si rinvencono unicamente nella Pianura Padana a nord del Po (mentre a sud sono sostituite dal synklepton *Rana bergeri* e *Rana klepton hispanica*).

*Rana lessonae* e *Rana kl. esculenta* sono praticamente ubiquitarie nel territorio del Parco. Giovani e adulti si rinvencono in tutte le risorse idriche disponibili: lanche, canali, risaie, stagni, laghetti, acquitrini, etc. La riproduzione, invece, avviene principalmente in corpi d’acqua ben esposti al sole: le fredde lanche risorgive, infatti, pur essendo frequentate da numerosi esemplari per le attività trofiche, non sono quasi mai utilizzate come sito di riproduzione.

### 3.7. PESCI

I Parchi del Ticino Piemontese e Lombardo e la FIPSAS hanno effettuato, tramite la Società Graia di Varano Borghi (VA), una “Ricerca sulla Fauna Ittica del Ticino” che si è conclusa nel 1999.

Lo studio ha interessato 58 stazioni di campionamento, rappresentative delle situazioni ambientali più frequentemente riscontrabili lungo l’intero percorso del Ticino sublacuale e 6 stazioni sugli ambienti laterali.

Nel complesso sono state rinvenute 39 specie ittiche, sono stati catturati ed identificati 10.855 soggetti, su 1.510 esemplari sono stati rilevati i dati morfometrici, sono stati prelevati 688 campioni di scaglie.

I risultati hanno evidenziato la grande complessità strutturale del popolamento ittico del Ticino, con predominanza di ciprinidi reofili e presenza modesta di salmonidi, reliquato delle ricche popolazioni testimoniate per il passato.

### FAUNA ITTICA del Ticino

Nome scientifico	Nome italiano	Esotici
<i>Alburnus alburnus alborella</i>	Alborella	
<i>Acipenser naccarii</i>	Storione	
<i>Anguilla anguilla</i>	Anguilla	
<i>Barbus barbus plebejus</i>	Barbo comune	
<i>Barbus meridionalis</i>	Barbo canino	
<i>Carassius carassius</i>	Carassio	*
<i>Chondrostoma genei</i>	Lasca	
<i>Chondrostoma soetta</i>	Savetta	
<i>Cobitis taenia</i>	Cobite comune	
<i>Cottus gobio</i>	Scazzone	
<i>Cyprinus carpio</i>	Carpa	
<i>Esox lucius</i>	Luccio	
<i>Gambusia holbrooki</i>	Gambusia	*
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	Spinarello	
<i>Gobio gobio</i>	Gobione	
<i>Ictalurus melas</i>	Pesce gatto	*
<i>Lampetra zanandreae</i>	Lampreda padana	
<i>Lepomis gibbosus</i>	Persico sole	*
<i>Leuciscus cephalus</i>	Cavedano	
<i>Leuciscus souffia</i>	Vairone	
<i>Lota lota</i>	Bottatrice	
<i>Micropterus salmoides</i>	Persico trota	*
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Trota iridea	
<i>Orsinigobius punctatissimus</i>	Ghiozzo puntato	
<i>Padogobius martensii</i>	Ghiozzo padano	
<i>Perca fluviatilis</i>	Pesce persico	
<i>Phoxinus phoxinus</i>	Sanguinerola	
<i>Pseudorasbora parva</i>	Pseudorasbora	*
<i>Rhodeus sericeus</i>	Rodeo amaro	*
<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	Triotto	
<i>Rutilus pigo</i>	Pigo	
<i>Rutilus rutilus</i>	Rutilio	*
<i>Sabanejewia larvata</i>	Cobite mascherato	
<i>Salaria fluviatilis</i>	Cagnetta	
<i>Salmo (trutta) fario</i>	Trota fario	*
<i>Salmo (trutta) marmoratus</i>	Trota marmorata	
<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Scardola	
<i>Silurus glanis</i>	Siluro	*
<i>Stizostedion lucioperca</i>	Lucioperca	*
<i>Thymallus thymallus</i>	Temolo	
<i>Tinca tinca</i>	Tinca	
	Specie Autoctone	31
	Specie esotiche	11

### 3.8. INVERTEBRATI

**Austropotamobius pallipes:** IL Gambero di fiume è l'unica specie autoctona vivente in Regione. E' un crostaceo legato alle acque correnti anche di piccole dimensioni, preferibilmente con copertura arborea.

La specie sino a pochi anni fa era presente, in maniera puntiforme, nelle acque del Parco. L'introduzione di due specie americane il *Procambarus clarkii* e l'*Orconectes limosus*, hanno determinato la pressoché totale scomparsa del gambero autoctono i quanto molto meno competitivo degli altri.

**Lucanus cervus:** il Cervo volante è il più grosso coleottero europeo (sino a 80 mm). E' una specie strettamente legata alle querce di grandi dimensioni. nelle quali si sviluppa la larva, ed è piuttosto diffuso in Piemonte.

**Vertigo moulinsiana:** la Vertigo è il gasteropode con conchiglia di maggiori dimensioni. E' diffusa in ambienti palustri, canneti e prati umidi.

La distribuzione della specie in Piemonte è poco nota.

**Lycaena dispar:** è una farfalla diurna legata alle paludi ed in generale alle zone umide di pianura. La larva si nutre di alcune specie del genere *Rumex*.

In Piemonte risulta localizzata nelle aree planiziali.

Nel Parco del Ticino è ben rappresentata e diffusa in tre stazioni situate ad Oleggio, Cameri, Cerano.

### 3.9. UCCELLI

Nel Parco sono presenti due stazioni di inanellamento gestita direttamente dall'Ente: stazione di Casone-Montelame in Comune di Pombia e stazione di Bosco Vedro in Comune di Cameri.

L'importanza dell'avifauna del Parco è legata in particolar modo alla presenza di molte specie di uccelli migratori.

Uccelli migratori abituali del Parco del Ticino  
 elencati nella Direttiva 2009/147/CE

Codice	Specie
A229	<i>Alcedo atthis</i>
A052	<i>Anas crecca</i>
A050	<i>Anas penelope</i>
A039	<i>Anser fabalis</i>
A029	<i>Ardea purpurea</i>
A024	<i>Ardeola ralloides</i>
A060	<i>Aythya nyroca</i>
A021	<i>Botaurus stellaris</i>
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>
A197	<i>Chlidonias niger</i>
A030	<i>Ciconia nigra</i>
A081	<i>Circus aeruginosus</i>
A082	<i>Circus cyaneus</i>
A027	<i>Egretta alba</i>
A026	<i>Egretta garzetta</i>
A379	<i>Emberiza hortulana</i>
A098	<i>Falco columbarius</i>
A095	<i>Falco naumanni</i>
A097	<i>Falco vespertinus</i>
A321	<i>Ficedula albicollis</i>
A131	<i>Himantopus himantopus</i>
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>
A338	<i>Lanius collurio</i>
A340	<i>Lanius excubitor</i>
A246	<i>Lullula arborea</i>
A073	<i>Milvus migrans</i>
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>
A094	<i>Pandion haliaetus</i>
A072	<i>Pernis apivorus</i>
A151	<i>Philomachus pugnax</i>
A005	<i>Podiceps cristatus</i>
A118	<i>Rallus aquaticus</i>
A195	<i>Sterna albifrons</i>
A193	<i>Sterna hirundo</i>
A166	<i>Tringa glareola</i>

### 3.10. ALTRI STUDI

#### 3.10.1. Pedofauna

Nell'ambito del progetto regionale "Monitoraggio del suolo e valutazione della contaminazione diffusa", in collaborazione con ARPA Dipartimento di Novara, sono state inserite ex novo, come ampliamento della rete regionale, 16 nuovi punti, situati all'interno del Parco Naturale Valle Ticino da sottoporre all'indagine Qualità Biologica del Suolo (QBS – ar). In ogni stazione sono state effettuate analisi chimico-fisiche, biologiche e granulometriche.

Codice	Comune	Località	Tipologia	utm <sub>x</sub>	utm <sub>y</sub>	Altit.
1T	Castelletto T.	Bosco del monte	bosco	471918	5060445	241
2T	Castelletto T.	Miorina	bosco	472923	5061602	200
3T	Varallo Pombia	Panoramica	bosco	473600	5057768	247
4T	Varallo Pombia	Panperduto	bosco	474466	5057972	170
5T	Varallo Pombia	Campo dei fiori	bosco	473266	5057401	255
6T	Pombia	Casone	bosco	474464	5055253	173
7T	Pombia	Casone	prato stabile	474915	5054264	173
8T	Marano Tic.	Porto Marano	bosco	473556	5053600	167
9T	Cameri	Picchetta	bosco	477267	5040665	162
10T	Galliate	Sette fontane	bosco	480449	5038198	124
11T	Romentino	Boscaccio	bosco	483214	5034823	117
12T	Trecale	Chiocciola	radura bosco	484616	5031801	109
13T	Cerano	Badiola	bosco	485076	5029515	106
14T	Cerano	Villa Giulia	bosco	486960	5027692	100
15T	Cerano	Casette	pioppeto	485987	5028046	102
16T	Oleggio	C.na Tubi	radura	476119	5047785	152

ANALISI GRANULOMETRICHE					
codice	Sabbia gross. %	Sabbia fine%	Limo gross. %	Limo fine %	Argilla %
1T	53,8	18,3	11,2	9,1	7,6
2T	62,0	14,9	9,6	7,3	6,2
3T	62,6	16,7	7,5	6,8	6,4
4T	67,3	10,2	7,7	8,1	6,7
5T	63,3	19,4	6,1	5,9	5,3
<b>6T</b>	<b>67,3</b>	<b>11,1</b>	<b>9,1</b>	<b>5,9</b>	<b>6,6</b>
<b>7T</b>	<b>68,3</b>	<b>12,7</b>	<b>5,3</b>	<b>8,8</b>	<b>4,9</b>
8T	70,9	13,9	5,7	5,1	4,4
9T	70,7	14,2	5,5	5,1	4,5
10T	65,6	16,5	7,7	6,3	3,9
11T	71,3	10,7	6,3	6,3	5,4
12T	66,8	13,8	7,5	6,0	5,9
13T	63,5	13,9	7,3	8,4	6,9
14T	67,5	19,3	4,9	4,7	3,6
15T	70,9	11,1	7,9	5,3	4,8
16T	64,2	16,7	6,4	6,6	6,1

ANALISI CHIMICHE													
Codice	Cd mg/kg	Cr mg/kg	Mn mg/kg	Ni mg/kg	Pb mg/kg	Cu mg/kg	Zn mg/kg	C.scambio μS/cm	pH	C.org. %	P tot. mg/kg	Umidità %	d.a. g/cm <sup>3</sup>
1T	0.34	27.11	183.89	20.50	106.00	23.11	93.17	109.5	7.92	3,51	800.0	15.2	0.61
2T	0.19	21.06	256.44	19.17	62.78	18.83	76.67	71.0	7.87	2,40	900.0	28.7	0.81
3T	0.40	31.72	226.06	22.94	109.22	22.39	89.00	84.0	7.16	3,09	800.0	20.1	0.64
4T	0.25	20.28	209.28	18.72	52.61	19.06	76.83	56.0	6.52	2,35	400.0	15.4	0.76
5T	0.23	32.11	214.44	20.44	109.83	23.94	77.36	82.0	5.21	2,65	800.0	44.9	0.33
<b>6T</b>	<b>0.20</b>	<b>32.90</b>	<b>312.9</b>	<b>20.90</b>	<b>77.10</b>	<b>17.40</b>	<b>85.70</b>	<b>52.3</b>	<b>5.85</b>	<b>2,33</b>	<b>624.3</b>	<b>18.5</b>	<b>0.80</b>
<b>7T</b>	<b>0.21</b>	<b>29.30</b>	<b>422.8</b>	<b>23.60</b>	<b>24.30</b>	<b>29.50</b>	<b>81.20</b>	<b>68.4</b>	<b>6.03</b>	<b>2,71</b>	<b>940.7</b>	<b>17.0</b>	<b>1.03</b>
8T	0.20	32.40	333.7	21.40	51.30	49.10	63.20	70.0	5.88	2,83	641.0	23.0	0.73
9T	0.19	38.00	357.0	33.70	95.50	29.20	73.10	70.4	5.50	2,51	857.4	23.7	0.46
10T	0.28	38.30	314.0	27.20	38.80	22.40	78.20	61.6	6.12	3,30	832.5	29.1	0.92
11T	0.27	24.17	137.00	15.83	68.17	16.38	54.83	71.2	5.00	3,26	574.4	39.6	0.41
12T	<0.04	28.75	178.75	20.17	48.50	16.00	53.83	77.4	5.39	2,80	557.7	43.5	0.46
13T	<0.04	33.17	472.08	25.33	28.25	19.08	65.92	95.0	6.41	3,19	765.9	18.2	1.03
14T	<0.04	33.42	175.58	16.33	14.67	11.75	46.58	38.6	6.31	2,90	532.8	22.8	0.73
15T	0.29	33.75	254.33	23.08	23.17	18.42	68.67	68.5	6.98	3,11	857.5	17.3	1.00
16T	0.18	29.70	220.3	20.70	59.20	16.90	44.10	44.1	5.31	3,28	699.3	15.9	0.85

**QUALITA' BIOLOGICA DEL SUOLO**  
campagna Autunno 2005

	<i>CODICE</i>	<i>Araneidi</i>	<i>Pseudoscorpioni</i>	<i>Opilioni</i>	<i>Acari</i>	<i>Isopodi</i>	<i>Chilopodi</i>	<i>Diplopodi</i>	<i>Pauropodi</i>	<i>Sinfili</i>	<i>Collemboli</i>	<i>Proturi</i>	<i>Dipluri</i>	<i>Psocotteri</i>	<i>Tisanotteri</i>	<i>Emitteri</i>	<i>Coleotteri</i>	<i>Imenotteri</i>	<i>larve di Dittero</i>	<i>larve di Coleottero</i>	<i>larve di Lepidottero</i>	<i>Totale Forme Biologiche</i>	<i>QBS Indice di Qualità Biologica del Suolo</i>	<i>Classe di Qualità</i>
Castelletto T. Bosco del Monte	1T				IV	7	2	7	18	IV	8						1	7	14		10	165	V	
Castelletto T. Miorina	2T				III	2	6	2	3	III		6					1	2	2		10	155	III	
Varallo P. Panoramica	3T				IV	5		2	12	IV	1	1	1				4	1	2		11	166	V	
Varallo P. Panperduto	4T				IV	3	8	4	3	35	IV		1	1	2		5	4	5		14	178	III	
Varallo P. Campo dei Fiori	5T	4			IV	3	1		26	IV							1	2	9		9	130	III	
Pombia Casone - bosco	6T	1			IV	1		1	10	IV	8	1					21		5		10	170	V	
Pombia Casone - prato	7T				V	1	2		10	8	IV	4	5		1	3	1	50	16	6		14	187	V
Marano T. Porto	8T	3			IV	1	2			41	IV	9	19	1	4		2	2	8	1	14	172	V	
Cameri Picchetta	9T	1			IV				17	8	IV	1	4	1		1		3	1		11	166	V	
Galliate Sette Fontane	10T	4			IV			1	11	IV	16	14		2			13	2	1	1	13	181	V	
Romentino Boscaccio	11T	1	1		IV	7	1		91	IV	18	10	1	1		1	13	5	6	2	16	212	VI	
Treccate Chiocciola	12T				IV	5	2	22	1	8	IV	22	6	1			1	1	7	2		14	206	VI
Cerano Badiola	13T	1			IV	11	8		10	IV	1	2					6	3	17	11	1	13	200	VI
Cerano Villa Giulia	14T	1	2		IV	3	8	1	51	IV	16	2		1			2	2	8	4		15	217	VI
Cerano Casette	15T	1			III	3	1		6	IV		10	1				2		12	8		11	156	III
Oleggio C.na Tubi	16T	1			III	1	1	3	5	IV	7	2		1		1	16					12	191	V

n° individui stimati: I = 0-2  
 II = 3-10  
 III = 11-50  
 IV = 51-200  
 V = > 200

L'Indice di Qualità Biologica del suolo: microartropodi (QBS-ar) è un metodo che si basa sull'analisi di tutti i gruppi di microartropodi presenti nel suolo (insetti, aracnidi, miriapodi, crostacei).

L'indice si basa sul concetto di forma biologica. Con questo termine si indica il grado di adattamento anatomico di un organismo alla vita nel suolo. Se l'ecosistema suolo non è disturbato da attività antropiche tenderanno ad essere presenti molti gruppi particolarmente adattati alla vita in questo ambiente (di piccole dimensioni, depigmentati, privi di occhi e ali). Se il suolo subisce degli impatti i gruppi più adattati al suolo tenderanno a scomparire e resteranno solo quelli meno adattati.

Il metodo prevede un campionamento dei primi 10 cm degli orizzonti minerali e un'estrazione dei microartropodi mediante un estrattore di Berlese-Tulgren

Gli organismi estratti vengono identificati al microscopio stereoscopico a livello di phylum, classe o, al massimo, ordine.

A tutti i gruppi sistematici presenti è stato assegnato un punteggio (EMI Indice Ecomorfologico) che va da 1, per gli organismi per nulla adattati alla vita nel suolo, a 20, per quelli completamente adattati.

Una volta identificati tutti gli EMI la loro somma darà il valore di QBS-ar. Valori alti di questo indice segnalano una buona qualità ecologica del suolo.

Sulla base del valore complessivo del QBS-ar, si possono suddividere i suoli in classi, con valori da 0 a VII, caratterizzate da una crescente qualità ambientale.

Nel caso dei suoli del Parco del Ticino 4 stazioni presentano una classe di qualità III, 8 stazioni presentano una classe di qualità V e 4 stazioni presentano una classe di qualità VI.

Complessivamente quindi 12 stazioni (75%) presentano classi di qualità elevate e 4 stazioni (25%) presentano una classe di qualità media.

Si può quindi concludere che in generale i suoli del Parco del Ticino hanno un'ottima qualità biologica.

### **3.10.2. Lepidotteri ropaloceri (farfalle diurne)**

I lepidotteri ropaloceri sono stati oggetto di una ricerca sistematica negli anni 2002 – 2005 in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino.

Sono state individuate 12 stazioni, ritenute in buono o discreto stato di conservazione, rappresentative dei principali ambienti del Parco.

SITO n° 1: Ponte della Torre - Si tratta di una zona a querceto rado ed a brughiera ubicata sulla destra della statale che discende verso il ponte sul Ticino. Il sito è piuttosto danneggiato dal transito delle automobili nel querceto e dall'eccessivo transito di persone.

SITO n° 2: Cascina Guzzetta - Tutto attorno a Cascina Guzzetta vi sono parecchi prati mantenuti a sfalcio contornati da bosco fitto. Interessante la presenza di zone ecotonali.

SITO n° 3: Cascina Montelame - Poco prima che la strada che da Cascina Montelame porta a Pombia superi la Roggia di Oleggio, sulla sinistra, vi è un accenno di brughiera fortemente inquinata da acacia.

SITO n° 4: Zona “Degli Inglesi” - Ampia zona di dosso interessata da un querceto ben conservato con inframmezzata brughiera altrettanto in buone condizioni

SITO n° 5: Molino Vecchio - Nei pressi del Molino Vecchio, molto vicino al letto del Ticino, vi è una radura semipaludosa inquinata da acacia che ospita interessanti specie vegetali.

SITO n° 6: Lido Margherita - Lungo il corso del Ticino, a Nord del Lido Margherita, vi è una piccola zona di dosso con querceto. Un po' all'interno vi è anche una piccolissima radura inquinata da acacia.

SITO n° 7: Bosco Vedro – Villa Picchetta - Il Bosco Vedro è un'isola, nella quale è vietato l'accesso, trasformata in riserva. La parte maggiore è ricoperta da bosco planiziale fortemente inquinato da essenze alloctone (Acacia) ma vi sono anche zone tenute a prato, alcune brughiere e qualche zona umida. Tutto attorno a Villa Picchetta, sede amministrativa e logistica del Parco, vi sono alcune zone mantenute a prato.

SITO n° 8: Candeggio Zucchi - Nei pressi dello stabilimento vi sono alcune zone a prato che sembrano non aver subito l'aratura da parecchio tempo o ex marcite.

SITO n° 9: Il Boscaccio - Lungo il percorso ciclo-pedonale che attraversa il Boscaccio vi è una zona di dosso che presenta una radura ad erica e querce rade.

SITO n° 10: Cascina Belvedere - Sul fiume, a valle della Cascina Belvedere, lungo il percorso ciclo-pedonale, vi è un prato tenuto a sfalcio proprio a fianco di un bar-ristorante. Tutto attorno vi è il bosco.

SITO n° 11: La Badiola - Lungo il percorso didattico-naturalistico, ai bordi della lanca vi è qualche piccola zona a prato e poco oltre una zona di dosso a brughiera e bosco rado di quercia.

SITO n° 12: Villa Giulia - Forse è la zona più vasta che merita di essere prospettata. Villa Giulia propriamente detta ha parecchi prati e giardini incolti. A nord della villa vi sono tanti prati tenuti a sfalcio o a marcita e verso il Ticino vi è una zona di radura con accenni di brughiera ed un piccolo querceto.

Durante i due anni di ricerche la maggior parte dei siti elencati è risultata non essere all'altezza delle aspettative, soltanto la Zona degli Inglesi, Molino Vecchio, Lido Margherita, Bosco Vedro e Villa Giulia hanno dato buoni risultati mentre negli altri abbiamo rinvenuto soltanto specie banali.

Al termine del biennio di indagine sono state censite 66 specie di Lepidotteri Ropaloceri che rappresentano il 52% della totalità delle specie conosciute per la Pianura Padana.

La maggior parte delle specie è stata rinvenuta nella zona detta “Degli Inglesi”, nel Bosco Vedro ed a Villa Giulia dove l'ambiente risulta ancora in condizioni passabili anche se è comunque presente un forte inquinamento da parte di essenze vegetali alloctone (*Robinia*, *Prunus*).

Tutti gli altri siti monitorati non hanno dato buoni risultati, sia per la forte alterazione ambientale che hanno subito, sia per l'estrema ristrettezza dell'area ancora parzialmente in condizioni naturali.

SPECIE	FAMIGLIA	FAMIGLIA	SPECIE	
<i>Aglais urticae</i>	Nymphalidae	Hesperiidae	<i>Erynnis tages</i>	
<i>Anthocharis cardamines</i>	Pieridae		<i>Hesperia comma</i>	
<i>Apatura ilia</i>	Nymphalidae		<i>Heteropterus morpheus</i>	
<i>Aporia crataegi</i>	Pieridae		<i>Ochlodes venatus</i>	
<i>Argynnis adippe</i>	Nymphalidae		<i>Pyrgus malvoides</i>	
<i>Argynnis paphia</i>	Nymphalidae		<i>Thymelicus flavus</i>	
<i>Brenthis daphne</i>	Nymphalidae		<i>Thymelicus lineolus</i>	
<i>Cacyreus marshalli</i>	Lycaenidae		Lycaenidae	<i>Cacyreus marshalli</i>
<i>Callophrys rubi</i>	Lycaenidae			<i>Callophrys rubi</i>
<i>Celastrina argiolus</i>	Lycaenidae			<i>Celastrina argiolus</i>
<i>Coenonympha arcania</i>	Satyridae	<i>Cupido argiades</i>		
<i>Coenonympha pamphylus</i>	Satyridae	<i>Glaucopteryx alexis</i>		
<i>Colias alfacariensis</i>	Pieridae	<i>Lycaeides argyrognomon</i>		
<i>Colias crocea</i>	Pieridae	<i>Lycaeides idas</i>		
<i>Cupido argiades</i>	Lycaenidae	<i>Lycaena alciphron</i>		
<i>Erynnis tages</i>	Hesperiidae	<i>Lycaena dispar</i>		
<i>Glaucopteryx alexis</i>	Lycaenidae	<i>Lycaena phlaeas</i>		
<i>Gonepteryx rhamni</i>	Pieridae	<i>Lycaena tityrus</i>		
<i>Hesperia comma</i>	Hesperiidae	<i>Plebejus argus</i>		
<i>Heteropterus morpheus</i>	Hesperiidae	<i>Polyommatus bellargus</i>		
<i>Hipparchia semele</i>	Satyridae	<i>Polyommatus coridon</i>		
<i>Hipparchia statilinus</i>	Satyridae	<i>Polyommatus icarus</i>		
<i>Inachis io</i>	Nymphalidae	<i>Satyrium ilicis</i>		
<i>Iphiclydes podalirius</i>	Papilionidae	<i>Satyrium pruni</i>		
<i>Issoria lathonia</i>	Nymphalidae	<i>Satyrium spini</i>		
<i>Kanetisa circe</i>	Satyridae	<i>Satyrium w-album</i>		
<i>Lasiommata megera</i>	Satyridae	<i>Thecla quercus</i>		
<i>Leptidea sinapis</i>	Pieridae	Nymphalidae	<i>Aglais urticae</i>	
<i>Limenitis camilla</i>	Nymphalidae		<i>Apatura ilia</i>	
<i>Lycaeides argyrognomon</i>	Lycaenidae		<i>Argynnis adippe</i>	
<i>Lycaeides idas</i>	Lycaenidae		<i>Argynnis paphia</i>	
<i>Lycaena alciphron</i>	Lycaenidae		<i>Brenthis daphne</i>	
<i>Lycaena dispar</i>	Lycaenidae		<i>Inachis io</i>	

SPECIE	FAMIGLIA
<i>Lycaena phlaeas</i>	Lycaenidae
<i>Lycaena tityrus</i>	Lycaenidae
<i>Maniola jurtina</i>	Satyridae
<i>Melanargia galathea</i>	Satyridae
<i>Melitaea athalia</i>	Nymphalidae
<i>Melitaea cinxia</i>	Nymphalidae
<i>Melitaea didyma</i>	Nymphalidae
<i>Minois dryas</i>	Satyridae
<i>Nymphalis polychloros</i>	Nymphalidae
<i>Ochlodes venatus</i>	Hesperiidae
<i>Papilio machaon</i>	Papilionidae
<i>Pararge aegeria</i>	Satyridae
<i>Pieris brassicae</i>	Pieridae
<i>Pieris edusa</i>	Pieridae
<i>Pieris napi</i>	Pieridae
<i>Pieris rapae</i>	Pieridae
<i>Plebejus argus</i>	Lycaenidae
<i>Polygonia c-album</i>	Nymphalidae
<i>Polyommatus bellargus</i>	Lycaenidae
<i>Polyommatus coridon</i>	Lycaenidae
<i>Polyommatus icarus</i>	Lycaenidae
<i>Pyrgus malvoides</i>	Hesperiidae
<i>Pyronia tithonus</i>	Satyridae
<i>Satyrrium ilicis</i>	Lycaenidae
<i>Satyrrium pruni</i>	Lycaenidae
<i>Satyrrium spini</i>	Lycaenidae
<i>Satyrrium w-album</i>	Lycaenidae
<i>Thecla quercus</i>	Lycaenidae
<i>Thymelicus flavus</i>	Hesperiidae
<i>Thymelicus lineolus</i>	Hesperiidae
<i>Vanessa atalanta</i>	Nymphalidae
<i>Vanessa cardui</i>	Nymphalidae
<i>Zygaena ephialtes</i>	Zygaenidae

FAMIGLIA	SPECIE
	<i>Issoria lathonia</i>
	<i>Limenitis camilla</i>
	<i>Melitaea athalia</i>
	<i>Melitaea cinxia</i>
	<i>Melitaea didyma</i>
	<i>Nymphalis polychloros</i>
	<i>Polygonia c-album</i>
	<i>Vanessa atalanta</i>
	<i>Vanessa cardui</i>
Papilionidae	<i>Iphiclides podalirius</i>
	<i>Papilio machaon</i>
Pieridae	<i>Anthocharis cardamines</i>
	<i>Aporia crataegi</i>
	<i>Colias alfacariensis</i>
	<i>Colias crocea</i>
	<i>Gonepteryx rhamni</i>
	<i>Leptidea sinapis</i>
	<i>Pieris brassicae</i>
	<i>Pieris edusa</i>
	<i>Pieris napi</i>
	<i>Pieris rapae</i>
Satyridae	<i>Coenonympha arcania</i>
	<i>Coenonympha pamphylus</i>
	<i>Hipparchia semele</i>
	<i>Hipparchia statilinus</i>
	<i>Kanetisa circe</i>
	<i>Lasiommata megera</i>
	<i>Maniola jurtina</i>
	<i>Melanargia galathea</i>
	<i>Minois dryas</i>
	<i>Pararge aegeria</i>
	<i>Pyronia tithonus</i>
Zygaenidae	<i>Zygaena ephialtes</i>

### **3.10.3. Lepidotteri eteroceri (farfalle notturne)**

I lepidotteri eteroceri sono stati oggetto di una ricerca sistematica negli anni 2004 – 2006 in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino.

Le ricerche si sono protratte anche durante i mesi invernali.

Per la ricerca è stato necessario utilizzare esclusivamente il telo illuminato da una lampada a luce miscelata da 160 W alimentata da un generatore di corrente ed in alternativa un ombrellone infisso nel terreno circondato da un tulle di materiale sintetico con due lampade da 160W, una a luce miscelata e l'altra di Wood, applicate al bastone.

L'impianto mobile è stato posizionato nelle zone dove maggiormente vi poteva essere la possibilità di attirare specie legate all'ambiente palustre che dovrebbero costituire la peculiarità del Parco del Ticino ed alle aree di "dosso" caratteristiche dell'ambiente ripariale.

Le specie raccolte sono 203 (circa il 50% dei macroeteroceri conosciuti per la Padania) di cui 15 legate agli ambienti umidi ed una all'ambiente del bosco planiziale.

Tutte le altre specie monitorate non hanno uno specifico legame con il territorio del Parco e sono ad ampia distribuzione e ad ampia valenza ecologica.

Dall'indagine si può concludere che nel Ticino vi sia una bassa concentrazione di specie legate ad ambienti umidi, con un alto numero di specie ad elevato grado di vagilità che sono comunque uniformemente distribuite sul territorio indipendentemente dall'ambiente incontrato e dalle condizioni di conservazione di questo.

Le cause di questo fenomeno possono essere ricondotte all'elevato grado di antropizzazione e di industrializzazione del territorio, anche e soprattutto in campo agricolo. Inoltre, proprio in prossimità del fiume vi è collocato l'aeroporto internazionale della Malpensa le cui rotte di atterraggio e decollo degli aerei sono orientate lungo il corso del Ticino procurando un altissimo tasso di inquinamento acustico e luminoso.

In tutto il territorio del parco e nei suoi dintorni viene praticata un'agricoltura altamente tecnicizzata con un uso abbondante di fertilizzanti e pesticidi che sono la principale causa della drastica diminuzione dell'entomofauna.

### **3.10.4. Inquinamento luminoso**

Nel 2004 il Parco Naturale Piemontese Valle del Ticino ha commissionato all'Università degli Studi di Torino, una ricerca al fine di conoscere la fauna di Lepidotteri Eteroceri presente nel parco e, contemporaneamente, un'indagine su quali fossero le fonti luminose pubbliche più idonee ad evitare l'inquinamento luminoso ed il nefasto impatto ambientale sugli insetti notturni con particolare riferimento ai macrolepidotteri che, tra gli insetti, sono coloro che più ne subiscono i danni.

Sono state scelte sei fonti luminose tra le più utilizzate nel campo dell'illuminazione pubblica consultando esperti del settore che si occupano di illuminazione pubblica connessa con l'arredo urbano.

La scelta è caduta su questi sei tipi di lampade:

**Lampada al neon.** In effetti, si tratta di tubi fluorescenti che comunemente vengono chiamati "neon". Vengono installati nelle stazioni ferroviarie e sotto vari tipi di pensiline e porticati in quanto non necessitano di essere sorrette da un palo

**Lampada ai vapori di mercurio.** É una lampada a scarica che, pur non più installata in nuovi impianti, è ancora presente nei lampioni isolati dei paesini di campagna.

**Lampada a luce miscelata.** É una lampada a scarica che non necessita di alimentatore perciò può essere posizionata in un normale portalampada collegato direttamente alla rete elettrica. Per questa comodità viene ancora usata in sostituzione delle lampadine ad incandescenza su vecchi impianti di illuminazione normalmente siti in paesini o casolari.

**Lampada agli ioduri metallici.** É una lampada che produce luce bianchissima. Attualmente è quella che viene normalmente installata nei nuovi impianti di illuminazione stradale a luce bianca. È destinata a sostituire le lampade ai vapori di mercurio ed a luce miscelata.

**Lampada ai vapori di sodio a bassa pressione.** É una lampada a scarica che emette una luce gialla che non produce riverbero e consente una buona visibilità nella nebbia per questo viene principalmente installata sugli incroci stradali ed in tutti i luoghi dove sia necessario avere un minimo di visibilità in caso di nebbia fitta.


**Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione.** É una lampada a scarica che emette una luce gialla bianchiccia. Unisce caratteristiche di basso consumo ed alta durata nel tempo perciò attualmente è la più usata nei nuovi impianti di illuminazione stradale, di monumenti, piazze e grandi superfici che non necessitano di luce bianca (aeroporti, parchi ferroviari, porti, aree industriali). In questi casi viene spesso montata su altissime torri-faro.



Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione

Per il posizionamento delle trappole luminose è stato scelto il Casone di Pombia con il vicino Molino Simonetta.

Le due costruzioni consentono di posizionare le trappole luminose contro le loro pareti in modo da impedire che le luci interferiscano tra di loro. Oltre una certa distanza vi è la schermatura del bosco per cui un insetto che esce dal bosco vede una sola lampada.



Planimetria di Cascina Casone e di Molino Simonetta con la posizione delle lampade trappola

Le trappole sono state fatte funzionare per tre periodi di sei giorni consecutivi posizionandole ogni giorno in un punto differente a rotazione per compensare le differenze ambientali delle zone coperte dal fascio luminoso. Ogni giorno sono state accese per cinque ore dal calare della notte.

I dati ottenuti hanno evidenziato che le lampade a luce gialla, ed in particolar modo quella a vapori di sodio ad alta pressione, hanno un basso potere di attrazione degli insetti soprattutto nei confronti di quelli di medie e grandi dimensioni.

Aggiungendo a queste caratteristiche le altre note, economicità di gestione, bassi consumi energetici e diminuzione della luminosità diffusa nel cielo, si deduce che le luci al sodio ad alta pressione, siano attualmente il sistema di illuminazione a minor impatto ambientale.

Se ne consiglia pertanto l'uso e si suggerisce la sostituzione di tutti gli altri sistemi di illuminazione stradale a luce bianca con luci ai vapori di sodio ad alta pressione in tutte quelle aree dove, per ragioni di conservazione della natura, sia necessario evitare il più possibile danni all'entomofauna.

Riguardo al tubo fluorescente che emette luce bianca attirando pochissimi insetti, potrebbe essere utilizzato in quei luoghi dove fosse necessario avere luce bianca in concomitanza di esigenze di protezione della natura.

### 3.10.5. Vulnerabilità dell'acquifero

Nel 2004 è stato realizzato lo "Studio Idrogeologico sulla vulnerabilità e sulla qualità delle acque sotterranee del Parco Naturale della Valle del Ticino settore piemontese" a cura del Politecnico di Torino Dipartimento di Georisorse e Territorio e del C.N.R. Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche.


In questo studio, si è esaminata un'area disposta lungo il corso del Fiume Ticino e compresa tra i paesi di Castelletto Ticino e Cerano.

La Carta di Vulnerabilità Intrinseca, realizzata in questa sede, fa riferimento all'acquifero superficiale che risulta il più esposto ai fenomeni di inquinamento e che, contrariamente alle leggi vigenti, rappresenta ancora oggi la principale fonte d'approvvigionamento idropotabile per una cospicua percentuale di popolazione.

Esso si estrinseca in una rappresentazione cartografica strettamente tematica, definita Carta della Vulnerabilità Intrinseca degli Acquiferi, come prodotto finale di un ampio lavoro che prevede indagini idrogeologiche e idrogeochimiche molto accurate e di una serie di elaborazione dei dati tramite il metodo SINTACS.


L'intera Valle del Ticino presenta una vulnerabilità estremamente elevata per via della bassissima soggiacenza, per la mancanza di suolo, per l'alto coefficiente di infiltrazione e per le caratteristiche idrogeologiche del saturo e dell'insaturo, nonché per il tipo di impatto attribuito.

## GRADO DI VULNERABILITA'



Ee = Estremamente elevato  
E = Elevato  
A = Alto

M = Medio  
B = Basso  
Bb = Bassissimo



### 3.10.6. Qualità dell'aria

Il Parco del Ticino ha effettuato nel periodo 2000-2001 (con Ambiente Italia di Milano) e 2002-2004 (con ARPA di Novara) una serie di campagne per la misura degli inquinanti atmosferici finalizzate ad ottenere un quadro generale della situazione nel Parco ed un eventuale riscontro dell'inquinamento atmosferico derivante dall'attività di Malpensa.

In cinque stazioni del Parco sono stati ricercati i seguenti inquinanti: biossido d'azoto (NO<sub>2</sub>), il biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), il benzene-toluene-etilbenzene-xileni (BTEX) e ozono (O<sub>3</sub>).

La campagna di rilevamento della qualità dell'aria ha evidenziato l'influenza delle attività antropiche limitrofe al Parco del Ticino. La presenza degli inquinanti atmosferici è dovuta alla somma di fenomeni di inquinamento locale e di trasporto di effluenti gassosi da aree più lontane.

Riassumendo:

Risulta superato, presso tutti i siti di campionamento, il valore di riferimento per la protezione della vegetazione dell'Ozono (*65 µg/m<sup>3</sup> media giornaliera, D.M. 26/5/1996*);

I valori medi annuali del Biossido di Azoto sono leggermente inferiori al valore limite di riferimento (*30µg/m<sup>3</sup> D.M. 2 Aprile 2002 n. 60*);

Per il Benzene non si sono registrati superamenti del valore limite (*5µg/m<sup>3</sup> D.M. 2 Aprile 2002 n. 60*). Per i suoi composti omologhi (*Toluene, Etilbenzene, Xileni*), per i quali non è disponibile un valore limite di riferimento, le concentrazioni sono risultate significative;

I valori di Biossido di Zolfo sono nettamente inferiori al limite di riferimento (*20 µg/m<sup>3</sup> D.M. 2 Aprile 2002 n. 60*). Detto fenomeno, come già anticipato, rispecchia la tendenza nazionale, laddove si assiste ad una diminuzione delle concentrazioni, dovuta all'impiego di combustibili liquidi a basso tenore di zolfo ed al massiccio uso del metano per gli impianti termici.

L'analisi della qualità dell'aria, mediante la campagna di monitoraggio diffusiva condotta, ha evidenziato come l'ozono, dannoso per l'ecosistema forestale in quanto inibisce la fotosintesi, costituisca un rischio potenziale per la vegetazione.

Successivamente al monitoraggio 2002-2004 è stata svolta una seconda campagna di monitoraggio (2009-2010) nel Parco del Ticino da ARPA Piemonte (Valutazione della qualità dell'aria mediante campionatori puntiformi diffusivi (RADIELLO®) nel Parco del Ticino Piemontese); lo studio, in relazione ai parametri monitorati, non ha evidenziato particolari criticità per i BTEX, gli Ossidi di azoto e il Biossido di zolfo, mentre ha confermato il trend peggiorativo per l'Ozono, peraltro riscontrato su tutto il territorio piemontese.

## 4. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000

---

Altri siti Natura 2000 sono compresi nel territorio del Parco Lombardo Valle del Ticino confinante con il Parco Piemontese.

- ZSC Parco Lombardo Valle del Ticino
  - IT20100010 Brughiera del Vigano
  - IT2010013 Ansa di Castelnovate
  - IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
  - IT2050005 Boschi della Fagiana
  - IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino
- ZPS Parco Lombardo Valle del Ticino
  - IT2080301 Boschi del Ticino

Per quanto riguarda le ZSC del Parco Lombardo occorre considerare che, tranne una, sono separate dal territorio piemontese dal fiume Ticino. Per quanto sarà esposto successivamente l'incidenza rilevante del Piano d'Area è rapportata all'aumento del carico antropico, pertanto le ZSC lombarde non sono direttamente interessate, tranne per il sito IT2080002 "Basso corso e sponde del Ticino" che si trova in sponda destra del fiume ed è limitrofo alla ZSC piemontese. In questo caso l'influenza del carico antropico potrebbe interessare anche la ZSC lombarda in quanto non separato dal fiume e pertanto ben accessibile alle persone.

La zona ZPS del Parco Lombardo, analogamente alle ZSC, è interessata nella parte confinante con il territorio piemontese in Comune di Cerano.

Si riportano quindi di seguito le relative schede e cartografie ZSC e ZPS.



Regione: Piemonte

Codice sito: IT1150001

Superficie (ha): 6597

Denominazione: Valle del Ticino



Data di stampa: 07/12/2010

0 2 4 Km

Scala 1:250'000

**Legenda**

 sito IT1150001

 altri siti

Base cartografica: De Agostini 1:250'000








Regione: Lombardia

Codice sito: IT2010013

Superficie (ha): 302

Denominazione: Ansa di Castelnovate



Data di stampa: 06/12/2010

0 0.1 0.2 Km

Scala 1:25'000



**Legenda**

 sito IT2010013

 altri siti

Base cartografica: IGM 1:25'000

Regione: Lombardia

Codice sito: IT2010014

Superficie (ha): 2481

Denominazione: Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate



Data di stampa: 06/12/2010

0 0.25 0.5 Km

Scala 1:50'000



**Legenda**

 sito IT2010014

 altri siti


Base cartografica: IGM 1:100'000

Regione: Lombardia

Codice sito: IT2050005

Superficie (ha): 1044

Denominazione: Boschi della Fagiana



Data di stampa: 06/12/2010

0 0.25 0.5 Km

Scala 1:25'000



**Legenda**

 sito IT2050005

 altri siti

Base cartografica: IGM 1:25'000




Regione: Lombardia

Codice sito: IT2080002

Superficie (ha): 8564

Denominazione: Basso corso e sponde del Ticino



Data di stampa: 06/12/2010

Scala 1:100'000



**Legenda**

 sito IT2080002

 altri siti

Base cartografica: IGM 1:100'000

Regione: Lombardia

Codice sito: IT2080301

Superficie (ha): 20553

Denominazione: Boschi del Ticino



Legenda

 sito IT2080301

 altri siti

Base cartografica: De Agostini 1:250'000



## 5. PIANO D'AREA

---

### 5.1. FINALITA' E CONTENUTI

L'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore (in seguito denominato Ente Parco) ha deliberato di procedere alla revisione del Piano d'area, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 21 febbraio 1985 n. 839/CR/194, con l'obiettivo di ridefinire il quadro programmatico e normativo secondo finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, di coordinamento e sinergia tra le diverse scale della pianificazione; di partecipazione dei relativi livelli istituzionali e di adeguamento al nuovo quadro legislativo europeo, nazionale e regionale, tenendo conto che il Parco del Ticino appartiene a Rete Natura 2000 come Zone Speciali di Conservazione IT1150001 "Valle del Ticino" nella sua totalità e, dall'anno 2002, è inserito nella rete UNESCO delle Riserve della Biosfera MAB (Man and Biosphere).

Nel periodo di gestione del Piano d'Area essendo prevista una pianificazione di tipo flessibile, sarà possibile intervenire con eventuali necessari adeguamenti ed aggiornamenti.

Per l'attuazione delle previsioni del Piano, per alcune porzioni di territorio, dove sono ammessi interventi più complessi, quali:

- zone di fruizione articolata e puntuale (n. 35 località);
- zone di riqualificazione ambientale;
- zone con attività produttive esistenti;

vi è l'obbligo della redazione di strumenti di pianificazione esecutiva quali i Piani Attuativi, promossi dal Comune territorialmente interessato e/o da privati e associazioni, in collaborazione con l'Ente Parco.

Per i rimanenti territori, è previsto il ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata, estesa a tutta la proprietà, quando gli interventi di trasformazione degli immobili prevedono, oltre al recupero dell'esistente, anche cambi di destinazione d'uso, a fini agricolo, ricettivo, di ristorazione, residenziale, scientifico, didattico e culturale, o ampliamenti della superficie utile lorda, in misura variabile, a seconda delle zone, tra il 20 ed il 30%.

Nelle zone a più elevata tutela, quali le zone di riserva naturale speciale, zona agricola speciale e zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico (partim), in merito all'attività edilizia è vietata qualsiasi nuova costruzione con esclusione della realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco.

Ai sensi del c. 11 dell'art. 26 della L.R.19/2009, dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e le relative eventuali osservazioni, trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti. Il soggetto gestore dell'area protetta può formulare osservazioni.

L'Ente Parco può predisporre regolamenti specifici al fine di definire meglio le norme generali del Piano d'Area.

Sono in particolare sottoposti a Valutazione di incidenza tutti gli interventi che rientrano nei termini disposti dalla legislazione nazionale e nello specifico la pianificazione attuativa prevista dal Piano d'Area.

## 5.2. CARATTERISTICHE – ZONIZZAZIONE E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Il Piano d'Area si struttura e sviluppa in quattro parti:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - Definisce le finalità, i contenuti e l'efficacia del piano, gli strumenti di pianificazione e programmazione da applicarsi per l'attuazione dello stesso e per la disciplina degli usi e degli interventi;

TITOLO II - REGIME DI PROTEZIONE E AZZONAMENTO – Elenca le attività e gli interventi incompatibili con le finalità e gli obiettivi del parco e definisce le zone in cui si articola il territorio con la relativa disciplina d'uso e di tutela.

TITOLO III - POLITICHE E NORME DI SETTORE – affronta le tematiche dell'uso del territorio relative alla tutela e valorizzazione delle risorse del Parco (idriche, flora, fauna, agricole, patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio) e della qualità l'aria; la protezione e l'abbattimento dell'inquinamento acustico, ottico e luminoso; regola il sistema delle infrastrutture (viabilità, parcheggi, impianti tecnologici); disciplina la circolazione e la navigazione; promuove la ricerca, l'educazione e la formazione.

TITOLO IV. NORME FINALI E TRANSITORIE - disciplina i diritti di prelazione dell'Ente Parco, le modalità di rettifica della cartografia, definisce le modalità di intervento della vigilanza in materia di abusi e le modalità di intervento per le mitigazioni ambientali e paesaggistiche.

Il Piano d'area disciplina e articola il territorio in sette zone (azzonamento), funzionali e strutturali con caratteristiche di omogeneità:

- a) zone di riserva naturale speciale, costituite da aree di particolare ed elevata valenza naturalistica, da preservare per la conservazione di particolari valori ambientali presenti (art. 8);
- b) zona agricola speciale, per la tutela del *Pelobates fuscus insubricus*, individuata in una porzione di territorio del Comune di Cameri, con lo scopo di conservare e perpetuare nel tempo la specie *Pelobates fuscus insubricus* (specie prioritaria ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE e riconosciuta come specie in pericolo di estinzione), favorire la conoscenza e gli studi scientifici della specie (art. 9).
- c) zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico, parti di territorio costituite da complessi ecosistemici a prevalente carattere botanico-forestale e di rilevante interesse faunistico, a basso livello di antropizzazione, in cui l'obiettivo primario è preservare gli equilibri ecologici fondamentali (art. 10);
- d) zone agricole e forestali, parti del territorio destinate alla conduzione agricola e forestale in cui prevalgono gli elementi di valore paesaggistico, pur in presenza di elementi naturali sufficientemente estesi, che consentono la permanenza di biocenosi diversificate (art. 11);
- e) zone di fruizione (art. 12), suddivise in:
  - aree di fruizione articolata, caratterizzate per una distribuzione sul territorio di più attività ricreative e di tempo libero e per la necessità di procedere ad una loro organizzazione o riorganizzazione con criteri tali da garantire, oltre alla tutela naturalistica delle aree circostanti, lo svolgimento controllato della fruizione.

aree di fruizione puntuale, con una minore estensione e un minor numero di attività ricreative e di tempo libero consentite

- f) zone di riqualificazione ambientale, costituite da porzioni di territorio nelle quali pregresse situazioni di degrado, compromissione o incompatibilità nella destinazione d'uso con l'ambiente e il paesaggio circostante, considerate critiche, vengono indirizzate a un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del Parco (art. 13);
- g) zone con attività produttive esistenti, puntualmente localizzate; il piano pur privilegiando una prospettiva di trasformazione nella direzione di processi di riqualificazione ambientale e/o di ripristino dei caratteri naturalistici, prende atto della rilevanza socio-economica di tali attività, e detta le norme per il mantenimento compatibile, mediante interventi di mitigazione, e di recupero in caso di dismissione (art. 14);

Nello specifico, dal punto di vista edificatorio si rileva quanto segue:

- nelle zone di riserva naturale speciale (art. 8), considerate quelle maggiormente sensibili, sono ammessi esclusivamente interventi di carattere didattico, tecnico e scientifico; è vietata qualsiasi nuova costruzione ed il cambio di destinazione d'uso, ammesso solo per edifici esistenti da destinare a finalità didattiche o scientifiche; è consentita la realizzazione di nuovi manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco. Interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo sono consentiti.
- nelle zone agricola speciale, naturalistiche di interesse botanico-faunistico e agricole e forestali (partim) (art. 9 – 10 e 11), è vietata qualsiasi nuova costruzione, ma è consentita la realizzazione di nuovi manufatti e servizi funzionali all'attività dell'Ente Parco; per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con un incremento volumetrico massimo corrispondente al 20% della s.u. finalizzati agli usi agricolo, ricettivo e ristorazione (nei limiti di capacità ricettiva previsti per le attività di agriturismo dalla normativa in materia), residenziale, scientifico, didattico e culturale. Per immobili con s.u. esistente superiore a 250 mq, è ammesso il recupero e il riutilizzo senza cambio di destinazione e senza incremento volumetrico, possibile invece con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata, nei limiti del 20% della s.u. esistente e con le destinazioni di cui sopra. Nel caso comunque di edifici non utilizzati anche con il ricorso alla pianificazione non sono ammessi ampliamenti. Nelle zone agricole è inoltre possibile l'inserimento di attività agrituristiche e la realizzazione di nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola e zootecnica e per residenze rurali, quando tali spazi non possono essere reperiti attraverso interventi di recupero dei manufatti esistenti in tutto o in parte inutilizzati, e nei limiti degli indici di edificabilità dettati.

Per gli edifici esistenti individuati ai sensi dell'art. 11 come Fruizione Puntuale il cambio di destinazione d'uso a fini di fruizione è disciplinato dallo stesso.

- nelle zone fruizione (art. 12) è concentrata l'attività ricreativa e del tempo libero. Il Piano d'Area individua n. 35 località distribuite negli undici Comuni, per le quali vengono individuate le attività e gli interventi ammessi. Per 11 di queste località, più complesse e articolate sul territorio c'è l'obbligo di redazione di Piani attuativi o permessi di costruire convenzionati. Le rimanenti 24 riguardano aree più limitate e puntuali (prevalentemente di fruizione puntuale) con un minor numero di attività ricreative e per il tempo libero consentite, spesso riferite ad edifici specifici.

Per le zone di fruizione articolata e puntuale è prevista la conferma di eventuali attrezzature e attività esistenti legate alla fruizione e l'insediamento di nuove attività, nei termini riportati per ogni singola localizzazione.

FA = fruizione articolata

FP = fruizione puntuale

PA = Piano Attuativo

COD	LOCALITA'	COMUNE	TIPO DI FRUIZIONE/STRUMENTO ATTUATIVO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DESTINAZIONI D'USO	
					ESISTENTI	NUOVE
01	Cicognola	Castelletto Ticino	FA/PA	R	campeggio, ristoro	area attrezzata, parcheggi
02	Imbarcadero	Castelletto Ticino	FP	T	area attrezzata, attracco, ristoro	punto informazioni attività culturali e sportive -loisir, sbarco/imbarco canoe
03	Ticino Panni	Castelletto Ticino	FA	N	alaggio pubblico	area attrezzata, attività culturali, ristoro, parcheggio
04	Miorina	Castelletto Ticino	FA/PA	S	area attrezzata, parcheggio, ristoro, sbarco/imbarco canoe	bed and breakfast, noleggio biciclette; area attrezzata; attività loisir
05	Vernome	Castelletto Ticino	FP/PA	T	attività sportive, agriturismo	parcheggio
06	Trota Vagabonda	Varallo Pombia	FP	R	parcheggio, ristoro, attracco	area attrezzata, noleggio bici e canoe; sbarco/imbarco canoe
07	Ex Cerestar Gallivanone	Varallo Pombia	FA/PA	N	ristoro	area attrezzata, attività didattiche, attività loisir, attracco, attività sportive, bed and breakfast, punto informazioni, noleggio biciclette, parcheggio, conca
08	Casone-Montelame	Pombia	FA	S	parcheggio	area attrezzata, attività culturali, attività e progetti di ricerca scientifica, attività didattiche, attività loisir, attività sportive,
09	La Caserma	Marano Ticino	FP	R	area attrezzata, accesso al fiume, parcheggio	ristoro
10	Lagheti Rascarola	Marano Ticino	FP	R	attività sportive, agriturismo, ristoro	area attrezzata, parcheggio
11	Nuova Sab-Ghia	Oleggio	FA	N	parcheggio	attività di agriturismo, area attrezzata, percorsi ciclo-pedonali ed equestri, punto informazioni, noleggio biciclette
12	Isola di Caprera	Oleggio	FP	T	nessuna	agriturismo, bed and breakfast
13	Osteria del Ristoro	Oleggio	FP	R	ristoro, area attrezzata, parcheggio	nolo biciclette
14	Fattoria del Pesce	Oleggio	FA	S	nessuna	ricettività, ristoro
15	Ponte di Oleggio	Oleggio	FA/PA	R	area attrezzata, accesso al fiume, parcheggio, ristoro	punto informazioni, noleggio biciclette

COD	LOCALITA'	COMUNE	TIPO DI FRUIZIONE/STRUMENTO ATTUATIVO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DESTINAZIONI D'USO	
					ESISTENTI	NUOVE
16	Circonvallazione	Oleggio	FP	R	ristoro, ricettività	area attrezzata, parcheggio, attività loisir
17	Itinerario didattico "Le ginestre"	Oleggio	FP	D	area attrezzata, attività didattiche, parcheggio	ristoro stagionale, punto informazioni
18	Mulino Vecchio	Bellinzago Novarese	FP/PA	D/S	area attrezzata, centro Parco, parcheggio	ristoro
19	Bornago	Cameri	FP	T	-	agriturismo, attività sportive
20	La Quercia	Cameri	FA/PA	R	area attrezzata, parcheggio, ristoro	noleggio biciclette
21	Galdina	Cameri	FP	T	-	agriturismo, ristoro e ricettività, attività loisir, attività sportive
22	Zaboina	Cameri	FP	T	-	agriturismo
23	Villa Picchetta	Cameri	FA/PA	S	centro Parco, parcheggio, ristoro, ricettività	area attrezzata, attività culturali, bed and breakfast, parcheggio, attività loisir, attività sportive, ricettività, noleggio bici
24	Ponte di Galliate	Galliate	FA/PA	R	area attrezzata, accesso al fiume, attività sportive, attività loisir, campeggio, parcheggio, ristoro, stazione ferroviaria	bed and breakfast, punto informazioni, noleggio biciclette
25	La Dogana	Galliate	FP	R	area attrezzata, ristoro, parcheggio, loisir	bed & breakfast
26	36.1 Villa Fortuna - Bagno del Lino 36.2 Sette Fontane 36.3 Cna Sbianca 36.4 Candeggio Zucchi	Galliate	FA/PA	R	area attrezzata, accesso al fiume, parcheggio, ristoro	bed & breakfast, agriturismo, area attrezzata, parcheggio, noleggio biciclette, attività culturali, attività e progetti di ricerca scientifica, attività sportive, ristoro e ricettività
27	Torre Mandelli	Romentino	FP	R	attività sportive, parcheggio, ristoro	area attrezzata, agriturismo, bed and breakfast
28	Centrale elettrica Valle Ticino	Trecate	FP	R	accesso al fiume, parcheggio, ristoro, sbarco/imbarco canoe	area attrezzata, attività didattica
29	Ponte di Trecate	Trecate	FA/PA	R	parcheggio, ristoro,	area attrezzata, bed and breakfast, punto informazioni, noleggio biciclette, parcheggio, percorso vita
30	Casa delle Fontane	Trecate	FP	R	area attrezzata	parcheggio
31	Colonia Elioterapica	Trecate	FP	T	attività loisir, parcheggio	ristoro
32	La Chiocciola S. Cassiano	Trecate	FP	R	parcheggio, ristoro	//
33	Ristorante Venezia	Cerano	FP	R	accesso al fiume, ristoro	area attrezzata, parcheggio
34	La Badiola	Cerano	FP	N	accesso al fiume, parcheggio, ristoro	noleggio biciclette
35	Ranch Mauritius	Cerano	FP	R	agriturismo, maneggio	noleggio biciclette

Le tipologie di intervento individuate sono:

- T:** Interventi di recupero e trasformazione di attività, aree e/o edifici esistenti;  
**R:** Interventi di contenimento e razionalizzazione delle attività esistenti e eventuale sviluppo limitato di nuove iniziative strettamente complementari alle esistenti  
**S:** Interventi di riorganizzazione delle attività esistenti e di sviluppo limitato di nuove iniziative,  
**N:** Interventi di sviluppo organico di nuove iniziative,  
**D:** Centri e itinerari didattico/scientifici.

FRUIZIONE ARTICOLATA	
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	INCREMENTO VOLUMETRICO CONSENTITO
T	0
R	15% della s.u. esistente fino ad un max di 50 mq per unità immobiliare
S	30% della s.u. esistente fino ad un max di 100 mq per unità immobiliare
N	0
D	0
L'incremento volumetrico consentito deve essere quantificato come incremento della s.u. esistente, consentito quando tali spazi non possano essere reperiti attraverso interventi di ristrutturazione edilizia* dei manufatti preesistenti in tutto o in parte inutilizzati.	
FRUIZIONE PUNTUALE	
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	INCREMENTO VOLUMETRICO CONSENTITO
T	Sono consentiti incrementi di s.u. unicamente per interventi di riordino e adeguamento dei servizi igienico-sanitari fino ad un max di 30 mq
R	Sono consentiti incrementi di s.u. unicamente per interventi di riordino e adeguamento dei servizi igienico-sanitari fino ad un max di 30 mq
S	20% della s.u. esistente
N	20% della s.u. esistente
D	0
L'incremento volumetrico consentito deve essere quantificato come incremento della s.u. esistente, consentito quando tali spazi non possano essere reperiti attraverso interventi di ristrutturazione edilizia* dei manufatti preesistenti in tutto o in parte inutilizzati.	

- nelle zone di riqualificazione ambientale (art. 13), in numero di 7, sono previsti interventi di riqualificazione ambientale.

	DENOMINAZIONE	COMUNE	FUTURA ZONA DI VINCOLO
1	Ex Cerestar	Varallo Pombia	Zona di fruizione articolata / Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico
2	Cava Gallivanone - Fontane del Pesorto	Varallo Pombia	Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico / Zona di fruizione
3	Cave Ticino S.n.c.	Varallo Pombia	Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico
4	Nuova Sab-ghia	Oleggio	Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico / Zona di fruizione (*)
5	Cave Ticino di Frattini S.n.c	Oleggio	Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico
6	S.r.l. Valle Ticino S. Giovanni	Oleggio	Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico
7	Discarica	Treccate	Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico

[\*] Zona di concertazione Lombardia/Piemonte, contigua alle aree del Parco Naturale del Piemonte

Le zone di riqualificazione ambientale possono essere riqualificate a cura dell'Ente Parco, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché di privati, previa presentazione di Piani attuativi.

La valorizzazione ambientale delle zone di riqualificazione ambientale prevede progetti di mitigazione ambientale e una ridefinizione delle destinazioni d'uso che possono essere di tipo:

- a) naturalistico, ovvero aree da destinare ad una evoluzione naturale con particolare riferimento alla forestazione naturalistica ed alla ricostruzione di zone umide;
- b) agricolo-forestale, ovvero aree da destinare alla ricostituzione di siti agronomicamente produttivi, ivi compresa la destinazione a forestazione produttiva;
- c) ricreativo, ovvero aree da destinare alla realizzazione di opere e strutture di servizio sostenibili, a basso impatto ambientale e paesaggistico;
- d) turistico, ovvero aree da destinare alla realizzazione di opere e strutture quali: complessi ricettivi all'aria aperta, attrezzature sportive.

- nelle zone con attività produttive esistenti (art. 14), per eventuali interventi di riassetto, per riorganizzazione, ristrutturazione o ampliamento derivanti da esigenze di adeguamento funzionale a requisiti di efficienza, efficacia, sicurezza e qualificazione dei cicli produttivi, devono essere limitati ad un incremento massimo del 30 % della superficie coperta occupata dagli edifici e dagli impianti operativi al momento della richiesta e devono essere realizzati all'interno del sedime dell'area produttiva, utilizzando prioritariamente eventuali fabbricati dimessi.

COD	LOCALITA'	COMUNE	ATTIVITA' PRODUTTIVA ESISTENTE	TRASFORMAZIONE DELL'AREA		INTERVENTI AMMESSI		
				% dell'AREA	NUOVA DESTINAZIONE	% della S.U.L. ESISTENTE	VOLUMETRIA AMMESSA	NUOVA DESTINAZIONE
AP01	Mirplast (ex Isolplast)	Pombia	attività produttiva					
AP02	Piscicoltura in loc.Cascina Zendone	Marano Ticino	attività di piscicoltura	70%	zona agricola	//	0,04 mq/mq del 30% dell'area	ricettivo/ ricreativo
AP03	Porcilaia in loc. Cascina Cardano detta Baraggia	Marano Ticino	attività di allevamento suini	30%	cessione ad uso pubblico	25%	//	residenziale/ ricettivo
AP04	Industria Balchem	Marano Ticino	attività produttiva	30%	cessione ad uso pubblico	25%	//	residenziale/ ricettivo
AP05	Nuova S.Al.Co.S. Catering srl	Galliate	attività produttiva	30%	cessione ad uso pubblico	25%	//	residenziale/ ricettivo
AP06	piscicoltura ex Az. Agr. Mandelli loc. Mulino di S. Cassiano	Trecate	attività di piscicoltura	70%	zona agricola	//	0,04 mq/mq del 30% dell'area	ricettivo/ ricreativo
AP07	piscicoltura ex Az. Agr. Mandelli loc. Mulino Vecchio Cascina Borda	Cerano	attività di piscicoltura	70%	zona agricola	//	0,04 mq/mq del 30% dell'area	ricettivo/ ricreativo

In caso di dismissione delle attività produttive AP01 (Comune di Pombia), AP03 e AP04 (Comune di Marano Ticino) le aree si trasformeranno in zone di fruizione; previa redazione di piano attuativo, dovrà essere ceduta ad uso pubblico almeno il 30 % dell'area e demolita la volumetria esistente, con possibilità di interventi di nuova realizzazione e recupero e ristrutturazione edilizia di parte dei manufatti esistenti, con destinazione d'uso a residenziale e ricettiva, fino ad un massimo del 25% della superficie esistente, calcolata secondo quanto previsto dal PRG o dal regolamento edilizio vigente. Per gli interventi di nuova realizzazione dovrà essere rispettata l'altezza massima di 7,00 mt ovvero 2 piani fuori terra.

In caso di dismissione dell'attività AP05 (Comune di Galliate) le aree si potranno trasformare così come sopra disciplinato o, in alternativa, potrà essere insediata un'attività produttiva esclusivamente di tipo meccanico. Eventuali interventi di riassetto sono disciplinati dalle NTA.

In caso di dismissione delle attività: AP02 (Comune di Marano Ticino), AP06 (Comune di Trecate) e AP07 (Comune di Cerano), le aree saranno trasformate in zone agricole nella misura di almeno il 70% della superficie totale dell'area. Il rimanente 30% della superficie potrà essere trasformato in zona di fruizione. La trasformazione in zona di fruizione è subordinata alla redazione di uno strumento attuativo e alla demolizione dei manufatti e degli impianti esistenti. Saranno consentiti interventi di nuova edificazione con destinazione d'uso ricettiva e ricreativa fino ad un max di 0,04 mq/mq da calcolarsi sul 30% destinato a zona di fruizione. Per gli interventi di nuova realizzazione dovrà essere rispettata l'altezza massima di 7,00 mt ovvero 2 piani fuori terra.

Obiettivi di tutela ambientale generale sono dettati per l'intero territorio vincolato, indipendentemente dal regime normativo previsto per i suddetti azionamenti.

Nello specifico il Piano:

a) detta norme di settore per:

- la sostenibilità ambientale (art. 15) attraverso direttive per: la riduzione del consumo energetico e promozione dell'utilizzo delle energie pulite; l'incremento della produttività economica orientato ai principi della sostenibilità, l'utilizzo delle risorse naturali in modo sostenibile; l'uso parsimonioso del territorio, la limitazione del consumo di suolo e la riduzione all'indispensabile della nuova edificazione, demolizione e ricostruzione di edifici nelle aree rurali;
- la tutela delle risorse idriche (acque meteoriche, superficiali e sotterranee) al fine di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo e non compromettere l'equilibrio ambientale ed idrologico (art. 16);
- la tutela e valorizzazione dell'agricoltura che, per le sue caratteristiche e nel rispetto delle finalità istitutive del Parco, svolge una funzione fondamentale per la salvaguardia, gestione e conservazione del territorio (art. 17);
- la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio con obiettivi di tutela delle qualità estetico-visuali, dei caratteri storico-culturali del paesaggio e dei beni che lo costituiscono, quale risorsa fondamentale da salvaguardare e quale elemento di riconoscibilità territoriale della Valle del Ticino, da valorizzare anche ai fini della fruizione, in un'ottica di sostenibilità ambientale e secondo modalità coerenti con le esigenze di tutela naturalistica ed ecologica, nonché ai sensi del PPR vigente (art. 18);
- la tutela della qualità dell'aria e la protezione dall'inquinamento acustico, promuovendo azioni atte ad ottenere l'eliminazione di ogni forma di inquinamento dell'aria che possa causare danno alla flora, alla fauna, agli ecosistemi, alla salute umana, deteriorare beni architettonici e storici, nuocere agli usi agricoli, ricreativi e produttivi del territorio ed azioni di monitoraggio e iniziative di formazione e di informazione tese all'eliminazione di ogni forma di inquinamento atmosferico o comunque al suo contenimento entro livelli compatibili (art. 19);

e inoltre:

- b) persegue gli obiettivi per l'abbattimento dell'inquinamento ottico e luminoso ai fini della salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali, ed in particolare delle rotte migratorie dell'avifauna, della conservazione degli equilibri ecologici e dei beni ambientali monumentali, della visione del cielo notturno, nonché del miglioramento della qualità della vita e della sicurezza della circolazione stradale (art. 20);
- c) regola il sistema delle infrastrutture, della viabilità minore e parcheggi, degli impianti tecnologici, soggetti a parere obbligatorio dell'Ente Parco, che può fornire indicazioni finalizzate all'inserimento delle opere sotto il profilo della compatibilità ambientale, alla tutela degli ecosistemi e alla garanzia della continuità territoriale per la fruizione del parco e ad interventi di mitigazione in genere (art. 21);
- d) disciplina la circolazione in tutto il territorio del parco dettando specifici divieti di transito ai mezzi motorizzati (art. 22);

e) promuove attività di educazione ambientale, di ricerca scientifica applicata alla tutela dell'ambiente, di applicazione dei principi di sostenibilità ambientale, metodi di restauro ambientale, di salvaguardia e arricchimento dei valori e delle tradizioni locali, di salvaguardia delle attività agricole e silvo-pastorali tradizionali (art. 23).

## 6. OBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, NAZIONALE, REGIONALE

La Regione Piemonte, attraverso i propri strumenti di governo del territorio (il nuovo Piano territoriale regionale (PTR) e il primo Piano paesaggistico regionale (PPR)), promuove politiche territoriali e di sviluppo coerenti con le strategie europee e nazionali, orientate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Essa ha provveduto a svolgere un'analisi degli obiettivi di protezione ambientale a vari livelli (internazionale, comunitario, nazionale, regionale), che ha evidenziato, dal punto di vista ambientale, obiettivi comuni a PTR e PPR, come emerge dall'esame del rapporto ambientale relativo ai due Piani regionali, esplicitati nella seguente tabella.

SISTEMA DEGLI OBIETTIVI		TEMI	OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO
		Sviluppo sostenibile	Aria
2	Ridurre le emissioni di gas climalteranti		
Acqua	3		Incentivare l'utilizzo razionale e sostenibile delle risorse idriche
	4		Tutelare le caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e gli ecosistemi acquatici
	5		Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee
Suolo	6		Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione, desertificazione
	7		Bonificare le aree contaminate e proteggere il suolo dai fenomeni di inquinamento
	8		Recuperare gli equilibri idrogeologici
	9		Contenere il consumo di suolo
	10		Salvaguardare le prime classi di capacità d'uso dei suoli
	11		Ridurre la produzione di rifiuti
Rifiuti	12		Incrementare il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti
	13		Favorire la creazione e diffusione di una rete di impianti integrati per lo smaltimento, il riciclaggio e la trasformazione dei rifiuti
Rumore	14		Ridurre l'inquinamento acustico derivante dal sistema aeroportuale
	15		Contenere l'inquinamento da rumore derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie e metropolitane
Natura e biodiversità	16		Tutelare le aree protette
	17		Conservare il patrimonio agro-silvo-pastorale
	18		Limitare la perdita della biodiversità, valorizzando le specie e gli habitat
	19		Individuare, salvaguardare e potenziare la rete dei corridoi ecologici
Energia	20		Promuovere il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, nell'ottica del risparmio e dell'efficienza energetica
	21		Sviluppare metodologie di uso razionale dell'energia (sistemi di cogenerazione, teleriscaldamento tecnologie per l'ottimizzazione energetica)
	22		Realizzare una significativa riduzione dei consumi finali di energia, in particolar modo del settore civile (residenziale e terziario)
Paesaggio e territorio	23		Recuperare i paesaggi degradati a causa di interventi antropici
	24		Tutelare i beni ed il patrimonio culturale ed incentivarne la fruizione sostenibile
	25		Garantire la protezione, la gestione e la pianificazione dei contesti territoriali e paesaggistici
	26		Promuovere un sistema infrastrutturale razionale che privilegi lo sviluppo di una rete integrata tra trasporto su strada e su rotaia
	27		Favorire politiche territoriali per il contenimento della frammentazione delle aree naturali e relativi impatti sulla biodiversità
	28		Promuovere un sistema urbano equilibrato e policentrico e nuove forme di relazione città-campagna
	29		Tutelare e favorire politiche di valorizzazione dei sistemi montani e collinari
	30		Promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile ed equilibrato
Popolazione e salute umana	31		Promuovere il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro
	32		Ridurre l'incidenza del carico di malattia dovuto a fattori ambientali
	33		Prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente

Tra questi obiettivi, si sono valutati quelli pertinenti al nuovo Piano d'area del Parco Naturale del Ticino, tenuti in considerazione durante la sua preparazione.

<b>TEMA</b>	<b>OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO</b>
<b>Aria</b>	Ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici
<b>Acqua</b>	Incentivare l'utilizzo razionale e sostenibile delle risorse idriche
	Tutelare le caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e gli ecosistemi acquatici
	Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee
<b>Suolo</b>	Promuovere un uso sostenibile del suolo e dell'acqua, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione, desertificazione
	Bonificare le aree contaminate e proteggere il suolo dai fenomeni di inquinamento
	Recuperare gli equilibri idrogeologici
	Contenere il consumo di suolo e dell'acqua
	Salvaguardare le prime classi di capacità d'uso dei suoli
<b>Rifiuti</b>	Ridurre la produzione di rifiuti
	Incrementare il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti
	Favorire la creazione e diffusione di una rete di impianti integrati per lo smaltimento, il riciclaggio e la trasformazione dei rifiuti
<b>Rumore</b>	Ridurre l'inquinamento acustico derivante dal sistema aeroportuale
	Contenere l'inquinamento da rumore derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie e metropolitane
<b>Natura e biodiversità</b>	Tutelare le aree protette
	Conservare il patrimonio agro-silvo-pastorale
	Limitare la perdita della biodiversità, valorizzando le specie e gli habitat
	Individuare, salvaguardare e potenziare la rete dei corridoi ecologici
<b>Energia</b>	Promuovere il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, nell'ottica del risparmio e dell'efficienza energetica
<b>Paesaggio e territorio</b>	Recuperare i paesaggi degradati a causa di interventi antropici
	Tutelare i beni ed il patrimonio culturale ed incentivarne la fruizione sostenibile
	Garantire la protezione, la gestione e la pianificazione dei contesti territoriali e paesaggistici
	Favorire politiche territoriali per il contenimento della frammentazione delle aree naturali e relativi impatti sulla biodiversità
	Promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile ed equilibrato

## 7. CARATTERIZZAZIONE DELLE INCIDENZE POTENZIALI DEI SINGOLI COMPONENTI DEL PIANO D'AREA SUL SISTEMA AMBIENTALE DELLA ZSC-ZPS

---

### 7.1. PREMESSA

Le Linee Guida per la gestione dei SIC emanate dal Ministero dell'Ambiente con DM 3 Settembre 2002, hanno valenza di supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione, per i siti della rete Natura 2000.

Obiettivo generale della politica comunitaria attraverso i suoi documenti ufficiali (VI Programma di azione per l'Ambiente, Piano d'azione per la Natura e la Biodiversità del Consiglio d'Europa in attuazione della Convenzione per la Biodiversità, Regolamento Comunitario sui Fondi Strutturali 2000-2006) è proteggere e ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali ed arrestare la perdita della biodiversità nell'Unione europea e nel mondo. La rete comunitaria Natura 2000 si prefigge di tutelare alcune aree importanti dal punto di vista ambientale e va realizzata nella sua interezza.

La rete Natura 2000 è costituita dall'insieme dei siti denominati ZPS (Zone di Protezione Speciale) e SIC (Siti di Importanza Comunitaria), attualmente proposti alla Commissione Europea, e ~~che~~ al termine dell'iter istitutivo designati come ZSC (Zone Speciali di Conservazione), i quali garantiranno la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione.

Elemento di carattere innovativo è l'attenzione rivolta dalla direttiva alla valorizzazione della funzionalità degli habitat e dei sistemi naturali. Si valuta infatti non solo la qualità attuale del sito ma anche la potenzialità che hanno gli habitat di raggiungere un livello di maggiore complessità. La direttiva prende in considerazione anche siti attualmente degradati in cui tuttavia gli habitat abbiano conservato l'efficienza funzionale e che pertanto possano ritornare verso forme più evolute mediante l'eliminazione delle ragioni di degrado.

L'eventuale piano di gestione di un sito è strettamente collegato alla funzionalità dell'habitat e alla presenza della specie che ha dato origine al sito stesso. Ciò significa che se eventualmente l'attuale uso del suolo e la pianificazione ordinaria non compromettono tale funzionalità, il piano di gestione si identifica unicamente nella necessaria azione di monitoraggio. La strategia gestionale da mettere in atto dovrà tenere conto delle esigenze di habitat e specie presenti nel sito preso in considerazione, in riferimento anche alle relazioni esistenti a scala territoriale. La peculiarità dei piani di gestione dei siti Natura 2000 è che "non sono sempre necessari, ma, se usati, devono tenere conto delle particolarità di ciascun sito e di tutte le attività previste. Essi possono essere documenti a sé stanti, oppure essere incorporati in altri eventuali piani di sviluppo".

La parola "eventuale" indica che i piani di gestione non debbono essere considerati obbligatori, ma misure da predisporre se ritenute necessarie per realizzare le finalità della direttiva. Nell'interpretazione offerta dalla guida della Commissione Europea, i piani di gestione, una volta predisposti, hanno priorità logica rispetto alle altre misure di conservazione.

Per i siti Natura 2000 interni ad un'area naturale protetta occorre verificare se gli strumenti di protezione interni dell'area protetta sono sufficienti a mantenere in uno stato di conservazione

soddisfacente gli habitat e le specie per il quale il sito è stato individuato. Se le misure di conservazione già esistenti non sono sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla direttiva occorre predisporre il Piano di Gestione oppure integrare le normative già esistenti.

Il Piano d'Area non è stato strutturato per essere anche Piano di Gestione della ZSC-ZPS Tuttavia, il Piano d'Area è redatto tenuto conto delle misure generali "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" di cui alla DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e smi, e delle misure sito specifiche vigenti approvate con DGR n. 53-4420 del 19.12.2016 (art.1).

La "strategia di conservazione" dei siti Natura 2000 è ben descritta nel "Manuale per la gestione dei siti Natura 2000" edito dal Ministero dell'Ambiente e prende in considerazione i seguenti criteri applicabili al Parco del Ticino (tra parentesi i richiami ai singoli criteri utilizzati nella matrice):

- A) predisposizione di misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle attività di fruizione, fondati sulle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat e sugli andamenti dei cicli vitali delle popolazioni animali; (A. flusso antropico)
- B) predisposizione di misure di regolamentazione delle attività di pascolo; (B. pascolo)
- C) predisposizione di interventi boschivi con criteri selvicolturali sistemici o naturalistici (C. selvicoltura compatibile)
- D) conservazione di boschi disetanei a composizione naturale mista; (D. boschi disetanei)
- E) mantenimento delle radure; (E. radure)
- F) mantenimento di alberi vetusti; (F. alberi vetusti)
- G) programmi di monitoraggio e lotta alle specie patogene; (G. specie patogene)
- H) programmi di monitoraggio e lotta alle specie esotiche animali e vegetali; (H. specie esotiche)
- I) predisposizione di misure contrattuali relative ad aree circostanti che garantiscano la piena efficienza funzionale dei sistemi più fragili, al fine di provvedere un'adeguata zona di rispetto e ridurre le pressioni antropiche; (I. aree circostanti)
- J) evitare l'introduzione di provenienze non autoctone animali e vegetali; (J. specie non autoctone)
- K) evitare variazioni e inquinamenti della falda idrica; (K. falda idrica)
- L) evitare modificazioni strutturali dei bacini idrografici, con alterazione degli equilibri idrologici e del regime idraulico dei corsi d'acqua; (L. regimi idraulici)
- M) conservazione di specie riportate nelle Liste Rosse; (M. specie prioritarie)
- N) mantenimento delle opere di terrazzamento, quali microhabitat specifici; (N. terrazzamenti)
- O) limitazione o eliminazione delle lavorazioni agricole non coerenti con la conservazione; (O. lavorazioni agricole non coerenti)
- P) salvaguardia delle valenze paesaggistiche, intese sia in termini naturale che in termini culturali ed estetici; (P. valenze paesaggistiche).

Le incidenze potenziali sono quindi valutate in base alla coerenza del Piano d'Area con le strategie di conservazione della ZSC-ZPS, adottando la seguente matrice:

**matrice delle coerenze del Piano d'Area  
con le strategie di conservazione della ZSC-ZPS**

		COERENZA POSITIVA	COERENZA DA VERIFICARE
A	flusso antropico		
B	pascolo		
C	selvicoltura compatibile		
D	boschi disetanei		
E	radure		
F	alberi vetusti		
G	specie patogene		
H	specie esotiche		
I	aree circostanti		
J	specie non autoctone		
K	falda idrica		
L	regimi idraulici		
M	specie prioritarie		
N	terrazzamenti		
O	lavorazioni agricole non coerenti		
P	valenze paesaggistiche		

Le incidenze potenziali sono caratterizzate inoltre con riferimento ai singoli capitoli delle Norme Tecniche di Attuazione che rappresentano in concreto la parte operativa ed applicativa del Piano d'Area:

- Titolo I – Disposizioni generali
- Titolo II – Regime di protezione e Azzonamento
- Titolo III – Politiche e Norme di Settore
- Titolo IV – Norme finali e transitorie

## **7.2. TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

In questo capitolo sono esposte considerazioni molto generali riguardanti il Piano d'Area e gli strumenti di attuazione.

## **7.3. TITOLO II – REGIME DI PROTEZIONE E AZZONAMENTO**

### **7.3.1. Divieti e norme generali**

Per quanto riguarda i divieti sono previste norme finalizzate ad impedire attività ed interventi incompatibili con le finalità e gli obiettivi della legge istitutiva del Parco.

In merito all'azzoneamento Il Piano d'area suddivide il territorio nelle seguenti zone:

- ❖ zone di riserva naturale speciale, definite quali complessi ecosistemi di elevato valore naturalistico;

- ❖ zona agricola speciale, definita quale zona per la tutela del *Pelobates fuscus insubricus* in pericolo di estinzione;
- ❖ zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico, definite quali complessi ecosistemici a prevalente carattere botanico-forestale e di rilevante interesse faunistico;
- ❖ zone agricole e forestali, definite quali parti del territorio destinate alla conduzione agricola e forestale in cui prevalgono gli elementi di valore paesaggistico;
- ❖ zone di fruizione articolata e puntuale, caratterizzate per la presenza di attività ricreative e per il tempo libero
- ❖ zone di riqualificazione ambientale, porzioni di territorio nelle quali pregresse situazioni di degrado, compromissione o incompatibilità nella destinazione d'uso con l'ambiente e il paesaggio circostante, considerate critiche, vengono indirizzate a un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del Parco;
- ❖ zone con attività produttive esistenti, nelle quali risultano insediate attività di tipo produttivo.

Di seguito si analizzano le incidenze potenziali delle varie zone.

### **7.3.2. Riserva Naturale Speciale**

Le aree naturali di maggior tutela hanno raggiunto i 1.662 ettari, rispetto ai 1.456 del precedente Piano d'Area.

Sul totale di 6.590 ettari del Parco, la parte destinata a riserve naturali speciali è aumentata dal 22,8% al 25,2%, pari a un quarto dell'intera superficie.

L'aumento di superficie è derivato dall'ampliamento di quattro riserve speciali già esistenti:

RNS n. 1 "Bosco del Monte" in Comune di Castelletto Ticino

RNS n. 6 "Cascinone –Bornago in Comune di Oleggio

RNS n. 7 "Bosco Vedro-Vallotto nei Comuni di Cameri e Galliate

RNS n. 9 "Napoleone-Danico" nei Comuni di Romentino e Trecate

e dall'istituzione di una nuova Riserva Speciale la n. 11 "Fortuna" in Comune di Cerano.

In quest'ultima Riserva Speciale è compresa anche un'ampia zona attualmente agricola che dovrà essere oggetto di recupero naturalistico in modo da ricucire lo strappo esistente nel contesto ambientale dell'area.

Le Norme Tecniche di Attuazione designano le Riserve Naturali Speciali come complessi ecosistemici di elevato valore naturalistico, destinati alla conservazione di particolari valori ambientali esistenti e comportanti specifici compiti di conservazione.

Nelle riserve naturali speciali sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente Parco, esclusivamente interventi di carattere didattico, tecnico, tecnico-faunistico e scientifico.

Le finalità istitutive delle zone di riserva naturale speciale sono:

- a) la conservazione ed il potenziamento naturalistico della tipica biocenosi forestale;

- b) il mantenimento e il recupero del sistema idrografico superficiale e delle biocenosi naturali ad esso collegate;
- c) la tutela degli elementi zoologici caratteristici e il recupero delle massime potenzialità faunistiche del sito;
- d) la promozione e la regolamentazione della ricerca scientifica e della fruizione didattica.

Per la tutela degli habitat.

a) Gli interventi antropici unicamente consentiti sono finalizzati alla riqualificazione naturalistica; in particolare l'attività agroforestale consentita nelle aree boscate e nelle aree intercluse attualmente di minor pregio naturalistico deve essere comunque orientata al raggiungimento dell'equilibrio ecosistemico.

b) La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono vietati, fatte salve le operazioni autorizzate dall'Ente Parco, connesse alle attività selvicolturali e agricole e alla manutenzione ordinaria di sentieri e per le normali operazioni agricole.

Per la tutela del suolo e delle aree boscate.

a) La gestione del bosco tipico del Ticino fa riferimento al Piano di gestione forestale vigente nonché alle norme sito specifiche in vigore.

b) È vietato impiantare nuovi pioppeti o altre colture a rapido accrescimento.

c) Per i pioppeti abbandonati nei quali sia presente copertura arborea spontanea vale la normativa forestale vigente. Sono vietati l'allevamento e il pascolo (fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia).

d) Sono vietati tutti gli interventi di modificazione del suolo, fatti salvi quelli con finalità di conservazione degli ecosistemi perifluviali, quelli legati a finalità di interesse scientifico, quelli di restituzione dei caratteri di naturalità in situazioni di preesistente degrado.

e) È vietata qualsiasi nuova costruzione.

f) È consentita unicamente la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco. Si dovranno in ogni caso mettere in atto opportuni accorgimenti per garantire un corretto inserimento ambientale nel rispetto degli ecosistemi e dei valori paesistici.

g) Non sono consentite nuove opere di urbanizzazione.

h) Per gli edifici esistenti, sono ammessi: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo.

i) È altresì vietato il cambio di destinazione d'uso, fatto salvo il cambio di destinazione d'uso per gli edifici esistenti da destinare a finalità didattica o scientifica.

j) È vietata la realizzazione di linee elettriche e cabine fino a 15.000 Volt. Per le linee elettriche e le cabine esistenti non saranno autorizzati di norma allacciamenti di edifici esistenti in area di riserva naturale, né l'attraversamento di tali aree con linee aeree, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco, valutata di volta in volta considerando la natura dei luoghi.



- a) tutelare le caratteristiche naturali dell'area al fine di conservare e perpetuare nel tempo la specie *Pelobates fuscus insubricus* ivi presente;
- b) conservare le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area;
- c) favorire la conoscenza della specie *Pelobates fuscus insubricus* e gli studi scientifici della stessa.

La normativa di questa zona prevede:

Sono vietati tutti gli interventi di modificazione del suolo, inclusi i livellamenti, fatti salvi quelli che, compatibilmente con la conservazione della specie *Pelobates fuscus insubricus*, abbiano finalità di conservazione degli ecosistemi naturali, quelli che siano legati a finalità di interesse scientifico, quelli di restituzione dei caratteri di naturalità in situazioni di preesistente degrado, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia. In ogni caso gli interventi non devono comportare la realizzazione di impermeabilizzazioni, rivestimenti con manufatti cementizi o similari, artificiose rettifiche, e alterazioni alla vegetazione spontanea arbustiva o arborea.

Non sono consentiti nuovi allevamenti di animali di affezione e/o esotici. Nuovi allevamenti suinicoli, ittici e/o ampliamenti di allevamenti suinicoli, ittici esistenti verranno valutati dall'Ente di volta in volta. Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private, all'occorrenza temporaneamente recintate e individuate di concerto con l'Ente Parco, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

È vietata qualsiasi nuova costruzione. È consentita unicamente la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco. Si dovranno in ogni caso mettere in atto opportuni accorgimenti per garantire un corretto inserimento ambientale nel rispetto degli ecosistemi e dei valori paesistici.

Per gli edifici esistenti valgono le norme riportate all'art. 9 delle N.T.A e, pertanto:

per gli edifici esistenti con s.u. fino a 250 mq sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, come definiti dalla normativa edilizia vigente, finalizzati agli usi agricolo, ricettivo e ristorazione (nei limiti di capacità ricettiva previsti per le attività di agriturismo dalla normativa in materia), residenziale, scientifico, didattico e culturale. Per tali interventi è consentito un incremento massimo corrispondente al 20% della s.u. esistente, da realizzarsi nei confini delle aree di pertinenza catastale degli insediamenti preesistenti.

Per gli edifici e i fabbricati in uso/utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, in regime di titolo abilitativo diretto è ammesso il recupero e il riutilizzo per esigenze del nucleo insediato attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti dalla normativa edilizia vigente senza cambio di destinazione d'uso e senza incremento volumetrico.

Per gli edifici e i fabbricati in uso/utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà e /o permesso di costruire convenzionato, è ammesso il recupero attraverso gli interventi di cui manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti dalla normativa edilizia vigente, l'ampliamento nella misura del 20% della s.u. esistente, nonché il cambio di destinazione d'uso.

Per gli edifici e i fabbricati non utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà e /o permesso di costruire



struttura della comunità vegetale. Sono incluse altresì quelle parti del territorio a preminente vocazione forestale: boschi, fasce boscate, macchie isolate, boscaglie, arbusteti, rimboschimenti, e terreni incolti che possono essere destinati ad uso forestale. In tali ambiti è riconosciuto quale obiettivo primario assicurare, oltre al mantenimento della superficie boschiva nel miglior stato di conservazione colturale, la promozione di un uso multiplo e sostenibile dei complessi boscati.

In tali aree è ribadita la funzione essenziale dei complessi boscati per la conservazione degli habitat forestali, con falda freatica alta e con falda freatica bassa, come aree di collegamento ecologico funzionale, per la biodiversità ivi presente, in particolare per favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale, la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, e la presenza della fauna minore.

Le finalità dell'istituzione di tali aree includono la realizzazione di misure conformi agli equilibri ecologici, quali:

- a) la conservazione, dove possibile, di boschi disetanei a composizione naturalmente mista, coerente con la tappa matura della serie di vegetazione autoctona (climax);
- b) il mantenimento di radure, per favorire la diversità ambientale anche in relazione alle esigenze della fauna;
- c) il mantenimento di alberi vetusti e la conservazione di una porzione delle piante morte, capaci di ospitare sia animali vertebrati che invertebrati.

La normativa di questa zona prevede quanto segue.

Sono vietate, salvo quanto diversamente previsto dal Piano di gestione forestale, la conversione dei boschi di alto fusto in cedui e la conversione dei cedui composti in cedui semplici.

Su tutta la fauna, anche su insetti e fauna minore, sono consentite esclusivamente operazioni connesse all'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica, forestale e ricerca scientifica, a cura dei soggetti autorizzati dall'Ente Parco.

Con riferimento alla caratterizzazione forestale del territorio, agli interventi di gestione del patrimonio forestale, nonché ai tempi di esecuzione dei medesimi si rimanda ai contenuti e alle prescrizioni del Piano di gestione forestale vigente e alle misure di sito specifiche vigenti.

Non sono consentiti nuovi allevamenti di animali di affezione e/o esotici. Nuovi allevamenti suinicoli, ittici e/o ampliamenti di allevamenti suinicoli, ittici esistenti verranno valutati dall'Ente di volta in volta. Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri della normativa vigente in materia. Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private all'occorrenza temporaneamente recintate e individuate di concerto con l'Ente Parco, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

È vietata qualsiasi nuova costruzione.

È consentita unicamente la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco. Si dovranno in ogni caso mettere in atto opportuni accorgimenti per garantire un corretto inserimento ambientale nel rispetto degli ecosistemi e dei valori paesistici.

Per gli edifici esistenti con s.u. fino a 250 mq sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, come definiti dalla normativa edilizia vigente, finalizzati agli usi agricolo, ricettivo e ristorazione (nei limiti di capacità

ricettiva previsti per le attività di agriturismo dalla normativa in materia), residenziale, scientifico, didattico e culturale. Per tali interventi è consentito un incremento volumetrico massimo corrispondente al 20% della s.u. esistente, da realizzarsi nei confini delle aree di pertinenza catastale degli insediamenti preesistenti.

Per gli edifici e i fabbricati in uso/utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con titolo diretto, è ammesso il recupero attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti dalla normativa edilizia vigente, senza cambio di destinazione d'uso e senza incremento volumetrico.

Per gli edifici e i fabbricati in uso/utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà e/o permesso di costruire convenzionato è ammesso il recupero attraverso gli interventi di cui manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti dalla normativa edilizia vigente, l'ampliamento nella misura del 20% della s.u. esistente, nonché il cambio di destinazione d'uso nei limiti di cui al comma 12.

Per gli edifici e i fabbricati non utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà e/o permesso di costruire convenzionato, è ammesso il recupero attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti dalla normativa edilizia vigente e il cambio di destinazione nei limiti di cui al comma 12, senza possibilità di ampliamento della s. u. esistente.

Le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle dettate da esigenze di contenimento del bestiame, di attività ortoflorovivaistiche e di protezione dalla fauna selvatica previa valutazione dell'Ente Parco sulla tipologia di recinzione da adottare.

<b>Zone Naturalistiche di Interesse Botanico e Faunistico</b>		
<b>matrice delle coerenze con le strategie di conservazione della ZSC-ZPS</b>		
		<b>COERENZA DA VERIFICARE</b>
	<b>COERENZA POSITIVA</b>	
A	flusso antropico	<b>X</b>
B	pascolo	<b>X</b>
C	selvicoltura compatibile	<b>X</b>
D	boschi disetanei	<b>X</b>
E	radure	<b>X</b>
F	alberi vetusti	<b>X</b>
G	specie patogene	<b>X</b>
H	specie esotiche	
I	aree circostanti	
J	specie non autoctone	
K	falda idrica	<b>X</b>
L	regimi idraulici	
M	specie prioritarie	
N	terrazzamenti	
O	lavorazioni agricole non coerenti	
P	valenze paesaggistiche	

La normativa per questa zona è indirizzata alla conservazione degli ecosistemi a prevalente carattere botanico-forestale e di rilevante interesse faunistico, con un'incidenza positiva rispetto alla conservazione delle emergenze della ZSC-ZPS.

**incidenza positiva**

Occorre notare però che le norme riguardanti gli edifici esistenti, consentendo ampliamenti e cambi di destinazione d'uso (ricettivo, ristorazione, residenziale) potrebbero comportare un notevole aumento del carico antropico.

Per quest'ultimo motivo l'incidenza potenziale potrebbe risultare negativa e pertanto è stato necessario approfondirne l'analisi. (Vedi capitolo 7).

**incidenza potenzialmente negativa  
per il carico antropico  
che richiede un approfondimento**

### **7.3.5. Zone agricole e forestali**

Sono quelle parti del territorio destinate alla conduzione agricola e forestale in cui prevalgono gli elementi di valore paesaggistico, pur in presenza di elementi naturali sufficientemente estesi, che consentono la permanenza di biocenosi diversificate. Tali ambienti coltivati sono infatti ambienti naturali costituiti da un mosaico di ecosistemi, inframmezzati da lembi di foresta, da ecosistemi fluviali, da fasce ripariali, zone umide, etc., pertanto suscettibili di incrementare, con la riduzione delle coltivazioni intensive e la riqualificazione degli elementi naturali, il valore naturalistico del Parco.

Le zone agricole e forestali sono istituite a supporto di uno sviluppo agricolo orientato in funzione degli equilibri ecologici e funzionali degli ecosistemi; la ricostituzione della rete ecologica mira a ristabilire i rapporti tra gli elementi frammentati e gli ambienti naturali, nonché tra i diversi ambienti, da quelli più naturali a quelli più influenzati dalle attività antropiche.

La normativa di questa zona prevede:

Le attività agricole e forestali esistenti devono essere indirizzate al mantenimento delle buone pratiche agronomiche, nonché con funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico e naturale.

L'agricoltura si esercita nelle forme e nei terreni entro cui tale attività è attualmente praticata. Non sono consentiti interventi relativi a miglioramenti fondiari che possono comportare modificazioni degli elementi fisico-morfologici e storico-culturali esistenti.

La modificazione delle colture di prati e marcite deve essere preventivamente valutata dall'Ente Parco.

Nuovi impianti da arboricoltura da legno, pioppeti e piantagioni da biomassa a ciclo breve sono consentiti solo previa autorizzazione dell'Ente Parco.

Sono consentiti interventi di rinaturalizzazione, finalizzata a ridurre l'impatto ambientale e a valorizzare il paesaggio e la cultura agraria, attraverso scelte che riguardano le modalità di occupazione del suolo: forestazione, naturalizzazione, introduzione di colture di interesse storico ed ambientale previo parere obbligatorio dell'Ente Parco.

L'Ente promuove, nell'ambito delle misure di mitigazione e compensazione ambientale, la costituzione di reti ecologiche, corridoi di paesaggio e corridoi ripariali; a tal fine devono essere mantenute le fasce non coltivate ai margini dei campi, le siepi e i bordi dei canali, che ospitano popolazioni ricche ed abbondanti di invertebrati predatori di altri invertebrati dannosi alle colture, costituiscono l'ambiente di rifugio e di nidificazione di numerose specie di uccelli insettivori, infine consentono di ricreare permeabilità ai flussi biotici e ridurre la frammentazione degli habitat.

Non sono consentiti nuovi allevamenti di animali di affezione e/o esotici. Nuovi allevamenti suinicoli, ittici e/o ampliamenti di allevamenti suinicoli, ittici esistenti verranno valutati dall'Ente di volta in volta. Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri della normativa vigente in materia.

Altre tipologie di allevamento andranno valutate di volta in volta con l'Ente Parco.

Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private, all'occorrenza temporaneamente recintate e individuate di concerto con l'Ente Parco, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

E' vietata ogni nuova costruzione nelle aree boscate. E' consentita la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco. Si dovranno in ogni caso mettere in atto opportuni accorgimenti per garantire un corretto inserimento ambientale nel rispetto degli ecosistemi e dei valori paesistici.

Per gli edifici esistenti valgono le norme riportate all'art. 11 delle N.T.A e pertanto:

Per gli edifici esistenti con s.u. fino a 250 mq, nel rispetto dell'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio, e al fine di favorire il riuso del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, recupero e ristrutturazione edilizia, come definiti dalla normativa edilizia vigente, finalizzati agli usi agricolo, ricettivo e ristorazione (nei limiti di capacità ricettiva previsti per le attività di agriturismo dalla normativa in materia), residenziale, scientifico, didattico e culturale e l'inserimento di attività agrituristiche ai sensi della normativa vigente in materia. Per tali interventi è consentito un incremento volumetrico massimo corrispondente al 20% della s.u. esistente, da realizzarsi nei confini delle aree di pertinenza catastale degli insediamenti preesistenti. Per gli edifici esistenti individuati come Fruizione Puntuale, la stessa è da ritenersi opportunità aggiuntiva.

Per gli edifici e i fabbricati in uso/utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, in regime di titolo abilitativo diretto è ammesso il recupero e il riutilizzo per esigenze del nucleo insediato, attraverso gli interventi di cui manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti dalla normativa edilizia vigente, senza cambio di destinazione d'uso e senza incremento volumetrico.

Per gli edifici e i fabbricati non utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà e/o permesso di costruire convenzionato, è ammesso il recupero, attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti dalla normativa edilizia vigente, l'ampliamento nella misura del 20% della s.u. esistente, nonché il cambio di destinazione d'uso nei limiti di cui al comma 14.

È consentita la realizzazione delle residenze rurali e di nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola e zootecnica, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, quando tali spazi non possano essere reperiti attraverso interventi di recupero dei manufatti esistenti in tutto o in parte inutilizzati. La realizzazione delle nuove strutture deve essere motivata in relazione alle effettive esigenze dell'azienda da definirsi in base, all'ubicazione della sede, alla capacità produttiva della stessa e in ogni caso la superficie coperta non deve eccedere il 15% della superficie del lotto di pertinenza catastale degli insediamenti preesistenti escludendo le aree boscate.

19. D. In un'ottica di riduzione di consumo di suolo, sarà possibile edificare nuove residenze rurali e nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola e zootecnica solo comprovando l'impossibilità di utilizzare immobili esistenti, immobili dismessi, aree già degradate o pregiudicate anziché suolo agricolo e comunque nel rispetto delle previsioni normative del PTR in tema di consumo del suolo.

Per le nuove strutture e l'ampliamento delle esistenti, occorre stipulare asservimento per il mantenimento all'uso agricolo per la durata minima di 20 anni da trascrivere nei registri immobiliari.

In un'ottica di riduzione di consumo di suolo, sarà possibile edificare nuove residenze rurali e nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola e zootecnica solo comprovando l'impossibilità di utilizzare immobili esistenti e/o immobili dismessi e/o aree già degradate o pregiudicate anziché suolo agricolo e comunque nel rispetto delle previsioni normative del PTR in tema di consumo del suolo.

Al fine delle verifiche di edificabilità è ammesso il computo dei terreni anche non contigui, purché all'interno del territorio del Parco e asserviti alla conduzione della medesima attività dell'imprenditore agricolo o della sua azienda; i nuovi volumi per residenze rurali non potranno superare i 600 mc.

La costruzione di nuove stalle o strutture legate ad attività di allevamento è consentita esclusivamente a seguito di stesura di patto unilaterale o convenzione tra l'Ente Parco e i proprietari consorziati che dichiarano da quali tenute all'interno del Parco ricavano almeno il 60% dell'alimentazione dei capi di bestiame. La richiesta del titolo abilitativo diretto deve essere accompagnata dal patto unilaterale.

Le possibilità di intervento ed edificatorie sopra descritte sono subordinate alla verifica dell'esistenza e operatività dell'azienda agricola, nonché alla verifica di un corretto inserimento paesaggistico degli interventi, e previo parere obbligatorio dell'Ente Parco.

Le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle dettate da esigenze di contenimento del bestiame, di attività ortoflorovivaistiche e di protezione dalla fauna selvatica previa valutazione dell'Ente Parco sulla tipologia di recinzione da adottare.



### **7.3.6. Zone di fruizione articolata e puntuale**

Sono state individuate 35 zone di fruizione, suddivise in zone di fruizione articolata FA (14 zone) e in zone di fruizione puntuale FP (21 zone).

Le zone di fruizione articolata si caratterizzano per una distribuzione sul territorio di più attività ricreative e di tempo libero e per la necessità di procedere ad una loro organizzazione o riorganizzazione con criteri tali da garantire, oltre alla tutela naturalistica delle aree circostanti, lo svolgimento controllato della fruizione. Le zone di fruizione puntuale si caratterizzano per una minore estensione e un minor numero di attività ricreative e di tempo libero consentite, nel rispetto delle previsioni normative del PTR in tema di consumo del suolo.

Per queste zone valgono le norme riportate all'art. 12 delle N.T.A per le quali si rimanda al Titolo II del Piano d'Area.

La normativa di questa zona prevede quanto segue.

I caratteri degli interventi ammessi si suddividono in cinque tipologie:

- T interventi di recupero e trasformazione di attività, aree e/o edifici esistenti
- R interventi di contenimento e razionalizzazione delle attività esistenti e eventuale sviluppo limitato di nuove iniziative strettamente complementari alle esistenti
- S interventi di riorganizzazione delle attività esistenti e di sviluppo limitato di nuove iniziative
- N interventi di sviluppo organico di nuove iniziative
- D centri e itinerari didattico/scientifici.

Per gli edifici esistenti individuati come Fruizione Puntuale per i quali non è prevista la redazione di un piano attuativo specifico è applicabile anche la normativa di zona di appartenenza.

Nelle zone di fruizione articolata e puntuale sono previste la conferma di eventuali attrezzature e attività esistenti legate alla fruizione e l'insediamento di nuove attività, così come riportato nell'elenco riportato all'art. 12 NTA. La realizzazione e la gestione delle suddette attività, anche se comportano opere di carattere provvisorio e temporaneo, possono essere attuate attraverso interventi pubblici o convenzionati, o attraverso interventi di privati o associazioni, esclusivamente previo parere obbligatorio dell'Ente Parco.

Per le 11 zone individuate all'art. 3 comma 6 delle NTA, il proponente dovrà procedere alla redazione di strumenti attuativi o permessi di costruire convenzionati anche per frazioni, con la possibilità di prevedere nuove costruzioni, aumenti di volumetria e mutamenti di destinazione d'uso dei manufatti esistenti. In assenza di detti Piani si potranno realizzare solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione edilizia senza incremento di s.u. e volumetrico e senza cambio di destinazione d'uso. È ammesso sempre, fatta salva la conformità alla normativa vigente, il recupero ai fini della realizzazione dell'alloggio per il titolare e/o il custode, fino ad un massimo di 200 mq di superficie da reperire nell'ambito della s.u. esistente.

<b>Zone di Fruizione</b>		
<b>matrice delle coerenze con le strategie di conservazione della ZSC-ZPS</b>		
		<b>COERENZA DA VERIFICARE</b>
	<b>COERENZA POSITIVA</b>	
A	flusso antropico	<b>X</b>
B	pascolo	
C	selvicoltura compatibile	
D	boschi disetanei	
E	radure	
F	alberi vetusti	
G	specie patogene	
H	specie esotiche	
I	aree circostanti	
J	specie non autoctone	
K	falda idrica	
L	regimi idraulici	
M	specie prioritarie	
N	terrazzamenti	
O	lavorazioni agricole non coerenti	
P	valenze paesaggistiche	

La normativa per questa zona consente per gli edifici esistenti ampliamenti, cambi di destinazione d'uso (ricettivo, ristorazione, residenziale) e nuove costruzioni (in questo caso è prevista la pianificazione esecutiva con una demolizione con ricostruzione con sagoma diversa ma stessa s.u.) che potrebbero comportare un notevole aumento del carico antropico.

Per quest'ultimo motivo l'incidenza potenziale potrebbe risultare negativa e pertanto è stato necessario approfondirne l'analisi. (Vedi capitolo 7).

**incidenza potenzialmente negativa  
per il carico antropico  
che richiede un approfondimento**

### **7.3.7. Zone di riqualificazione ambientale**

Le zone di riqualificazione ambientale sono porzioni di territorio nelle quali pregresse situazioni di degrado, compromissione o incompatibilità nella destinazione d'uso con l'ambiente e il paesaggio circostante, considerate critiche, vengono indirizzate a un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del Parco.

La valorizzazione ambientale delle zone di riqualificazione ambientale prevede progetti di mitigazione ambientale e/o una ridefinizione delle destinazioni d'uso che possono essere di tipo:

a) naturalistico, ovvero aree da destinare ad un'evoluzione naturale con particolare riferimento alla forestazione naturalistica ed alla ricostruzione di zone umide;

- b) agricolo-forestale, ovvero aree da destinare alla ricostituzione di siti agronomicamente produttivi, ivi compresa la destinazione a forestazione produttiva;
- c) ricreativo, ovvero aree da destinare alla realizzazione di opere e strutture di servizio sostenibili a basso impatto ambientale e paesaggistico;
- d) turistico, ovvero aree da destinare alla realizzazione di opere e strutture quali: complessi ricettivi all'aria aperta, attrezzature sportive.

Gli interventi finalizzati ad attività ricreative e/o turistiche da realizzarsi nelle zone di riqualificazione, qualora previsti e consentiti dalle norme di vincolo della zona cui devono essere riportate, possono essere proposti mediante richiesta di titolo abilitativo diretto convenzionato conforme ai seguenti criteri:

- a) a titolo di compensazione ambientale, il progetto esecutivo deve prevedere la realizzazione nelle immediate adiacenze dell'edificio in progetto di superfici forestali o comunque piantumate (quinte verdi, filari, siepi) da realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche paesistiche del contesto da destinare a verde fruibile dal pubblico pari ad almeno due volte la superficie globale dell'insediamento, ivi comprese corti e pertinenze. Nel caso sia impossibile realizzare tale verde nelle immediate adiacenze dell'edificio, lo stesso potrà essere reperito anche in altre aree individuate dal comune distanti dall'intervento proposto, è prevista anche la possibilità di acquisizione di aree di pregio da cedere all'Ente Parco;
- b) deve essere garantita una dotazione di aree adeguate per le infrastrutture ad uso pubblico in particolare: aree a verde, parcheggi, punti di raccolta rifiuti, servizi igienici. Deve essere inoltre garantita la funzionalità di tali infrastrutture e servizi;
- c) deve essere perseguito l'obiettivo del recupero e della riqualificazione degli edifici esistenti. La demolizione con ricostruzione è ammessa unicamente per quegli edifici o parti di essi privi di valore storico-architettonico e deve garantire l'inserimento ambientale mediante ricorso a tipologie architettoniche tipiche della zona circostante;
- d) per ogni insediamento proposto devono essere previste, già in fase di progettazione, tutte le opere necessarie per l'inserimento ambientale e per la prevenzione degli inquinamenti, in particolare per quanto concerne la depurazione delle acque, l'inquinamento dell'aria, l'inquinamento acustico e visivo, da realizzarsi prima dell'insediamento;
- e) le strutture ricreative realizzate o gestite da privati devono prevedere forme di convenzionamento con il Parco tese alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale di aree adiacenti. La convenzione deve prevedere l'assunzione a carico dei privati che realizzano l'intervento, di tutti gli oneri per le infrastrutture viabili, i servizi e le tecnologie di smaltimento di rifiuti e antinquinamento di cui al punto precedente;
- f) gli interventi andranno attuati con tecniche di ingegneria naturalistica;
- g) gli interventi devono prevedere la demolizione di manufatti o impianti incongrui o dismessi ai fini della riqualificazione dell'area.

La Cave Ticino di Frattini S.n.c. a Oleggio, e la S.r.l. Valle Ticino S. Giovanni a Oleggio, entro 5 anni dall'approvazione del presente Piano, devono dislocare le attività di lavorazione degli inerti al di fuori del territorio del Parco. Fino allo scadere del termine si intendono comunque da mettere in atto interventi di mitigazione ambientale e paesistica da concordare con l'Ente Parco. Alla dismissione dell'attività deve fare seguito il Piano attuativo per il recupero dell'area.

La Cave Ticino S.n.c. a Varallo Pombia è considerata critica per la dislocazione territoriale, in parte all'interno del Parco e in parte confinante con esso. In particolare, la porzione esterna al Parco è attiva per estrazione e lavorazione di inerti. Nel caso di dislocazione e dismissione della cava si dovrà attivare una concertazione tra l'Ente Parco e il Comune di Varallo Pombia per la gestione dell'area.

<b>Zone di Riqualificazione Ambientale</b>		
<b>matrice delle coerenze con le strategie di conservazione della ZSC-ZPS</b>		
		<b>COERENZA DA VERIFICARE</b>
		<b>COERENZA POSITIVA</b>
A	flusso antropico	X
B	pascolo	
C	selvicoltura compatibile	X
D	boschi disetanei	
E	radure	
F	alberi vetusti	
G	specie patogene	
H	specie esotiche	
I	aree circostanti	
J	specie non autoctone	
K	falda idrica	X
L	regimi idraulici	
M	specie prioritarie	
N	terrazzamenti	
O	lavorazioni agricole non coerenti	
P	valenze paesaggistiche	X

La normativa per questa zona è indirizzata al recupero di aree degradate o incompatibili nella destinazione d'uso con l'ambiente e il paesaggio circostante. Le finalità sono pertanto compatibili con la conservazione della ZSC-ZPS.

**incidenza positiva**

Occorre notare però che le norme riguardanti gli edifici esistenti, consentendo cambi di destinazione d'uso e nuove opere e strutture ricreative e turistiche, potrebbero comportare un notevole aumento del carico antropico.

Per quest'ultimo motivo l'incidenza potenziale potrebbe risultare negativa e pertanto è stato necessario approfondirne l'analisi. (Vedi capitolo 7).

**incidenza potenzialmente negativa  
per il carico antropico  
che richiede un approfondimento**

### 7.3.8. Zone con attività produttive

Nuove attività produttive:

- a) È vietata l'ubicazione e/o apertura di nuove attività industriali all'interno del Parco.
- b) L'eventuale ubicazione di nuove attività industriali nelle zone contigue è soggetta a Valutazione di incidenza.
- c) In fase di pianificazione territoriale e comunale di iniziativa pubblica e/o privata i Comuni, in collaborazione con l'Ente Parco, valutano la localizzazione di nuove attività industriali nelle zone contigue secondo criteri di minimizzazione dell'impatto e dell'incidenza ambientale, e individuano soluzioni progettuali qualitativamente adeguate e coerenti con il contesto.

Attività produttive esistenti:

nel territorio del Parco risultano insediate le seguenti attività di tipo produttivo:

AP02 attività di piscicoltura in località Cascina Zendone, AP03 Porcilaia in località Cascina Cardano, AP04 Balchem (Comune di Marano Ticino), AP01 Mirplast (ex Isolplast), AP05 Nuova S.Al.Co.S. Catering srl (Comune di Galliate), AP06 attività di piscicoltura ex Azienda Agricola Mandelli nelle località Mulino di S. Cassiano (Comune di Trecate), AP07 Mulino Vecchio Cascina Borda (Comune di Cerano); una più dettagliata definizione delle attività presenti dovrà essere effettuata in collaborazione con i Comuni tramite un puntuale censimento.

Il Piano d'Area in generale considera compatibile la loro permanenza, anche con l'eventuale realizzazione di interventi necessari per l'adeguamento ad esigenze funzionali di efficienza, efficacia, sicurezza e qualificazione dei cicli produttivi. All'interno del contesto prevalentemente naturalistico del Parco tale compatibilità è però necessariamente subordinata alla verifica e valutazione degli impatti ambientali da queste generati sul sito e sul più ampio intorno ecosistemico, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- corretto inserimento ambientale, con adeguate garanzie di contenimento e mitigazione di tutte le possibili forme di impatto (aria, acqua, suolo, sottosuolo, flora, fauna, paesaggio, rumore e vibrazioni, emissioni di rifiuti e inquinanti, etc.);
- assoluta garanzia del rispetto della legislazione e delle normative vigenti in materia di rischio di incidente rilevante, di igiene ambientale e di sicurezza.

Per tutte le attività produttive esistenti, eventuali interventi di riassetto, riorganizzazione, ristrutturazione o ampliamento derivanti da esigenze di adeguamento funzionale a requisiti di efficienza, efficacia, sicurezza e qualificazione dei cicli produttivi devono essere limitati ad un incremento massimo del 30 % della superficie occupata dagli edifici e dagli impianti operativi al momento della richiesta e devono essere realizzati all'interno del sedime dell'area produttiva, utilizzando prioritariamente eventuali fabbricati dismessi.

Per le attività industriali esistenti all'interno del Parco, se non dismissibili o rilocalizzabili in aree maggiormente idonee, all'esterno dell'area Parco, devono essere attuati gli opportuni interventi di mitigazione, da valutare di concerto con l'Ente Parco in considerazione del tipo di attività svolta, delle dimensioni e dell'eventuale pericolosità della produzione, della morfologia del terreno, della vegetazione esistente, dell'orientamento e dei venti dominanti.

Per le aree che si trasformeranno in zone di fruizione, la trasformazione sarà subordinata alle seguenti condizioni:

- a) redazione di un Piano attuativo comprendente l'intera area
- b) cessione ad uso pubblico di almeno il 30 % dell'area
- c) demolizione della volumetria esistente

Saranno consentiti interventi di nuova realizzazione e/o recupero e ristrutturazione edilizia di parte dei manufatti esistenti con destinazione d'uso residenziale e/o ricettiva fino ad un massimo del 25% della superficie esistente.

Per le attività di piscicoltura:

a) All'interno del Parco non sono ammessi nuovi impianti di piscicoltura. Non sono considerati impianti di piscicoltura gli interventi e le strutture per il ripopolamento di specie ittiche autoctone nelle acque del Ticino. Tali strutture, pubbliche o private, devono essere convenzionate con l'Ente Parco che ne autorizza l'insediamento.

b) I proprietari e gestori degli impianti esistenti devono rispettare quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di acquacoltura; devono inoltre garantire azioni di miglioramento dell'ambiente idrobiologico prevedendo, dove necessario, interventi di miglioramento della qualità degli scarichi, al fine di renderli ecologicamente compatibili con il corpo idrico ricevente.

c) I proprietari e gestori degli impianti esistenti, contestualmente agli interventi di riassetto, riorganizzazione, ristrutturazione o ampliamento derivanti da esigenze di adeguamento funzionale a requisiti di efficienza, efficacia, sicurezza devono attuare interventi di mitigazione ambientale, prevedendo equipaggiamento a verde con fasce alberate prevalentemente costituite da essenze autoctone, al fine di migliorare impatto visivo e inserimento paesistico-ambientale degli impianti di terra realizzati con bacini artificiali.

d) Tutti gli interventi di riqualificazione dell'ambiente idrobiologico e paesaggistica sono da attuarsi mediante soluzioni progettuali e modalità realizzative, da concordare con l'Ente Parco.

e) In caso di dismissione delle attività: AP02 piscicoltura in località Cascina Zendone, AP06 piscicoltura Azienda Agricola ex-Mandelli nelle località Mulino di S. Cassiano (Comune di Trecate), AP07 piscicoltura Mulino Vecchio Cascina Borda (Comune di Cerano), le aree saranno trasformate in zone agricole e forestali nella misura di almeno il 70% della superficie totale dell'area. Il rimanente 30% della superficie potrà essere trasformato in zona di fruizione.

La trasformazione in zona di fruizione è subordinata alle seguenti condizioni:

- redazione di uno strumento attuativo di cui all'art. 3.
- demolizione dei manufatti e degli impianti esistenti.

Saranno consentiti interventi di nuova edificazione con destinazione d'uso ricettiva e/o ricreativa fino ad un max di 0,04 mq/mq da calcolarsi sul 30% destinato a zona di fruizione.

<b>Zone con Attività Produttive</b>		
<b>matrice delle coerenze con le strategie di conservazione della ZSC-ZPS</b>		
		<b>COERENZA DA VERIFICARE</b>
		<b>COERENZA POSITIVA</b>
A	flusso antropico	X
B	pascolo	
C	selvicoltura compatibile	
D	boschi disetanei	
E	radure	
F	alberi vetusti	
G	specie patogene	
H	specie esotiche	
I	aree circostanti	X
J	specie non autoctone	
K	falda idrica	X
L	regimi idraulici	
M	specie prioritarie	
N	terrazzamenti	
O	lavorazioni agricole non coerenti	
P	valenze paesaggistiche	X

La normativa per questa zona è indirizzata alla mitigazione dell'impatto derivante dalle attività produttive esistenti e ad un recupero di quelle dismesse in coerenza con le finalità istitutive del Parco. Gli obiettivi previsti sono pertanto compatibili con la conservazione della ZSC-ZPS.

#### **incidenza positiva**

Occorre notare però che le norme riguardanti gli edifici esistenti, consentendo ampliamenti, cambi di destinazione d'uso (ricettivo e/o residenziale) e nuova edificazione (in questo caso è prevista la pianificazione esecutiva con una demolizione con ricostruzione con sagoma diversa ma stessa s.u.) con destinazione d'uso ricettiva e/o ricreativa, potrebbero comportare un notevole aumento del carico antropico.

Per quest'ultimo motivo l'incidenza potenziale potrebbe risultare negativa e pertanto è stato necessario approfondirne l'analisi. (Vedi capitolo 7).

#### **incidenza potenzialmente negativa per il carico antropico che richiede un approfondimento**

## **7.4. TITOLO III – POLITICHE E NORME DI SETTORE**

### **7.4.1. Sostenibilità ambientale**

La Valle del Ticino è Riserva della Biosfera MAB Unesco a partire dall'anno 2002 e in quanto tale il Parco persegue le finalità di tale Programma MAB Unesco:

- a. individuare e valutare i cambiamenti nella biosfera determinati dalle azioni umane e dagli eventi naturali, e gli effetti degli stessi sull'uomo e l'ambiente, soprattutto nel contesto delle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici.
- b. studiare e comparare i rapporti dinamici tra gli ecosistemi naturali ed i processi socioeconomici, soprattutto con riferimento alla progressiva perdita della diversità biologica e culturale ed alle serie minacce per gli ecosistemi e per la loro capacità di fornire servizi essenziali per il benessere umano.
- c. assicurare sviluppo eco-compatibile ed un ambiente vivibile in un contesto globale caratterizzato da processi di rapida urbanizzazione e di eccessivo consumo energetico considerati come fattori scatenanti dei cambiamenti climatici.
- d. promuovere lo scambio e la divulgazione di conoscenze sui problemi ambientali e sulle eventuali soluzioni, nonché la formazione ambientale nel settore della gestione e dello sviluppo sostenibile.

L'Ente Parco promuove le forme di agricoltura sostenibile nella coltura e produzione agricola e agroalimentare che privilegiano quei processi naturali che consentono di preservare la "risorsa ambiente" mediante le buone pratiche e il recupero delle tradizioni.

L'Ente Parco promuove forme di fruizione sostenibile ovvero mobilità lenta su due ruote sulle vie d'acqua e recepisce le previsioni progettuali della Regione Piemonte nell'ambito del progetto "Implementazione della via sul Fiume Ticino da Castelletto Sopra Ticino/Sesto Calende fino all'imbocco del Canale Industriale".

L'Ente Parco promuove le attività di educazione ambientale e favorisce lo sviluppo delle fattorie didattiche: aziende agricole opportunamente attrezzate e preparate per accogliere scolaresche, gruppi, famiglie e tutti coloro che intendono approfondire la propria conoscenza del mondo rurale.

La pianificazione settoriale e degli strumenti attuativi del Piano e dei piani sotto ordinati dovranno essere redatti in linea con i seguenti obiettivi:

- a. riduzione del consumo energetico e promozione dell'utilizzo delle energie pulite prestando particolare attenzione ai settori quantitativamente significativi della mobilità e dello sviluppo territoriale.
- b. incremento della produttività economica orientando gli schemi di consumo e produzione ai principi della sostenibilità.
- c. utilizzo delle risorse naturali in modo sostenibile.
- d. uso parsimonioso del territorio favorendo lo sviluppo interno agli insediamenti, attribuendo priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da recuperare, contrastando il fenomeno della dispersione insediativa.

e. limitazione del consumo di suolo agendo sull'insediato esistente (trasformazione e riqualificazione), tutelando il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio, anche mediante misure di compensazione ecologica.

f. riduzione all'indispensabile la nuova edificazione, demolizione e ricostruzione di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative.

g. miglioramento della connessione ecologica delle aree naturali e semi-naturali sulla base del progetto "Novara in Rete" (fondazione Cariplo, Lipu, Arpa Piemonte) e al Documento Incidenti stradali con coinvolgimento di fauna selvatica in Piemonte (Centro Stampa Regione Piemonte, 2008).

L'Ente Parco ammette il ricorso a forme di energia rinnovabile quali ad esempio fotovoltaico (non a terra), geotermico e biomasse. Al fine di incentivare il ricorso a forme di energia rinnovabili è consentita:

a. la realizzazione di nuove centraline idroelettriche all'interno di strutture esistenti già finalizzate a tale scopo, anche con interventi di ristrutturazione edilizia di queste ultime. Gli spazi esistenti non utilizzati potranno essere destinati, previa convenzione con l'Ente Parco, ad altre attività compatibili;

b. la realizzazione di nuove centraline idroelettriche (Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po n. 10 del 22.07.2009). Tali interventi sono subordinati alle seguenti due condizioni:

- stipula di convenzione con l'Ente Parco;
- redazione di uno strumento attuativo.

<b>Sostenibilità ambientale</b>		
<b>matrice delle coerenze con le strategie di conservazione della ZSC-ZPS</b>		
		<b>COERENZA DA POSITIVA</b>
		<b>COERENZA DA VERIFICARE</b>
A	flusso antropico	
B	pascolo	<b>X</b>
C	selvicoltura compatibile	<b>X</b>
D	boschi disetanei	
E	radure	
F	alberi vetusti	
G	specie patogene	
H	specie esotiche	
I	aree circostanti	
J	specie non autoctone	
K	falda idrica	<b>X</b>
L	regimi idraulici	
M	specie prioritarie	
N	terrazzamenti	
O	lavorazioni agricole non coerenti	
P	valenze paesaggistiche	<b>X</b>

La normativa per questa zona è indirizzata alla sostenibilità ambientale di attività e interventi, in coerenza con le finalità istitutive del Parco. Gli obiettivi previsti sono pertanto compatibili con la conservazione della ZSC-ZPS.

### incidenza positiva

#### 7.4.2. Tutela delle risorse idriche

La tutela delle risorse idriche persegue l'obiettivo della tutela e gestione delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee al fine di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo delle singole componenti degli ecosistemi ricompresi nel territorio del Parco. L'Ente Parco favorisce il coordinamento fra gli enti e gli organismi preposti al controllo, tutela, regimazione e sfruttamento delle risorse idriche.

Ogni intervento sulle acque deve essere verificato in ordine alla compatibilità con le previsioni dei Piani di bacino e di sub-bacino previsti dalla normativa e con le esigenze di sicurezza idraulica.

Ferma restando la competenza statale per la disciplina degli interventi e delle funzioni ad esso riservati, tutti gli interventi sulla rete idrografica devono essere eseguiti con modalità tali da non comportare un'alterazione dell'equilibrio ambientale ed idrologico del sistema.

L'Ente Parco esprime il proprio parere obbligatorio circa la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti nei progetti di regolazione del corso dei fiumi, negli interventi di bonifica e similari, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale, a fini manutentivi, che incidono sul regime delle acque, su zone umide, fontanili, laghetti di cava, con particolare riferimento alla qualità delle acque e alla salvaguardia dell'ittiofauna presente nelle stesse.

L'estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale a scopo commerciale è sempre vietata, tranne che per gli interventi di sistemazione idraulica, di cui al comma successivo, effettuati da Enti pubblici.

Nella fascia di divagazione fluviale (A) del PAI e nello scenario H-alluvioni del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), come da Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D. Lgs. 49/2010, occorre garantire l'evoluzione naturale del fiume e degli ecosistemi connessi, con particolare riguardo alle zone umide latitanti (lanche, morte, mortizze, etc.), sono pertanto escluse quelle utilizzazioni e quelle modalità d'intervento che possono pregiudicare tali processi, mentre vanno previsti interventi volti alla ricostituzione degli equilibri alterati, alla restituzione al fiume dei terreni inopportunosamente sottrattigli, all'eliminazione per quanto possibile dei fattori meno accettabili d'interferenza antropica.

Valgono inoltre gli indirizzi di cui ai punti seguenti.

a) Le utilizzazioni e gli interventi agroforestali non devono introdurre o sollecitare consistenti modificazioni nella modellazione del suolo e nelle condizioni infrastrutturali, se non nel senso della rinaturalizzazione.

b) Gli interventi che non siano da considerarsi di semplice manutenzione ordinaria e, pertanto, le opere di sistemazione spondale e ogni misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, sono inquadrati in appositi progetti finalizzati al raggiungimento degli scenari ambientali assunti come obiettivo, tratto per tratto, e basati su studi generali del comportamento idraulico del fiume e dei suoi affluenti. I progetti devono essere corredati da valutazioni preventive circa gli effetti

idrodinamici attesi e l'impatto ecologico, ambientale e paesistico, con particolare riguardo per le risorse evidenziate dal presente Piano.

c) In linea generale, le opere e le misure idrauliche sopra citate sono orientate alla difesa dall'erosione delle sponde, alla riduzione delle velocità di traslazione e dei livelli di piena, al mantenimento di ampie aree golenali per la laminazione delle portate di piena, al riequilibrio dei trasporti solidi (anche per contrastare la tendenza all'abbassamento progressivo degli alvei), alla salvaguardia di precisi interessi pubblici (come nel caso di insediamenti o infrastrutture importanti, evitando di consolidare situazioni oggettivamente precarie, rischiose o abusive), al ripristino della naturale tendenza alla divagazione del corso d'acqua (ad esempio misure che favoriscono la progressiva dismissione di opere non strategiche per la difesa dalle piene) e devono essere realizzate ovunque possibile con metodi di biotecnica naturalistica, o con tecniche a basso impatto ambientale e paesaggistico, basati sull'opportuna profilatura delle sponde e sulla vegetazione riparia. Non sono pertanto prevedibili interventi di regimazione, con dighe o traverse, o di bacinizzazione, volti a consentire o favorire la navigabilità commerciale del fiume.

d) Le opere di difesa spondale devono essere attestate al limite della fascia di divagazione fluviale (A) e nello scenario H del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), ad eccezione delle protezioni per le infrastrutture di pubblico interesse.

e) Sugli sbarramenti esistenti, dighe e filarole, devono essere garantite misure idonee a consentire la risalita delle specie ittiche nonché la continuità della navigazione turistica ove consentita. Per le filarole devono essere messi in atto interventi di recupero della ghiaia in alveo con la realizzazione di apposite vasche di accumulo.

f) Non sono consentite nuove costruzioni all'interno della fascia di divagazione fluviale (A), tranne quelle consentite dal PAI e nello scenario H del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), nonché attività di fruizione che prevedano l'installazione di strutture fisse.

Ai fini della tutela idrogeologica e della difesa del suolo vige il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), redatto dall'Autorità di bacino del fiume Po; il presente Piano recepisce all'interno delle fasce A e B quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione agli artt. 29, 30 e 38, 39 del PAI. Risultano inoltre vigenti le norme previste dai PRG comunali adeguati al PAI ai sensi della Circolare 7/LAP/ 96 della Regione Piemonte qualora definiscano norme di maggior dettaglio più restrittive.

Nelle fasce fluviali si applicano i disposti di cui al Titolo II delle norme di attuazione del PAI. Nelle more dell'approvazione del Piano d'Area, il Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA), approvato con DPCM del 27 ottobre 2016, partendo dalle fasce fluviali del PAI, ha successivamente definito le aree potenzialmente interessate da alluvioni per tre differenti scenari di piena, H – alluvioni frequenti (TR20-50 anni), M – alluvioni poco frequenti (TR100-200 anni) e L - alluvioni rare (TR maggiore di 500 anni). A tali scenari di pericolosità si applicano le disposizioni di cui all'art.58 del Titolo V delle norme di attuazione del PAI come disposto dalla DGR n.17-7911 del 23/11/2018.

Il piano, in un'ottica di semplificazione della normazione dei territori nonché di coordinamento tra le diverse scale della pianificazione propone delle modifiche alle fasce fluviali del fiume Ticino in attuazione del processo previsto nella DGR n. 17-7911 del 23/11/2018 circa le modalità di risoluzione delle incongruenze tra le aree interessate dalle fasce fluviali del PAI e quelle corrispondenti interessate dagli scenari di pericolosità del PGRA.

L'autorizzazione di nuovi scarichi e la modifica sostanziale di quelli esistenti è subordinata al rispetto dei criteri generali di cui alla Parte Terza del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Le acque scaricate nel fiume Ticino e negli altri corpi idrici ricettori superficiali e del sottosuolo devono possedere requisiti di qualità compatibili con lo stato di qualità potenzialmente migliore del ricettore e con il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte. Devono inoltre essere compatibili con le finalità istitutive e di conservazione del ZSC.

Compatibilmente con le puntuali esigenze di sicurezza idraulica e con le condizioni ambientali e naturalistiche (caratteristiche idrometriche, freaticometriche, fisiche, chimiche e biologiche delle acque, ittiofauna, erpetofauna, ornitofauna e teriofauna) è consentita la realizzazione di aree per la fitodepurazione delle acque reflue, predisposte con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. In ogni caso deve essere previsto un sistema per il riciclo delle acque industriali.

È vietata la copertura di corsi d'acqua naturali, canali e rogge, cavi irrigui, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco.

Per la salvaguardia del rapporto storico tra rete irrigua e agglomerati rurali è vietato posare canalette, tombare o interrare cavi, rogge e fontanili, salvo deroga rilasciata dall'Ente Parco.

E' vietata l'impermeabilizzazione di fossi e dei canali.

L'Ente Parco tutela il sistema delle lanche e delle risorgive per la loro importanza ambientale e paesaggistica, come zone di elevato pregio naturalistico, attraverso opportuni interventi di gestione che rallentano l'evoluzione naturale e la tendenza all'interramento.

Nel caso in cui l'approvvigionamento idrico dovesse avvenire tramite il prelievo di acque sotterranee, il posizionamento delle opere di captazione dovrà essere effettuato tenendo in considerazione i rischi di esondazione e, nella realizzazione dei manufatti, dovranno essere previste modalità tecniche costruttive tali da scongiurare la comunicazione della falda emunta con acquiferi differenti e provenienti dalla superficie, nel rispetto della normativa vigente in tema di derivazioni.

Per la salvaguardia del rapporto ambientale della rete idrica e irrigua, si prevede una fascia di rispetto con una larghezza pari a due volte l'altezza del salto morfologico, e comunque non inferiore alla profondità minima di cui all'art. 29 della L.R. 56/77 e di quella prevista dal vigente Piano territoriale Provinciale per quanto attiene a testa ed asta dei fontanili, su entrambi i lati dei corsi d'acqua naturali (lanche, zone umide, fontanili, risorgive, etc.), del Canale Regina Elena, dei Navigli Langosco e Sforzesco, delle Rogge Molinare di Oleggio e Galliate da mantenersi boscata, fatto salvo le strade esistenti e fatte salve le esigenze di accesso alle sponde e la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo dei manufatti e dei corsi d'acqua irrigui, eseguite Enti competenti.



e) la riduzione e possibilmente l'eliminazione dell'immissione nell'ambiente di prodotti inquinanti.

L'Ente Parco promuove la riduzione dell'impiego dei fertilizzanti chimici e dei prodotti fitosanitari in conformità al Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ed incentiva l'uso di reflui zootecnici e ammendanti organici naturali. Sostiene, inoltre, la conservazione e la realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica, allo scopo di realizzare corridoi ecologici naturali per il collegamento in rete delle riserve naturali speciali.

Gli interventi di sistemazione agraria, miglioramento fondiario, infrastrutturazione e edificazione devono essere subordinati al rispetto e alla ricostruzione del reticolo dei corridoi ecologici; i progetti relativi a tali interventi sono sottoposti a parere obbligatorio dell'Ente Parco e devono essere corredati dal rilievo dello stato di fatto esteso all'intorno più prossimo, atto a documentare la localizzazione, i collegamenti ai margini e la quantificazione della dotazione esistente di elementi vegetali minori e di altri elementi minori, siano essi individuati o meno dallo strumento urbanistico. I progetti devono altresì prevedere le opere necessarie a ristabilire tutte le precedenti connessioni ecologiche e/o a crearne di nuove, riconoscendo agli elementi vegetali minori un ruolo fondamentale nella realizzazione dei corridoi ecologici.

L'Ente Parco promuove l'agriturismo, così come disciplinato ai sensi della normativa vigente in materia che costituisce riferimento per i requisiti tecnici e igienico sanitari delle strutture.

L'esercizio delle attività agrituristiche è soggetto ad autorizzazione comunale; è previsto il parere obbligatorio dell'Ente Parco, che, in relazione alla vulnerabilità ambientale del sito e in base ad una logica di riequilibrio del sistema fruizione dell'intero territorio del Parco, valuterà in particolare l'accessibilità delle strutture, la presenza di eventuali aree attrezzate con parcheggio nelle vicinanze delle strutture e il corretto inserimento ambientale degli eventuali parcheggi di nuova realizzazione, la cui entità dovrà essere commisurata a un terzo del numero dei coperti del ristorante.

<b>Tutela e Valorizzazione dell'Agricoltura</b>			
<b>matrice delle coerenze con le strategie di conservazione della ZSC-ZPS</b>			
		<b>COERENZA POSITIVA</b>	<b>COERENZA DA VERIFICARE</b>
A	flusso antropico		
B	pascolo		
C	selvicoltura compatibile		
D	boschi disetanei		
E	radure		
F	alberi vetusti		
G	specie patogene		
H	specie esotiche		
I	aree circostanti		
J	specie non autoctone		
K	falda idrica		
L	regimi idraulici		
M	specie prioritarie		
N	terrazzamenti	<b>X</b>	
O	lavorazioni agricole non coerenti	<b>X</b>	
P	valenze paesaggistiche	<b>X</b>	

La normativa relativa alla tutela e valorizzazione dell'agricoltura è pertanto finalizzata alla sempre maggiore adozione di tecniche colturali a basso impatto ecologico ed all'incremento della naturalità delle aree coltivate. Tutto ciò rappresenta una migliore protezione della zona ZSC-ZPS. Non vi sono quindi influenze negative, bensì un'incidenza positiva.

**incidenza positiva**

#### **7.4.4. Valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio**

L'intero territorio del Parco è area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del d. lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". Il Piano persegue quindi obiettivi di tutela delle qualità estetico-visuali, dei caratteri storico-culturali del paesaggio e dei beni che lo costituiscono, quale risorsa fondamentale da salvaguardare e quale elemento di riconoscibilità territoriale della Valle del Ticino da valorizzare anche ai fini della fruizione, in un'ottica di sostenibilità ambientale e secondo modalità coerenti con le esigenze di tutela naturalistica ed ecologica, nonché ai sensi del PPR vigente.

Sono considerati dal presente Piano, in conformità al PPR, elementi del paesaggio della Valle del Ticino di particolare interesse:

- a) le zone di particolare valore paesaggistico
- b) la rete stradale storica
- c) il sistema agrario storico
- d) il sistema insediativo storico
- e) le visuali panoramiche
- f) gli accumuli di ciottoli in località Campo dei Fiori

Tali beni non devono essere oggetto d'interventi che comportino, in modo diretto o indiretto, il loro degrado ovvero la perdita di valore, anche parziale.

Per gli orli e le scarpate dei terrazzi alluvionali e fluviali, entro una fascia di territorio sviluppata su entrambi i lati per una larghezza pari a due volte l'altezza del salto morfologico, devono essere garantiti:

- la conservazione dello stato di naturalità e la morfologia dei luoghi, evitando alterazioni dirette o indotte dall'edificazione o da altri interventi sul territorio;
- l'attivazione di politiche finalizzate alla rinaturalizzazione delle situazioni di dimostrato degrado paesistico-ambientale;
- l'introduzione di fasce di rispetto, con limitazioni alle attività anche di tipo agricolo, al piede e al ciglio dei rilevati;
- la conformità agli art. 29 e 30 del PAI.

Per le aree con presenza di fontanili, per un intorno con raggio di almeno 200 metri dalla testa del fontanile e una fascia di 100 metri su ciascun lato lungo l'asta, devono essere garantiti:

- il regolare deflusso idraulico, evitando la formazione di detrito di fondo e quindi il successivo impaludamento e interrimento della struttura;
- il livello costante della curva piezometrica dell'acqua di falda;
- la qualità delle falde superficiali, evitando fenomeni di inquinamento dovuti agli scarichi civili, industriali o agricoli, promuovendo l'utilizzo di tecniche di trattamento delle acque tramite filtri ambientali, quali la fitodepurazione;
- i controlli necessari per evitare l'uso improprio dei fontanili, ad esempio come discariche;
- il rispetto delle distanze delle superfici coltivabili rispetto al fontanile;
- l'idoneità degli interventi di sistemazione e la regolarità della manutenzione;
- la rinaturalizzazione dell'area, dove necessario, anche con interventi di sostituzione di specie vegetali invadenti con altre autoctone;
- l'applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica quali passonate, graticciate, coperture diffuse;
- l'incentivazione alla realizzazione di itinerari didattico-culturali ecocompatibili, individuando percorsi ciclopedonali, percorsi botanici, luoghi di sosta attrezzati, anche con le opportune mitigazioni ambientali;
- nella fascia di rispetto minima di 20 metri dalla testa del fontanile, 10 metri lungo l'asta per una lunghezza minima di 50 metri, il rispetto del divieto ad effettuare opere volte alla modifica delle caratteristiche morfologiche e della destinazione d'uso del suolo, con esclusione delle opere di recupero ambientale e/o rimboschimento, nonché il rispetto del divieto di interrimento della testa del fontanile e la salvaguardia della vegetazione spontanea.

Per i dossi di particolare rilevanza ambientale, ossia dossi di alta radura e brughiera, deve essere garantito il mantenimento della vegetazione a brughiera ove ancora presente, attraverso opportuni interventi di gestione per rallentare l'evoluzione naturale della brughiera in bosco.

Per il sistema dei navigli e canali, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica, devono essere garantiti la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione paesistica:

- dei manufatti originali di ingegneria idraulica, anche di carattere minore, quali conche, chiuse, alzaie, ponti, mulini e opifici, centrali idroelettriche;
- della navigabilità originaria, della percorribilità e della fruizione delle alzaie, con il contestuale recupero delle fasce marginali;
- degli elementi di riconoscibilità territoriale, quali visuali, alberature, filari, cortine verdi, esistenti e di nuovo impianto.

Gli interventi di manutenzione sui canali devono tendere al recupero e alla salvaguardia delle caratteristiche naturali degli alvei, prevedendo la salvaguardia della configurazione dei tracciati e dei manufatti di più antica realizzazione che su di essi insistono, anche con le opportune azioni mirate all'arresto dei processi di degrado in atto, al recupero ambientale e alla valorizzazione - anche fruitiva - degli aspetti storico-testimoniali. Tali interventi devono avvalersi preferibilmente di tecniche di ingegneria naturalistica, finalizzate anche alla ricomposizione delle condizioni biologiche adatte ad ospitare differenti organismi animali e vegetali.

Per la salvaguardia del rapporto storico tra rete irrigua e agglomerati rurali è vietato posare canalette, tombare o interrare cavi, rogge e fontanili, salvo deroga rilasciata dall'Ente Parco.

La rete stradale storica, di cui alla lettera b) del comma 2, è costituita dai tracciati su strada, sterrato o ferro di cui è accertabile la presenza nella prima cartografia IGM 1:25.000 e dal confronto con le cartografie preunitarie. Essa costituisce la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo locale. Gli interventi e i progetti sulla rete stradale storica devono garantire:

- a) la permanenza, la continuità e la leggibilità dei tracciati di riconosciuto valore storico-culturale;
- b) la leggibilità dei segni che li hanno storicamente caratterizzati (allineamenti degli edifici, visuali, alberature, muri di contenimento);
- c) la possibilità di fruizione panoramica e ambientale legata al loro utilizzo, a fini didattici e turistico-ricreativi.

Il sistema agrario storico, di cui alla lettera c) del comma 2, è costituito dalle cascine, dalle tracce delle bonifiche e dalle partiture poderali, dalle cortine verdi e dalle colture pregiate (quali marcite, prati marcitori e irrigui), infine dalle aree residue di brughiera.

La tutela del sistema agrario storico deve essere finalizzata a conservare e trasmettere:

- a) l'orditura storica degli insediamenti;
- b) la morfologia e l'organizzazione del territorio;
- c) gli elementi di pregio paesaggistico e naturalistico.

Il sistema insediativo storico, di cui alla lettera d) del comma 2, è costituito da beni e agglomerati di particolare interesse storico, paesaggistico e ambientale, ai sensi dell'art. 24-25 PPR. La tutela del sistema insediativo storico deve essere finalizzata a:

a) conservare e trasmettere gli organismi insediativi nel loro complesso e nel pieno rispetto degli elementi di connotazione peculiare dell'insediamento e delle caratteristiche tipologiche degli edifici.

b) mantenere il sistema di relazioni, rapporti visivi e strutturali delle diverse parti di uno stesso centro o nucleo e tra questo ed il suo contesto territoriale;

c) impedire la saturazione territoriale con urbanizzazioni che vadano ad inglobare i nuclei rurali storici.

I punti di visuale profonda, ovvero le visuali panoramiche, sono individuati dal Piano ai sensi dell'art. 30 del PPR come zone dalle quali è possibile fruire degli orizzonti paesaggistici e spaziali. In tali zone è vietata qualsiasi modificazione non preventivamente autorizzata dall'Ente Parco, e dagli organi preposti al vincolo ai sensi di legge.

La località Campo dei Fiori, a Varallo Pombia, è individuata dal Piano quale ambito con presenza di accumuli di ciottoli, testimonianza di una antica aureofodina. In tale località:

- il Piano tutela la conservazione della aureofodina, per la sua rilevante importanza archeologica e storico-documentale all'interno del territorio piemontese.
- è vietato raccogliere o manomettere rocce, minerali, cristalli e fossili, salvo autorizzazione dell'Ente Parco rilasciata per scopi scientifici, di ricerca, didattici o culturali.

I beni di rilevanza storico-architettonica e culturale individuati dal PPR devono essere mantenuti nel miglior stato di conservazione dal proprietario o possessore. L'Ente Parco ha la facoltà di concedere eventuali contributi per promuovere la conservazione stessa dei beni.

Ogni intervento progettuale su grandi cascine e cascine a corte deve tutelare e valorizzare i caratteri ricorrenti e tipici dell'edilizia rurale, garantendo la riconoscibilità ambientale percettiva degli spazi, dei caratteri tipologici e morfologici, e dei caratteri costruttivi e architettonico-decorativi. In tal senso è vietato il frazionamento e la privatizzazione degli spazi aperti comuni, all'interno delle grandi cascine e delle cascine a corte. Deve altresì essere garantito il mantenimento dell'impianto infrastrutturale originario, con il rispetto di cortine edilizie e allineamenti stradali preesistenti.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici esistenti a destinazione agricola e residenza rurale, laddove consentiti dalle disposizioni di zona di cui al Titolo II, e finalizzati sia all'utilizzo a scopi agricoli degli immobili che al loro riutilizzo funzionale, devono avere carattere prevalentemente conservativo e prestare particolare attenzione alla realizzazione di nuovi collegamenti verticali all'interno degli immobili, alla dotazione di nuovi spazi accessori alla residenza, ed al parziale tamponamento dei consistenti volumi vuoti esistenti. In tal senso valgono le seguenti indicazioni progettuali:

a) I nuovi blocchi scala devono essere realizzati in prosecuzione delle maniche dei fabbricati esistenti, con la stessa profondità e lo stesso modulo distributivo delle aperture, evitando l'apposizione di corpi edilizi posticci.

b) Il tamponamento dei fabbricati parzialmente aperti quali portici e fienili deve avvenire in arretramento rispetto al filo degli elementi verticali di sostegno, con materiali, che permettano di riconoscere la struttura esistente, nel rispetto delle regole compositive originarie per quanto concerne i nuovi orizzontamenti, e salvaguardando le caratteristiche grate in laterizio.

Il recupero funzionale dei rustici è disciplinato dalla normativa vigente in materia.

Per le nuove costruzioni o per interventi sull'esistente, dove consentiti dalle norme di zona di cui al Titolo II e comunque soggetti a parere obbligatorio vincolante dell'Ente Parco, valgono le seguenti indicazioni:

- a) le coperture sono da realizzarsi in cotto, mantenendo i coppi originari dove ancora presenti.
- b) sono da smantellare e sostituire tutte le coperture in cemento-amianto, secondo le prescrizioni di legge.
- c) le gronde sono da realizzarsi in legno, cotto o materiale lapideo; canali di raccolta e pluviali sono da realizzarsi in rame.
- d) i serramenti sono da realizzarsi in legno.
- e) le parti originariamente in muratura di sasso o mattone sono da mantenere a vista.
- f) le tinteggiature esterne devono essere della gamma terrosa.
- g) per quanto possibile dovranno essere mantenute le caratteristiche dei prospetti dei manufatti esistenti.
- h) non è consentito l'inserimento di abbaini; è consentito l'inserimento di finestre tipo vasistas nella copertura.
- i) la pavimentazione dei cortili non deve essere realizzata in asfalto, cemento o similari, ma deve essere realizzata con materiali facilmente rimovibili e comunque filtranti per le acque meteoriche. L'Ente Parco valuterà di caso in caso la superficie massima pavimentabile che, di norma, non dovrà essere superiore al 50% della superficie complessiva del cortile.
- j) la pavimentazione sotto portici di abitazione o casseri o edifici rurali non più utilizzati a tale fine, deve essere realizzata in ciottoli di fiume, mattoni o cotto in genere e lastre di sasso.
- k) le nuove costruzioni dovranno collocarsi vicino a strade esistenti per limitare la realizzazione di nuove infrastrutture di servizio, localizzarsi in aree poste in continuità con insediamenti e nuclei rurali preesistenti, non costituire ostacolo a visuali panoramiche sul paesaggio e adottare mitigazioni ambientali per migliorare l'inserimento nel contesto.

Le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle dettate da esigenze di contenimento del bestiame, di attività ortoflorovivaistiche e di protezione dalla fauna selvatica previa valutazione dell'Ente Parco sulla tipologia di recinzione da adottare.

Sono ammesse solo recinzioni relative alle pertinenze degli edifici necessarie per motivi di sicurezza o previste da specifiche norme di legge, in tali casi valgono le seguenti indicazioni:

- a) la superficie massima delimitabile con recinzione è individuata in 10 volte la superficie coperta per edifici a destinazione residenziale o residenziale agricola; nell'area di corte per fabbricati ad uso agricolo con esclusione dei terreni coltivati; nel perimetro dell'area di pertinenza (parcheggi, parchi, verde) ad esclusione delle aree boscate per attività turistico-ricettive; secondo quanto stabilito nelle norme di sicurezza e salvaguardia vigenti per impianti e reti tecnologiche;
- b) è consentita la suddivisione interna di aree industriali già recintate;

c) le recinzioni non devono essere realizzate in muratura, ma con pali in legno o metallo plastificato o siepi naturali autoctone oppure con reti o fili metallici e assimilabili, da occultare all'interno di dette siepi.

d) non è consentito l'uso del filo spinato per le nuove recinzioni e per il rifacimento delle esistenti;

e) l'altezza massima consentita è di 1,50 metri;

f) gli eventuali sostegni della recinzione possono essere semplicemente infissi nel terreno o avere fondazioni puntuali interrate per tutto il loro sviluppo.

g) Deve essere garantito il passaggio della piccola fauna.

h) accessi carrai e pedonali possono essere realizzati in legno, metallo o misti, in colore naturale del legno, verde, nero o nelle gamme terrose, per un'altezza massima di 2,00 metri.

i) eventuali pilastri di sostegno per gli accessi carrai o pedonali possono essere realizzati in legno, metallo o muratura di mattoni facciavista o intonacati e tinteggiati con colorazioni della gamma terrosa.

j) è consentita la demolizione totale della recinzione senza rifacimento o con rifacimenti compatibili con quanto previsto nel presente comma.

Per quanto attiene ai progetti di recinzione, l'Ente Parco ha altresì la facoltà di accogliere e approvare eventuali soluzioni progettuali alternative, ritenute maggiormente rispondenti a criteri di sostenibilità e di qualità dell'architettura, nonché a principi di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ambiente.

Le recinzioni per strutture a scopo scientifico possono essere realizzate in deroga ai punti sopra riportati previo parere obbligatorio vincolante dell'Ente Parco.

La realizzazione di staccionate che non si configurino come recinzioni di fondi è consentita. Le staccionate in legno potranno essere destinate a:

a) contenimento di animali tipo paddock, con un'altezza massima di 1,40 metri;

b) delimitazione di aree attrezzate e parcheggi, con un'altezza massima di 1,00 metri;

c) protezione di sponde di corsi d'acqua e laghetti, in aree aperte al pubblico, consentendo comunque il passaggio pedonale lungo la riva, con un'altezza massima di 1,00 metri;

d) protezioni, per fini pubblici, di aree e zone in cui limitare l'accesso per motivi di salvaguardia e sicurezza.

Le staccionate per strutture a scopo scientifico possono essere realizzate in deroga ai punti sopra riportati previo parere obbligatorio vincolante dell'Ente Parco.

È comunque vietata la costruzione di recinzioni nelle fasce di rispetto del fiume. È altresì vietata nelle fasce di rispetto di ferrovie e strade esclusivamente comunali, provinciali e statali, se non previo parere degli Enti preposti al vincolo. Opere di recinzione sono inoltre vietate nei tratti interessati dalla viabilità, anche ciclo- pedonale, del Parco.

La realizzazione di parcheggi interrati o seminterrati è subordinata al parere favorevole dell'Ente Parco e ad obbligatoria valutazione di inserimento ambientale delle opere.

Per il ricovero dei veicoli andranno prioritariamente utilizzati volumi esistenti. Ove ciò non sia possibile, è consentita la realizzazione di volumi appositi di pertinenza ai sensi di legge con caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive in armonia con i volumi preesistenti e previo parere obbligatorio vincolante dell'Ente Parco.

Con riferimento alle piscine private non sono consentite opere e impianti fuori terra. Le piscine sono realizzabili solo nelle pertinenze degli edifici e con bordo della vasca a livello del terreno circostante.

Gli eventuali volumi provvisori, funzionali alle esigenze di cantiere, saranno collocati in posizioni di scarsa interferenza con le principali visuali e realizzati preferibilmente in legno o lamiera tinteggiata con colori che si armonizzino con il contesto ambientale nel quale dovranno essere inseriti.

La normativa relativa alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio contiene elementi che rappresentano una migliore protezione della zona ZSC-ZPS, in particolar modo è importante la norma a protezione dei fontanili che rappresentano un sito di particolare rilevanza per la presenza dell'habitat 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*"

E' da rilevare quindi un'incidenza positiva della normativa.

**incidenza positiva**

#### **7.4.5. Tutela della qualità dell'aria e protezione dall'inquinamento acustico**

L'Ente Parco promuove:

a) l'eliminazione di ogni forma di inquinamento dell'aria che possa causare danno alla flora, alla fauna, agli ecosistemi, recare danno alla salute umana, deteriorare beni architettonici e storici, nuocere agli usi agricoli, ricreativi e produttivi del territorio. Gli interventi e le attività che si svolgono nel territorio del Parco non devono comportare un peggioramento della qualità dell'aria;

b) azioni di monitoraggio e iniziative di formazione e di informazione tese all'eliminazione di ogni forma di inquinamento atmosferico o comunque al suo contenimento entro livelli compatibili.

2. Il presente Piano in conformità con i Piani di zonizzazione acustica comunali persegue il contenimento di ogni forma di inquinamento acustico.

3. L'Ente Parco, di concerto con gli Enti territorialmente interessati promuove azioni di monitoraggio e iniziative di formazione e di informazione tese all'eliminazione di ogni forma di inquinamento acustico proveniente da fonti fisse e mobili, in particolare di quelle forme che possono arrecare danno o disturbo alla fauna, e che possono costituire alterazione dell'ambiente.

La normativa relativa alla Tutela della qualità dell'aria e protezione dall'inquinamento acustico contiene propositi che rappresentano una migliore protezione della zona ZSC-ZPS, vi è quindi un'incidenza positiva della normativa.

**incidenza positiva**

#### **7.4.6. Abbattimento dell'inquinamento ottico e luminoso**

L'Ente Parco, persegue l'obiettivo di abbattimento dell'inquinamento ottico e luminoso, all'interno del territorio dell'area protetta e nelle aree che si sviluppano all'esterno in un intorno significativo in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale, ai fini della salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali, ed in particolare delle rotte migratorie dell'avifauna, della conservazione degli equilibri ecologici e dei beni ambientali monumentali, della visione del cielo notturno, nonché del miglioramento della qualità della vita e della sicurezza della circolazione stradale.

L'Ente Parco, a seguito di studi specifici sull'inquinamento luminoso, potrà individuare le tipologie di fonti luminose il cui uso è vietato all'interno del Parco.

È comunque sempre vietato l'uso di fasci di luce roteanti o fisse puntati verso la volta celeste.

Per il territorio del Parco si fa riferimento alle linee guida per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche di competenza della Provincia di Novara.

La normativa relativa all'Abbattimento dell'inquinamento ottico e luminoso contiene propositi che rappresentano una migliore protezione della zona ZSC-ZPS, vi è quindi un'incidenza positiva della normativa.

**incidenza positiva**

#### **7.4.7. Infrastrutture, viabilità minore e parcheggi, impianti**

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di Valutazione di impatto ambientale e di Valutazione di incidenza, gli interventi di nuova realizzazione, ampliamento e modifica delle infrastrutture e degli impianti tecnologici (depuratori, oleodotti, gasdotti, elettrodotti e relative strutture connesse) sono soggetti a parere obbligatorio dell'Ente Parco, che può contestualmente fornire indicazioni in merito:

- a) all'inserimento dell'opera nel Parco sotto il profilo della compatibilità ambientale;
- b) alla riduzione dell'effetto di barriera dell'opera al fine di tutelare la continuità ecosistemica, nonché il collegamento ciclopedonale tra le varie parti del Parco;
- c) alle opere necessarie al consolidamento delle scarpate stradali;
- d) al tipo di copertura e di ciglio stradale.

Per tutti i progetti inerenti all'ampliamento e alla modifica delle strade pubbliche non statali né provinciali, valgono comunque le seguenti limitazioni e prescrizioni:

- a) tutto il percorso deve essere corredato da impianto di barriera verde, realizzata con essenze locali, con funzione di barriera acustica e antinquinamento atmosferico; tale proposta progettuale deve essere compresa nella progettazione e avere coincidenza di esecuzione con i lavori principali;
- b) i tracciati devono salvaguardare con opere di mitigazione la continuità delle reti irrigue e dei percorsi di collegamento dei fondi;

c) i cantieri di lavoro e la viabilità per i mezzi operativi devono essere localizzati e individuati in accordo con l'Ente Parco; i progetti esecutivi relativi al ripristino ambientale delle opere eseguite per la realizzazione del cantiere, devono essere altresì con-cordati con l'Ente Parco prima dell'inizio dei lavori.

d) i tracciati delle opere viarie e gli interventi ammessi sulla viabilità minore siano progettati e realizzati evitando la cesura del mosaico degli appezzamenti, le interferenze con la viabilità interpodereale, la frammentazione del territorio rurale e dei corridoi ecologici.

L'Ente Parco e i Comuni possono prevedere, previa valutazione di incidenza, parcheggi aggiuntivi in corrispondenza delle zone di maggior accessibilità pubblica al Parco; e nelle zone ad attrezzatura per il pubblico (aree attrezzate, accesso itinerari ciclo-pedonali, etc).

I nuovi parcheggi, le nuove aree di sosta e le nuove aree attrezzate non possono comunque essere localizzati all'interno delle riserve naturali;

Le linee elettriche e telefoniche di nuova costruzione o ricostruzione all'interno del Parco dovranno essere interrato e seguire il tracciato di strade e percorsi esistenti, laddove non sia possibile interrare le linee devono essere adottate tipologie a basso impatto ambientale con preferenza, ove possibile, ai pali in legno.

Le linee elettriche e telefoniche aeree esistenti, ove possibile, si dovranno sostituire con linee che richiedono ridotte fasce di rispetto o non ne necessitano. Dovunque si debba lasciare una fascia di rispetto non alberata, l'ente gestore dovrà garantire due sfalci annui al fine di evitare il diffondersi di infestanti e costituire un ecosistema stabile o provvedere alla piantumazione con impianto stabile di bassi arbusti.

Non sono ammessi nuovi impianti di pali o tralicci per la posa di ripetitori di telefonia mobile o similare e non sono consentiti impianti fotovoltaici a terra.

La normativa relativa all'Abbattimento dell'inquinamento ottico e luminoso contiene indirizzi che rappresentano una migliore protezione della zona ZSC-ZPS, vi è quindi un'incidenza positiva della normativa.

**incidenza positiva**

#### **7.4.8. Disciplina della circolazione**

In tutto il territorio del Parco è vietato transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali o consortili gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per quelli occorrenti al trasporto dei disabili, per quelli a servizio delle attività agricole e forestali, per le operazioni idrauliche ammesse, per l'accesso da e per la proprietà privata.

Il percorso ciclo-pedonale del Parco individuato dalla Deliberazione di Giunta Regionale 27 Luglio 2015 n. 22-1903 "Progetto di Rete ciclabile di interesse regionale" ai sensi della L.R. 17.04.1990 n. 33, denominato "Via del Ticino" è da considerarsi di uso pubblico.

L'Ente Parco, sentito il Comune o l'Ente competente, può temporaneamente chiudere al pubblico o controllare l'ingresso su sentieri e zone del Parco, al fine di evitare indici di affollamento eccessivi e realizzare una gestione razionale delle risorse naturali.

La percorribilità ciclopedonale e equestre delle strade, delle strade alzaie, delle strade e dei percorsi di qualunque natura lungo il fiume e i corsi d'acqua, qualora non sia di impedimento all'esercizio dell'attività agricola, costituisce limitazione alla proprietà privata e pubblica delle strade stesse, connessa alla necessaria fruibilità sociale dell'ambiente del parco. Conseguentemente:

- a) non è ammessa la chiusura di strade e/o percorsi ciclo-pedonali di uso e passaggio pubblico, anche se realizzata a mezzo di cartelli o di segnalazioni volte ad impedire il libero transito ciclopedonale ed equestre su strade e percorsi, pubblici o privati.
- b) entro 180 giorni dall' entrata in vigore del presente Piano devono essere rimossi sbarramenti, segnalazioni ed altri impedimenti al libero transito ciclopedonale ed equestre all'interno del parco, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi
- c) l'Ente gestore del parco approva il regolamento d'uso delle strade e dei percorsi ciclopedonali ed equestri, dettando anche norme di comportamento per il pubblico a tutela dell'uso e della buona conservazione dei beni privati e pubblici.
- d) Il transito delle mountain-bike è consentito esclusivamente su strade e sentieri esistenti o percorsi appositamente individuati dall'Ente Parco.
- e) È vietato l'abbandono di strade e sentieri esistenti o percorsi appositamente individuati dall'Ente Parco.

A fronte di preminenti temporanee esigenze private o pubbliche, incompatibili con il libero transito ciclopedonale ed equestre, il Presidente dell'Ente gestore può autorizzare chiusure temporanee di strade o percorsi.

La normativa relativa alla Disciplina della circolazione contiene indirizzi che rappresentano una migliore protezione della zona ZSC-ZPS, vi è quindi un'incidenza positiva della normativa stessa.

**incidenza positiva**

## **7.5. CONCLUSIONI – Caratterizzazione impatti potenziali**

Il Piano d'Area non è anche Piano di Gestione della ZSC-ZPS, ma tuttavia deve presentare una coerenza con la strategia di conservazione del sito.

Esaminando in dettaglio le Norme Tecniche di Applicazione, risulta che tale coerenza è presente nelle disposizioni del Piano d'Area. Risultano infatti perseguiti, anche se in maniera non completa ed esaustiva, i criteri specificati nel "Manuale per la gestione dei siti Natura 2000" edito dal Ministero dell'Ambiente.

In particolare:

- 1) viene regolamentata l'attività di pascolo nelle varie zone al fine di renderla compatibile con il mantenimento degli ecosistemi esistenti nelle aree di Riserva Speciale, Zona agricola speciale, Zone naturalistiche di interesse botanico e forestale e Zone agricole e forestali ed inoltre dal Piano di gestione forestale;
- 2) la predisposizione di interventi boschivi e selvicolturali sistemici o naturalistici e la conservazione di boschi disetanei è prevista nelle Zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico ed in generale viene demandata la regolamentazione al Piano di Gestione Forestale.

- 3) il mantenimento delle radure è previsto nella Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, nelle Zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico e nelle Zone di Riserva Speciale.
- 4) il mantenimento di alberi vetusti è previsto nelle Zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico.
- 5) la lotta alle specie patogene è prevista nelle Zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico.
- 7) la falda idrica è tutelata in generale nelle varie zone.
- 8) per gli equilibri idrologici ed il regime idraulico sono state previste apposite protezioni specificate nella Tutela delle risorse idriche.
- 9) per la conservazione della specie *Pelobates fuscus insubricus*, definita prioritaria dalla Direttiva Habitat e ricompresa nella Lista Rossa, è stata istituita la Zona Agricola Speciale con apposite normative per la salvaguardia dell'anfibio.
- 10) La limitazione o eliminazione delle lavorazioni agricole non coerenti con la conservazione sono previste nella Zona Agricola Speciale e nella Tutela e valorizzazione dell'agricoltura.
- 11) la salvaguardia delle valenze paesaggistiche è prevista nella Valorizzazione del patrimonio paesaggistico.

Le uniche coerenze da verificare, in quanto potenzialmente non in linea con le strategie di conservazione del sito, sono risultate essere quelle legate alle possibilità edificatorie, al cambio di destinazione d'uso ed ai relativi aumenti della pressione antropica.

Anche per quanto riguarda la ricerca di potenziali incidenze negative, l'unico riscontro è stato quello relativo alle possibilità edificatorie e di cambio di destinazione d'uso dei fabbricati.

L'aumento di carico antropico rappresenta una possibile perturbazione per quanto riguarda la conservazione della ZSC-ZPS in quanto può provocare:

- a) disturbo diretto ed indiretto sulle componenti faunistiche legato alla presenza umana ed al rumore
- b) danneggiamento di habitat e specie vegetali dovuto al passaggio di fruitori che si disperdono sul territorio
- c) aumento del traffico veicolare con conseguente aumento del rumore, dell'inquinamento atmosferico e della possibilità di investimento per la fauna
- d) aumento dei rifiuti urbani
- e) aumento dei reflui sversati, dove non esiste rete fognaria, in corsi d'acqua superficiali e nei primi strati del sottosuolo con conseguente pericolo di inquinamento delle falde superficiali
- f) aumento dell'inquinamento luminoso

Si è ritenuto pertanto indispensabile procedere ad un'analisi dettagliata dell'aumento di carico antropico derivante dalle normative di Piano d'Area riguardanti la zona Agricola Speciale, le zone

Naturalistiche di interesse botanico e faunistico, le zone Agricole e Forestali, le zone di Fruizione, le zone di Riqualificazione ambientale e le Zone con attività produttive.

Tale analisi, non vincolante, è contenuta nell'allegato "Indicazioni per la redazione degli studi di incidenza", costituendo la metodologia di base, relativa all'impatto antropico, da utilizzare per la redazione di Studi di incidenza di Piani e Progetti nel territorio del Parco.

## **8. CONCLUSIONI FINALI**

---

Le incidenze potenziali del Piano d'Area sono state attentamente valutate in base alla coerenza del Piano stesso con le strategie di conservazione della ZSC-ZPS descritte nel "Manuale per la gestione dei siti Natura 2000" edito dal Ministero dell'Ambiente.

Dall'analisi è emerso che il Piano d'Area ed in particolare la Zonizzazione e le Norme di Settore, soddisfano pienamente e sono in linea con le strategie di conservazione della ZSC-ZPS. Complessivamente la conservazione a lungo termine degli habitat e delle specie per le quali la ZSC-ZPS è stato designato viene garantita e migliorata potenzialmente rispetto alla situazione attuale.

L'unica incertezza ha riguardato l'aumento del carico antropico derivante dalle possibilità di recupero, ampliamento, cambi di destinazione d'uso degli edifici e nuove costruzioni.

Un'accurata analisi, non vincolante degli impatti antropici derivanti da ogni insediamento presente in area Parco (case isolate, cascate, nuclei abitativi, ecc.), comprese le attività produttive e le zone di riqualificazione ambientale ha consentito di evidenziare le criticità e di individuare le opportune misure di mitigazione (vedi l'allegato "Indicazioni per la redazione degli studi di incidenza").

L'impatto residuo derivante dall'aumento del carico antropico risulta ancora presente pur con l'adozione delle mitigazioni. Ciò è normale poiché l'aumento della presenza umana crea in ogni caso una perturbazione sull'ambiente naturale.

Tale perturbazione però risulta distribuita lungo l'intero territorio e con un'entità tale da non creare significativi impatti sull'ambiente.

In conclusione, si ritiene che applicando le mitigazioni previste e riassunte nell'allegato "Indicazioni per la redazione degli studi di incidenza", pur adottando una visione molto cautelativa dei potenziali impatti, l'applicazione del Piano d'Area non dovrebbe comportare incidenze negative sulla ZSC-ZPS.

Nel complesso la nuova zonizzazione e le norme adottate comportano una maggiore protezione dell'ambiente e costituiscono un'ottima premessa per la stesura del Piano di Gestione del sito.